

XVIII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (III-IV Camera e 3 ^a -4 ^a Senato) ..	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (IV Camera e 4 ^a Senato)	»	4
COMMISSIONI RIUNITE (I e IV)	»	5
COMMISSIONI RIUNITE (I e V)	»	75
COMMISSIONI RIUNITE (IV e X)	»	6
GIUSTIZIA (II)	»	12
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	24
DIFESA (IV)	»	37
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	38
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	50
AFFARI SOCIALI (XII)	»	61
AGRICOLTURA (XIII)	»	68
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	116

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Partito Democratico: PD; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Fratelli d'Italia: FdI; Liberi e Uguali: LeU; Misto-MAIE-Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-MAIE; Misto-Civica Popolare-AP-PSI-Area Civica: Misto-CP-A-PS-A; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-Noi con l'Italia-USEI: Misto-NcI-USEI; Misto-+Europa-Centro Democratico: Misto-+E-CD.

PAGINA BIANCA

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa) della Camera dei deputati e 3^a (Affari esteri, emigrazione) e 4^a (Difesa) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Enzo Moavero Milanese, e della Ministra della difesa, Elisabetta Trenta, sui recenti sviluppi della situazione in Libia (*Svolgimento e rinvio*)

3

AUDIZIONI

Giovedì 6 settembre 2018. — Presidenza della presidente della III Commissione della Camera dei deputati, Marta GRANDE. — Intervengono il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Enzo Moavero Milanese, la Ministra della difesa, Elisabetta Trenta, la sottosegretaria agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Emanuela Claudia Del Re, i sottosegretari di Stato per la difesa, Angelo Tofalo e Raffaele Volpi.

La seduta comincia alle 14.

Audizione del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Enzo Moavero Milanese, e della Ministra della difesa, Elisabetta Trenta, sui recenti sviluppi della situazione in Libia.

(Svolgimento e rinvio).

Marta GRANDE, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce quindi l'audizione.

Il Ministro Enzo MOAVERO MILANESI e la Ministra Elisabetta TRENTA svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, i senatori Stefano LUCIDI (M5S) e Maurizio GASPARRI (FI-BP), il deputato Marco MINNITI (PD), il senatore Adolfo URSO (FdI), la deputata Laura BOLDRINI (LeU), i senatori Pier Ferdinando CASINI (Aut (SVP-PATT, UV)) ed Emma BONINO (Misto-PEcEB).

Il Ministro Enzo MOAVERO MILANESI e la Ministra Elisabetta TRENTA rispondono ai quesiti posti e forniscono ulteriori precisazioni.

Marta GRANDE, *presidente*, in ragione delle ulteriori richieste di intervento presentate dai gruppi, considerati gli esigui tempi a disposizione delle Commissioni e alla luce della disponibilità manifestata dai due Ministri, rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

IV (Difesa) della Camera dei deputati e 4^a (Difesa) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica, Gen. S.A. Enzo Vecciarelli (*Svolgimento e conclusione*) 4

AUDIZIONI

Giovedì 6 settembre 2018. — Presidenza del presidente della Commissione Difesa della Camera dei deputati, Gianluca RIZZO.

La seduta comincia alle 11.10.

Audizione del Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica, Gen. S.A. Enzo Vecciarelli.

(Svolgimento e conclusione).

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Enzo VECCIARELLI, *Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Emanuela CORDA (M5S) e Salvatore DEIDDA (FdI), i senatori Vito VATTUONE (PD) e Umberto FUSCO (L-SP-PSd'Az), la deputata Matilde SIRACUSANO (FI), il senatore Francesco CASTIELLO (M5S) e il deputato Luca FRUSONE (M5S).

Enzo VECCIARELLI, *Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Gianluca RIZZO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e IV (Difesa)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, concernente disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia (Atto n. 35).

Audizione informale dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali della Polizia di Stato

5

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 6 settembre 2018.

Nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, concernente disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia (Atto n. 35).

Audizione informale dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali della Polizia di Stato.

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.05 alle 10.40.

COMMISSIONI RIUNITE

IV (Difesa) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Sulla pubblicità dei lavori	6
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per la difesa COM(2018)476 final/2 e Annex (<i>Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Approvazione del documento finale Doc. XVIII, n. 3</i>)	6
ALLEGATO (<i>Documento finale approvato</i>)	8

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Giovedì 6 settembre 2018. — Presidenza del presidente della IV Commissione, Gianluca RIZZO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Angelo Tofalo.

La seduta comincia alle 16.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per la difesa.

COM(2018)476 final/2 e Annex.

(Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Approvazione del documento finale Doc. XVIII, n. 3).

Le Commissioni riunite proseguono l'esame del provvedimento in oggetto,

rinvio nella seduta del 5 settembre 2018.

Gianluca RIZZO, *presidente*, ricorda che nella giornata di ieri si è conclusa l'attività conoscitiva delle Commissioni sul provvedimento e che i relatori – onorevole Aresta per la IV Commissione e onorevole Pettazzi per la X Commissione – hanno chiesto di rinviare alla seduta odierna la presentazione di una proposta di documento finale che, come già convenuto, sarà trasmesso anche alle Istituzioni europee.

Giovanni Luca ARESTA (M5S), *relatore per la IV Commissione*, ricorda che il Fondo europeo per la difesa mira, in primo luogo, a rafforzare la competitività e la capacità di innovazione dell'industria europea della difesa, promuovendo un migliore sfruttamento dei risultati della ricerca nel settore della difesa e stimolando la collaborazione tra tutte le imprese europee grandi e piccole.

Rileva, quindi, che se, da un lato, il settore europeo della difesa risente di un basso livello di investimenti ed è caratterizzato dalla frammentazione lungo i confini nazionali, dall'altro, la cooperazione transfrontaliera può contribuire a sfruttare maggiormente gli effetti di scala riducendo

le duplicazioni e consentendo lo sviluppo dei prodotti e delle tecnologie necessarie.

In tale quadro, il Fondo europeo per la difesa può agire da catalizzatore e stimolo per una nuova serie di iniziative, attraverso meccanismi che incentivino la collaborazione tra Paesi membri ed industrie europee, sia a livello di ricerca e sviluppo che di approvvigionamento.

Ricorda, infine, che la proposta di regolamento integra in un unico Fondo le iniziative attualmente previste dall'azione preparatoria in materia sulla ricerca in materia di difesa 2017-2019 e dal programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa 2019-2020, in corso di approvazione, che verrà poi abrogato e sostituito dalla proposta di regolamento sul Fondo europeo per la difesa a partire dal 1° gennaio 2021.

Anche a nome del relatore per la X Commissione, onorevole Pettazzi, presenta quindi un documento che valuta favorevolmente la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, illustrando le osservazioni emerse durante il dibattito e l'attività conoscitiva svolta dalle Commissioni.

In particolare, si sofferma sulla necessità di cogliere l'opportunità offerta dalla prospettiva delineata dall'istituzione del Fondo europeo per la difesa per realizzare, anche nel nostro Paese, una strategia coerente e organica che valorizzi le competenze e le potenzialità del mondo dell'università, della ricerca e dell'industria; di vigilare sul processo di consolidamento ed aggregazione industriale che si produrrà a livello europeo nel contesto dello sviluppo di una base industriale europea della difesa e nell'ambito dei progetti promossi del Fondo europeo per la difesa; di creare a livello nazionale una cabina di regia per individuare e proporre progetti capaci di attrarre i finanziamenti del Fondo; di sviluppare un processo che permetta il facile accesso da parte delle PMI e delle imprese a media capitalizzazione ai progetti di ricerca, sviluppo e realizzazione delle tecnologie di difesa e, infine, di valutare l'opportunità, qualora il processo di sinergia europea dell'industria della difesa comporti nella sua razionalizzazione la perdita di po-

sti di lavoro o la chiusura di stabilimenti « messi ai margini » da siffatto processo, della istituzione di un fondo destinato alla riconversione di tali stabilimenti e al recupero dei posti di lavoro in altri settori industriali.

Lino PETTAZZI (Lega) *relatore per la X Commissione*, nel condividere quanto esposto dal relatore per la IV Commissione, desidera solo doverosamente aggiungere che nella proposta di documento sono state recepite le osservazioni poste nel proprio parere dalla XIV Commissione.

Salvatore DEIDDA (FdI) preannuncia un voto di astensione da parte del gruppo di Fratelli d'Italia manifestando la propria preoccupazione per la mancanza di una vera unione politica europea nel settore della difesa. Osserva, infatti, che, come emerso nel corso dell'attività conoscitiva svolta dalle Commissioni, soli alcuni Paesi potrebbero riuscire a utilizzare le risorse disponibili del Fondo.

Infine, manifesta perplessità anche in merito alla disciplina che permette la partecipazione, pur con modalità differenti, di aziende di Paesi non appartenenti all'Unione.

Lisa NOJA (PD) preannuncia il voto favorevole del gruppo del Partito Democratico sulla proposta di documento finale formulata dai relatori, che tra l'altro recepisce osservazioni del tutto condivisibili avanzate nel corso delle audizioni.

Il sottosegretario Angelo TOFALO sottolinea come già altri Paesi europei si stiano muovendo nell'ambito di una politica volta a fare emergere le migliori realtà delle industrie della difesa nazionali. Nel condividere, quindi, il lavoro dei relatori, invita le Commissioni a mettere in campo tutte le necessarie iniziative parlamentari che possano favorire la valorizzazione dell'industria della difesa italiana.

Nessun altro chiedendo di intervenire, le Commissioni approvano la proposta di documento finale dei relatori (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 16.15.

ALLEGATO

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per la difesa (COM(2018)476 final/2 e Annex).

DOCUMENTO FINALE APPROVATO

Le Commissioni riunite IV (Difesa) e X (Attività produttive, commercio e turismo),

esaminata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per la difesa (COM(2018)476 final);

preso atto della nota trasmessa dal Governo ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sul documento;

tenuto conto del parere espresso dalla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);

premesso che,

la proposta di regolamento relativa al Fondo europeo per la difesa mira, in primo luogo, a rafforzare la competitività e la capacità di innovazione dell'industria europea della difesa, promuovendo un migliore sfruttamento dei risultati della ricerca nel settore della difesa, stimolando la collaborazione tra tutte le imprese europee grandi e piccole, nello sviluppo di prodotti e tecnologie di difesa e valorizzando gli sforzi degli Stati membri nel cooperare per assicurare che la base industriale e tecnologica della difesa europea sia in grado di soddisfare pienamente le esigenze attuali e future dell'Europa in materia di sicurezza;

attualmente i progetti di ricerca e sviluppo nel settore della difesa sono gestiti quasi esclusivamente a livello nazionale, che le fasi di ricerca e sviluppo sono le più rischiose e che data la penuria delle risorse di bilancio a livello nazionale, nella

maggior parte degli Stati membri tali fasi non vengono finanziate, provocando una situazione di dipendenza dai prodotti disponibili e dai relativi fornitori;

il settore europeo della difesa risente di un basso livello di investimenti ed è caratterizzato dalla frammentazione lungo i confini nazionali, che determina il persistere da un lato, di duplicazioni e dall'altro, di carenze strutturali. La cooperazione transfrontaliera può contribuire a sfruttare maggiormente gli effetti di scala riducendo le duplicazioni e consentendo lo sviluppo dei prodotti e delle tecnologie necessari;

la mancanza di coordinamento e di coerenza tra gli Stati membri, oltre a costituire una importante fonte di costi per il bilancio nazionale e ad ostacolare in modo significativo l'attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC), è fonte di svantaggio competitivo per l'industria europea della difesa rispetto alle sue controparti internazionali;

tale iniziativa, alla luce del riposizionamento delle priorità strategiche degli Stati Uniti e della prospettiva del recesso del Regno Unito dall'UE, segna una svolta fondamentale che – nel potenziare le capacità di difesa e sicurezza dell'Unione – è volta anche a rafforzare la competitività degli apparati produttivi europei, recuperando la vocazione manifatturiera, settore che più di altri ha risentito degli effetti negativi della crisi economica e che è sempre più esposto alla concorrenza di altri Paesi produttori, fra cui le potenze emergenti;

il Fondo europeo per la difesa può agire da catalizzatore e stimolo per una nuova serie di iniziative, attraverso meccanismi che incentivino la collaborazione tra Paesi membri ed industrie europee, sia a livello di ricerca e sviluppo che di approvvigionamento e tenuto conto che la stagione dei grandi programmi europei lanciati nello scorso secolo si va esaurendo senza che per ora siano state avviate nuove iniziative cooperative;

la proposta di regolamento integra in un unico Fondo, sviluppando – nell'ambito del prossimo quadro finanziario pluriennale 2021-2027 – le iniziative attualmente previste dall'azione preparatoria in materia sulla ricerca in materia di difesa 2017-2019 e dal programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa 2019-2020, in corso di approvazione, ma che verrà poi abrogato e sostituito dalla proposta di regolamento sul Fondo europeo per la difesa a partire dal 1° gennaio 2021;

il Consiglio europeo del 28 e 29 giugno 2018 ha invitato a compiere ulteriori progressi sulla proposta di regolamento che istituisce il Fondo europeo per la difesa, sia nella sezione «ricerca» che nella sezione «capacità»;

come indicato nel Piano d'azione europeo in materia di difesa del 30 novembre 2016, la Commissione europea ha proposto di considerare i contributi nazionali alla parte capacità del Fondo europeo per la difesa come misure «*una tantum*» nel quadro del patto di stabilità e crescita e quindi non computabili nel calcolo del deficit strutturale,

esprimono una

VALUTAZIONE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) occorre cogliere l'opportunità offerta dalla prospettiva delineata dall'istituzione del Fondo europeo per la difesa per realizzare, anche nel nostro Paese, una strategia coerente ed organica che valo-

rizzi le competenze e le potenzialità del mondo dell'università, della ricerca e dell'industria, con particolare attenzione per le produzioni *dual-use* che assicurino anche una ricaduta nel settore civile di tale strategia comune;

b) è necessario operare affinché l'industria e la ricerca nazionali possano concretamente concorrere, in condizioni di effettiva parità con quelle degli altri Paesi, all'accesso ai finanziamenti del Fondo europeo per la difesa. A tal fine, è indispensabile avviare immediatamente un confronto ispirato alla massima collaborazione e integrazione con i maggiori partner europei e, in particolare, con Francia e Germania;

c) è opportuno che, da un lato, si vigili sul processo di consolidamento ed aggregazione industriale che si produrrà a livello europeo nel contesto dello sviluppo di una base industriale europea della difesa e nell'ambito dei progetti promossi del Fondo europeo per la difesa, affinché sia promossa e preservata la capacità e l'autonomia tecnologica e produttiva dell'intera filiera delle imprese italiane operanti nell'ambito della difesa, e dall'altro si prevedano, anche in collaborazione con le grandi imprese, fortemente interessate ed attente all'evolversi delle dinamiche politico-industriali, azioni di sostegno volte a favorire la partecipazione delle microimprese italiane operanti nel settore della difesa in progetti collaborativi ed iniziative promosse nel contesto del Fondo europeo per la difesa;

d) occorre valutare la creazione a livello nazionale di una cabina di regia per individuare e proporre progetti capaci di attrarre i finanziamenti del Fondo;

e) con specifico riferimento alla proposta di regolamento che istituisce il Fondo europeo per la difesa, occorre:

che siano escluse, ai fini dell'individuazione delle azioni ammissibili ai finanziamenti, ai sensi dell'articolo 11 della proposta di regolamento, deroghe al requisito minimo della partecipazione di

almeno tre imprese in tre diversi paesi membri/associati, al fine di promuovere una collaborazione più inclusiva possibile fra quanti saranno disponibili e interessati a sviluppare insieme nuovi equipaggiamenti e tecnologie;

vigilare affinché nell'iter negoziale della proposta sia mantenuta l'attuale formulazione dell'articolo 10, paragrafo 4, in base alla quale beneficiari e subfornitori coinvolti nelle azioni cofinanziate dal Fondo hanno la possibilità di fare uso di proprie infrastrutture, risorse ed *asset* situati in Paesi terzi, alle sole condizioni che ciò sia necessario per il perseguimento del progetto e non pregiudichi la sicurezza e gli interessi dell'Unione, consentendo di fare impiego di specifiche infrastrutture e *know-how* aziendali insistenti nel territorio;

prevedere all'articolo 14, paragrafo 2, lettera *b*), che l'assistenza finanziaria del Fondo possa raggiungere il 100 per cento dei costi ammissibili anche per le azioni di collaudo, qualificazione e certificazione;

chiarire il meccanismo di *governance* del Fondo, specificando il ruolo dell'Agenzia europea per la difesa e quello del Servizio europeo per l'azione esterna;

chiarire il sistema di negoziazione delle singole convenzioni tra Paesi membri coinvolti per la realizzazione dei progetti;

sia sviluppato un processo che permetta il facile accesso da parte delle PMI e delle imprese a media capitalizzazione ai progetti di ricerca, sviluppo e realizzazione delle tecnologie di difesa prevedendo una percentuale del Fondo da destinarsi esplicitamente ad esse al fine di promuovere le tante eccellenze italiane del settore, spesso svantaggiate nell'accesso ai Fondi europei;

chiarire le modalità di accesso e la relazione tra Commissione europea, operatori economici e Stati di riferimento in caso di partecipazione ai progetti finanziati dal Fondo in oggetto da parte di partecipate da Stati o soggetti terzi;

stabilire che il sistema di valutazione e controllo dei risultati prodotti grazie al Fondo europeo in esame evidenzia le ricadute di medio e lungo termine e si preveda di comunicare tali valutazioni anche agli Stati membri e ai Parlamenti nazionali per un opportuno livello di controllo democratico;

chiarire, in termini inequivoci quanto affermato dalla Commissione europea nel Piano d'azione europeo in materia di difesa del 30 novembre 2016, per cui i contributi nazionali alla capacità del Fondo europeo per la difesa siano considerati come misure «una tantum» nel quadro del patto di stabilità e crescita e quindi non computabili nel calcolo del deficit strutturale;

assicurare una copertura finanziaria adeguata e costante nel tempo per la realizzazione delle azioni previste nell'ambito del Fondo europeo della ricerca per il periodo 2021-2027;

chiarire che, tra gli obiettivi del Fondo, vi sia il rafforzamento della cooperazione tra gli Stati membri dell'Unione europea nell'ambito dell'industria della difesa, anche al fine di migliorare la sicurezza dei cittadini e favorire la cooperazione pacifica con i Paesi Terzi;

prevedere l'automatica applicazione della valutazione *ad hoc* dei costi indiretti ritenendo il contributo forfettario del 25 per cento come possibilità residuale;

mantenere una adeguata attenzione al settore cantieristico, anche in considerazione della particolare conformazione geografica italiana;

f) chiarire il ruolo del Regno Unito nel Fondo alla luce del processo Brexit, promuovendo il coinvolgimento della Gran Bretagna indipendentemente dall'esito delle trattative in corso per l'uscita dall'Unione europea;

g) prevedere, qualora i programmi siano stati approvati e sviluppati, l'opportunità di una modalità di condivisione con

gli altri Paesi membri dell'UE del *know-how* acquisito dalle aziende nazionali nello sviluppo dei progetti finanziati dal Fondo;

h) valutare la opportunità, qualora il processo di sinergia europea dell'industria della difesa comporti nella sua razionaliz-

zazione la perdita di posti di lavoro o la chiusura di stabilimenti « messi ai margini » da siffatto processo, della istituzione di un fondo destinato alla riconversione di tali stabilimenti e al recupero dei posti di lavoro in altri settori industriali.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 91/2018: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 1117 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e V) (*Esame e rinvio*) 12

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni. Atto n. 20 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio*) 18

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di giustizia riparativa e mediazione reo-vittima. Atto n. 29 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio*) 19

ALLEGATO (*Proposta di parere*) 20

Sull'ordine dei lavori 19

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 6 settembre 2018. — Presidenza della presidente Giulia SARTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia, Vittorio Ferraresi.

La seduta comincia alle 15.

DL 91/2018: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

C. 1117 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite I e V).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Valentina PALMISANO (M5S), *relatrice*, nel soffermarsi sui soli profili di competenza della Commissione Giustizia, segnala

che l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge proroga al 1° aprile 2019 l'efficacia della riforma della disciplina delle intercettazioni di comunicazioni e conversazioni introdotta dal decreto legislativo n. 216 del 2017.

La disposizione in esame modifica l'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 216 del 2017, di riforma della disciplina delle intercettazioni, che ha previsto che le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 4, 5 e 7 si applicano alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi del giudice emessi dopo il centotantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore dello stesso decreto. La nuova disciplina delle intercettazioni avrebbe, quindi, acquistato efficacia il 26 luglio 2018. Il termine è prorogato dal decreto-legge al 1° aprile 2019.

La proroga disposta dal decreto-legge non riguarda gli articoli 1 e 6 del decreto legislativo n. 216 del 2017, che sono in

vigore dal 26 gennaio 2018. In particolare, il citato articolo 1 inserisce nel codice penale il delitto di diffusione di riprese e registrazioni fraudolente per punire con la reclusione fino a quattro anni chiunque, partecipando a incontri o conversazioni private con la persona offesa, ne registri il contenuto all'insaputa dell'interlocutore (microfoni o telecamere nascoste) per diffonderlo allo scopo di recare un danno all'altrui reputazione, mentre l'articolo 6 semplifica i presupposti per disporre le intercettazioni nei procedimenti per i reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, quando tali reati siano puniti con pena detentiva non inferiore nel massimo a 5 anni.

La relazione al provvedimento d'urgenza giustifica la proroga di cui al comma 1 dell'articolo 2 con la necessità del « completamento delle complesse misure organizzative in atto, anche relativamente alla predisposizione di apparati elettronici e digitali » presso strutture ed uffici. Risultano, infatti, ancora in corso i collaudi dei sistemi presso le procure nonché l'individuazione e l'adeguamento delle cd. sale di ascolto. La nuova data di efficacia della riforma dà, quindi « certezza di giungere all'applicazione della disciplina con le misure organizzative completamente dispiagate e funzionanti ».

In relazione ai profili oggetto della proroga, la riforma prevista dal decreto legislativo n. 216 del 2017, a tutela della riservatezza delle comunicazioni dei difensori nei colloqui con l'assistito, ne vieta la trascrizione, anche sommaria. Prevede poi, con riguardo alla garanzia di riservatezza delle comunicazioni non penalmente rilevanti o contenenti dati sensibili, che quando l'ufficiale di polizia giudiziaria ascolta una comunicazione di questa natura non la trascriva, neanche sommariamente. L'ufficiale avrà, tuttavia, un obbligo di annotazione, anche sommaria, dei contenuti di quelle comunicazioni affinché il PM possa, eventualmente, compiere valutazioni diverse, chiedendo la trascrizione anche di quelle comunicazioni quando le ritenga utili alle indagini. In relazione alla procedura di selezione delle intercetta-

zioni, disciplina la fase del deposito dei verbali e delle registrazioni, con la possibilità offerta alle parti di prenderne cognizione, e la fase dell'acquisizione del materiale intercettato al fascicolo delle indagini. Tale fase segue una duplice procedura, a seconda che le intercettazioni debbano o meno essere utilizzate per motivare una misura cautelare: nel primo caso, l'acquisizione è disposta dal PM a seguito del provvedimento del giudice che adotta la misura cautelare; nel secondo caso è disposta dal giudice che ha autorizzato le operazioni all'esito di un contraddittorio tra accusa e difesa che può essere anche solo cartolare. La stessa riforma prevista dal decreto legislativo n. 216 del 2017 prevede, a tutela dei difensori, che questi possano ottenere la trasposizione su supporto informatico delle registrazioni acquisite al fascicolo, e copia dei verbali delle operazioni. La trascrizione delle intercettazioni, attualmente prevista al termine dell'udienza di stralcio, dovrà invece essere effettuata all'apertura del dibattimento; solo in quella fase le parti potranno estrarre copia delle intercettazioni. Stabilisce che tutti gli atti delle intercettazioni non acquisiti al fascicolo siano restituiti al PM per la conservazione nell'archivio riservato tenuto presso l'ufficio del PM e siano coperti da segreto; ogni accesso all'archivio dovrà essere registrato. Il GIP potrà accedere e ascoltare le registrazioni; i difensori delle parti potranno ascoltare le registrazioni ma non potranno ottenere copia delle registrazioni e degli atti. Per quanto riguarda l'uso delle intercettazioni nel procedimento cautelare, la riforma prevede che, tanto nella richiesta di misura cautelare fatta dal PM, quanto nell'ordinanza del giudice che concede la misura, possano essere riprodotti solo i brani essenziali delle comunicazioni intercettate, che risultino necessari a sostenere la richiesta del PM o a motivare la decisione del giudice. Anche in questa fase, i difensori potranno esaminare gli atti e le registrazioni, ma non estrarre copia. Si dispone, poi, che sia il PM ad acquisire al fascicolo delle indagini le intercettazioni utilizzate per l'adozione di una misura

cautelare; ciò farà seguito, peraltro, a un vaglio di rilevanza del materiale presentato dal PM a corredo della richiesta, effettuato dal giudice della cautela, che dovrà restituire al PM gli atti contenenti le comunicazioni e conversazioni intercettate ritenute dal giudice non rilevanti o inutilizzabili per la conservazione nell'archivio riservato. La riforma disciplina le intercettazioni tra presenti mediante immissione di captatori informatici in dispositivi elettronici portatili (c.d. *trojan*). Tali intercettazioni saranno consentite nei luoghi di privata dimora solo quando vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo un'attività criminosa; il presupposto non è richiesto però se si procede per uno dei gravi delitti previsti dagli articoli 51, comma 3-*bis* e comma 3-*quater* del codice di procedura penale. Il PM e il giudice dovranno motivare l'esigenza di impiego di questa modalità e indicare in quali luoghi e tempi sarà possibile attivare il microfono. Dovrà essere costantemente garantita la sicurezza e l'affidabilità della rete di trasmissione attraverso la quale i dati intercettati vengono trasferiti agli impianti della procura della Repubblica; spetterà a un decreto del Ministro della giustizia definire i dettagli tecnici dei programmi informatici da utilizzare, che dovranno comunque assicurare che dovranno comunque assicurare la possibilità di disattivare il dispositivo alla fine delle operazioni rendendolo inservibile.

L'articolo 2, comma 2, del decreto-legge sospende fino al 15 febbraio 2019 l'efficacia delle disposizioni della legge n. 103 del 2017 (c.d. Legge Orlando) con la quale sono state apportate modifiche alla disciplina della partecipazione al procedimento penale mediante videoconferenza. Più nel dettaglio la disposizione sospende l'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 77-80 dell'articolo 1 della legge n. 103 del 2017, le quali apportano modifiche alla disciplina relativa alla partecipazione al procedimento penale da parte dell'imputato o del detenuto con il sistema del collegamento audiovisivo a distanza (c.d. « videoconferenza »). La disposizione fa salva l'immediata efficacia di quanto pre-

visto dal comma 81 dell'articolo 1 della suddetta legge, concernente le persone che si trovano in stato di detenzione per i delitti di cui agli articoli 270-*bis*, primo comma e 416-*bis*, secondo comma, c.p., nonché di cui all'articolo 74, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990. In proposito, rammenta che i commi 77, 78 e 79 dell'articolo 1 della legge n. 103 del 2017 riguardano la partecipazione a distanza al procedimento penale da parte dell'imputato o del detenuto sia nel giudizio ordinario che nel rito abbreviato, nonché la partecipazione a distanza all'udienza camerale. Il comma 77 apporta, anzitutto, alcune modifiche all'articolo 146-*bis*, delle disp. att. c.p.p. per riformare la disciplina della partecipazione al dibattimento a distanza. In particolare, partecipa a distanza: la persona che si trova in carcere per uno dei gravi delitti di cui agli artt. 51, comma 3-*bis*, e per delitti di terrorismo nei processi in cui è imputata anche in relazione a reati per i quali sia in stato di libertà; la partecipazione a distanza si applica anche alle udienze civili; la persona ammessa a programmi o misure di protezione, anche urgenti o provvisorie. L'eccezione a tale regola – ovvero la presenza fisica in udienza – può essere prevista dal giudice con decreto motivato « qualora lo ritenga necessario » e comunque non opera mai per i detenuti soggetti alle misure di detenzione speciale di cui all'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario. La partecipazione a distanza può essere, poi, disposta dal giudice, sempre con decreto motivato, fuori dalle ipotesi obbligatorie, quando ravvisi ragioni di sicurezza, ovvero quando il dibattimento sia particolarmente complesso o debba essere assunta la testimonianza di un recluso. Viene riformulato il comma 2 dell'articolo 146-*bis* per prevedere la semplice comunicazione della partecipazione al dibattimento a distanza da parte del presidente del tribunale o della corte di assise (nella fase degli atti preliminari), ovvero dal giudice (nel corso del dibattimento); sono soppressi i riferimenti agli atti con cui è disposta la misura (decreto motivato nella fase preliminare; ordinanza in dibatti-

mento), nonché l'obbligo di comunicazione del decreto a parti e ai difensori almeno 10 gg. prima dell'udienza. È, poi, aggiunto un comma che permette che il giudice consenta, nei processi in cui si procede con collegamento audio-video, che le altre parti e i loro difensori possano intervenire con le stesse modalità assumendosi i costi di collegamento.

Il comma 78 modifica l'articolo 45-*bis* delle norme di attuazione del c.p.p., relativo alla partecipazione dell'imputato o del condannato al procedimento in camera di consiglio a distanza. Tale modalità di partecipazione all'udienza camerale viene allineata alle ipotesi previste per il dibattimento a distanza dalla nuova formulazione dell'articolo 146-*bis* delle stesse norme di attuazione, come modificato dal precedente comma 77. È, poi, modificato il comma 2 dell'articolo 45-*bis* con l'eliminazione, per finalità di semplificazione, dell'obbligo di ordinanza (del giudice) o decreto motivato (del presidente del collegio) per la comunicazione della partecipazione a distanza all'udienza camerale. Un'ultima modifica riguarda l'applicazione al procedimento camerale a distanza della possibilità di cui al comma 4-*bis* dell'articolo 146 (intervento dei difensori e delle altre parti con collegamento audio-video, di cui sono chiamati a sostenere le spese).

Il comma 79 interviene sull'articolo 134-*bis* delle norme di attuazione al c.p.p. che prevede la partecipazione a distanza nel giudizio abbreviato. Alle ipotesi di cui ai commi 1 e 1-*bis* dell'articolo 146-*bis*, già contemplate, è aggiunta quella di cui al nuovo comma 1-*quater* dello stesso articolo. Il giudice, potrà, quindi, con decreto motivato, disporre la partecipazione a distanza dell'imputato al rito abbreviato per ragioni di sicurezza, quando il dibattimento sia particolarmente complesso o quando vada assunta la testimonianza di un detenuto.

Il comma 80 modifica il comma 8 dell'articolo 7 del Codice antimafia (D.Lgs. n. 159 del 2011), prevedendo l'applicazione per l'esame dei testimoni nel corso del procedimento di prevenzione anche

della disciplina dell'articolo 146-*bis* delle norme di attuazione del c.p.p. come riformata dal precedente comma 77.

Il comma 81 prevede che le disposizioni sulla nuova disciplina della partecipazione a distanza al procedimento penale da parte dell'imputato o del detenuto nel dibattimento ordinario (comma 77), nel procedimento in camera di consiglio (comma 78), nel rito abbreviato (comma 79) e nel procedimento di applicazione delle misure di prevenzione personali antimafia acquistano efficacia decorso un anno dalla pubblicazione della legge in esame sulla Gazzetta ufficiale. Una deroga è introdotta in relazione all'esame a distanza nel dibattimento (comma 77) quando la persona interessata sia detenuta in quanto ritenuta al vertice di associazioni mafiose (articolo 416-*bis*, secondo comma, c.p.), terroristiche (articolo 270-*bis*, primo comma, c.p.) o dedite al traffico di droga (articolo 74, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990).

Come si precisa nella relazione illustrativa, l'ampliamento dell'ambito di applicazione del regime della videoconferenza anche ai detenuti non in regime di cui all'articolo 41-*bis* O.P. « comporta ...la revisione organizzativa e informatica di tutta la precedente architettura giudiziaria, con necessità di aumento dei livelli di sicurezza informatica ». Il differimento in esame si rende quindi necessario proprio al fine di « garantire che l'adeguamento degli accresciuti fabbisogni possa essere efficacemente gestito, soprattutto dal punto di vista dei livelli di sicurezza informatica, nonché adeguato alle esigenze di calendarizzazione dei processi, consentendo, a tal fine una più proficua interlocuzione con gli uffici giudiziari interessati ». Il Ministero della giustizia ha, infatti, programmato un passaggio tecnico e organizzativo (cd. *switch off*) molto concentrato nei tempi e in periodo estivo.

Il comma 3 dell'articolo 2, modificato nel corso dell'esame al Senato, proroga al 31 dicembre 2021 il termine per il temporaneo ripristino delle sezioni distaccate di tribunale operanti a Ischia, Lipari e Portoferraio. Nella formulazione vigente

del decreto-legge, la proroga di tale termine, previsto dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 14 del 2014 (decreto correttivo della cd. geografia giudiziaria) riguarda la sola sezione distaccata di Ischia del tribunale di Napoli. Il comma 3 integra quindi il contenuto dei commi 1, 2 e 3 del citato articolo 10 del decreto correttivo del 2014, che (come modificato dal decreto-legge n. 210 del 2015) ha disposto fino al 31 dicembre 2018 il temporaneo ripristino delle sezioni distaccate di Ischia (nel circondario del tribunale di Napoli), di Lipari (nel circondario di tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto) e Portoferraio (nel circondario di tribunale di Livorno), uffici giudiziari soppressi a seguito della riforma della geografia giudiziaria. Con la modifica introdotta dal Senato, il termine di temporaneo ripristino degli uffici giudiziari viene ora prorogato per tutte e tre le sezioni distaccate di tribunale al 31 dicembre 2021. Per coordinamento, è stato modificato dal Senato il comma 13 dell'articolo 10 del citato decreto legislativo del 2014 (anche in tal caso, come modificato dal decreto-legge n. 210 del 2015), prorogando dal 1° gennaio 2019 al 1° gennaio 2022 il termine dal quale il temporaneo ripristino delle tre sezioni distaccate insulari cessa di avere efficacia ed opera la tabella A dell'ordinamento giudiziario (come modificata dalla tabella di cui all'allegato II dello stesso decreto legislativo del 2014).

Un'ultima modifica introdotta dal Senato al comma 3-*bis* riguarda la previsione dell'invarianza finanziaria derivante dalle indicate proroghe.

Il comma 3-*ter*, introdotto dal Senato, inserisce un ulteriore comma all'articolo 2 del decreto-legge che anticipa al 26 febbraio di ciascun anno il termine – attualmente fissato al 28 febbraio – entro il quale deve essere riscosso dal Consiglio nazionale del notariato il contributo relativo alle forme collettive di assicurazione per la responsabilità civile derivante dall'esercizio dell'attività notarile. Il comma 3-*ter* modifica a tal fine l'articolo 19, comma 1, della legge n. 89 del 1913 (cd. legge sul notariato). In proposito, segnala

che l'intervento va letto in relazione a quanto previsto dalla legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016), il cui articolo 1, comma 139, lettera *e*), n. 1) ha stabilito che: anziché con oneri a carico del bilancio del Consiglio nazionale del notariato, le forme collettive di assicurazione per la responsabilità civile derivante dall'esercizio dell'attività notarile siano pagate con separata contribuzione obbligatoria a carico di tutti gli iscritti al ruolo da versarsi allo stesso Consiglio nazionale; il contributo stesso sia riscosso dallo stesso Consiglio nazionale entro il 28 febbraio di ciascun anno, secondo le modalità di cui all'articolo 21 della legge n. 220 del 1991, cioè a mezzo degli Archivi notarili distrettuali. Diversamente, le altre contribuzioni cui sono tenuti i notai attraverso gli Archivi notarili (tassa archivio, contributi previdenziali e contributi ordinari) hanno come termine il giorno 26 di ogni mese. Con l'intervento in esame viene, quindi, uniformato il termine per il versamento del contributo per la responsabilità civile del notaio con quello previsto per gli altri versamenti agli Archivi notarili.

Il comma 3-*quater* dell'articolo 2, introdotto nel corso dell'esame al Senato, novellando l'articolo 49 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 di riforma della professione forense, differisce di ulteriori due anni l'entrata in vigore della nuova disciplina dell'esame di Stato. Le nuove modalità di svolgimento delle prove entreranno, quindi, in vigore a partire dalla sessione d'esame 2020 anziché dalla sessione 2018. L'ultimo intervento in materia era stato quello del decreto-legge n. 244 del 2016 che aveva modificato l'articolo 49 della citata legge professionale forense, prorogando di un anno (da 4 a 5 anni) il termine, decorrente dalla data di vigenza della stessa legge (2 febbraio 2013), che consente lo svolgimento dell'esame di abilitazione all'esercizio alla professione di avvocato sulla base della disciplina previgente; ciò, sia in relazione alle prove scritte e orali sia alle modalità esecutive. Tale esame è stato, quindi, sostenuto con le vecchie regole fino al 2 febbraio 2018 (ovvero fino alla sessione 2017), mentre le

nuove regole sarebbero state applicate a partire dalla sessione di esame 2018. Al riguardo, rammenta che l'articolo 46 della legge n. 247 del 2012 delinea la nuova articolazione dell'esame di Stato per l'iscrizione all'albo degli avvocati con la finalità di renderlo più rigoroso. Non innovando rispetto alla precedente normativa (articolo 17-*bis* del RD 37/1934, regolamento di attuazione della legge professionale, il regio decreto-legge 1578/1933) la riforma prevede tre prove scritte e una prova orale.

In particolare, le tre prove scritte rimangono invariate e cambia solo leggermente il punteggio richiesto al fine del passaggio alla prova orale. Le prove scritte sono svolte sui temi formulati dal Ministro della giustizia ed hanno per oggetto: *a*) la redazione di un parere motivato, da scegliere tra due questioni in materia regolata dal codice civile; *b*) la redazione di un parere motivato, da scegliere tra due questioni in materia regolata dal codice penale *c*) la redazione di un atto giudiziario che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, su un quesito proposto, in materia scelta dal candidato tra il diritto privato, il diritto penale ed il diritto amministrativo.

Per la valutazione di ciascuna prova scritta, ogni componente della commissione d'esame dispone di dieci punti di merito; alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano conseguito, nelle tre prove scritte, un punteggio complessivo di almeno 90 punti e un punteggio non inferiore a 30 punti in ciascuna prova. Diversamente, la normativa previgente, meno severamente, prevede che sia sufficiente riportare un punteggio non inferiore a 30 in almeno 2 prove. Soprattutto per quanto riguarda la prova orale – che come già previsto ha luogo nella stessa sede della prova scritta e per la quale ogni commissario dispone di 10 punti di merito per ogni materia d'esame – la riforma del 2012 mira a rendere meno agevole il superamento dell'esame. Se infatti con la disciplina previgente il candidato deve dimostrare la conoscenza di deontologia e ordinamento forense e discutere questioni

relative a 5 materie a scelta, di cui una di diritto processuale (tra diritto costituzionale, civile, penale, commerciale, lavoro, amministrativo, tributario, processuale civile e penale, internazionale privato, ecclesiastico e comunitario), il nuovo esame prevede che all'orale il candidato illustri la prova scritta (la norma previgente prevedeva una esposizione succinta), dimostrando la conoscenza – oltre che di deontologia e ordinamento forense – anche di 4 materie obbligatorie (diritto civile, diritto penale, diritto processuale civile, diritto processuale penale) e 2 materie a scelta. L'elenco delle materie disponibili è analogo al vigente, con la sola aggiunta dell'ordinamento giudiziario e penitenziario. In sostanza, dunque, se attualmente il candidato porta all'esame, oltre a deontologia e ordinamento forense, 5 materie da lui scelte – potendo escludere quelle che ritiene più complesse – con la riforma, oltre a deontologia e ordinamento forense (già previste), le materie d'esame diventano 6 e vengono limitate le possibilità di scelta da parte del candidato. Come nella normativa vigente, non è prevista alcuna prova di conoscenza della lingua straniera. Nulla cambia con la riforma anche in relazione alla correzione degli elaborati scritti, che è affidata a una commissione d'esame situata presso una diversa corte d'appello, attraverso abbinamenti stabiliti dal Ministro della giustizia mediante sorteggio.

Rilevanti novità sono, invece, introdotte dalla riforma del 2012 in relazione alla valutazione delle prove e alle modalità esecutive dell'esame: *a*) si prevede che il voto numerico assegnato per ogni prova scritta al candidato debba essere accompagnato da una motivazione. A tal fine si stabilisce che la commissione debba annotare le osservazioni positive o negative nei vari punti di ciascun elaborato; *b*) è attribuito al Ministro della giustizia, sentito il CNF, il compito di regolamentare le modalità e le procedure di svolgimento dell'esame di Stato nonché di valutazione delle prove. Tale valutazione tiene conto di una serie di criteri enumerati, gli stessi attualmente previsti dall'articolo 22 della

precedente legge professionale, regio decreto-legge 1578/1933 (chiarezza, logicità e rigore metodologico dell'esposizione; dimostrazione della capacità di soluzione di specifici problemi giuridici e della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati; dimostrazione della capacità di cogliere eventuali profili di interdisciplinarietà e delle tecniche di persuasione e argomentazione). Il regolamento è stato adottato con il decreto ministeriale Giustizia 25 febbraio 2016, n. 48; *c*) è vietata la consultazione dei codici commentati con la giurisprudenza (consentita finora dall'articolo 21 del RD 37/1934) stabilendo che le prove si svolgono col solo ausilio dei testi di legge, senza commenti e citazioni giurisprudenziali. Come avviene anche oggi, i testi di legge portati dai candidati dovranno essere controllati e visti nei giorni anteriori all'inizio della prova e collocati sul banco del candidato; *d*) esclude che i candidati possano portare con sé o ricevere dall'esterno testi o scritti, anche informatici, e ogni sorta di strumenti di telecomunicazione, pena la immediata esclusione dall'esame e la denuncia al Consiglio istruttore di disciplina; *e*) punisce con la reclusione fino a 3 anni chiunque faccia pervenire ai candidati all'interno della sede d'esame testi relativi al tema proposto. Il candidato destinatario dei testi resterà esente da conseguenze penali, ma sarà denunciato al consiglio istruttore di disciplina; *f*) imputa agli aspiranti avvocati i costi sostenuti per l'espletamento delle procedure d'esame (fissati nella misura forfetaria di 50 euro).

La determinazione delle modalità di versamento dei contributi per la partecipazione ai concorsi indetti dal Ministero della giustizia è stata stabilita con il decreto ministeriale Giustizia 16 settembre 2014.

Nel riservarsi di valutare eventuali rilievi e osservazioni che dovessero emergere nel corso del dibattito, preannuncia sin d'ora una proposta di parere favorevole sul decreto-legge in esame, per le parti di competenza.

Giulia SARTI (M5S), *presidente*, invita a far pervenire le proposte di osservazioni e/o condizioni da inserire nella proposta di parere entro le ore 13 di lunedì 10 settembre, in modo che la relatrice possa valutarle in tempo utile per la seduta prevista per la stessa giornata di lunedì 10 settembre ai fini dell'espressione del prescritto parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 6 settembre 2018. — Presidenza della presidente Giulia SARTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Giustizia, Vittorio Ferraresi.

La seduta comincia alle 15.10.

Schema di decreto legislativo recante disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni.

Atto n. 20.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 2 agosto 2018.

Devis DORI (M5S), *relatore*, fa presente l'opportunità di poter disporre di maggiore tempo ai fini di un supplemento di istruttoria sul provvedimento in esame, che si presenta di particolare complessità. Si riserva, quindi, di presentare la proposta di parere nel corso della prossima settimana.

Giulia SARTI (M5S), *presidente*, prende atto della richiesta del relatore. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di giustizia riparativa e mediazione reo-vittima.

Atto n. 29.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 2 agosto 2018.

Mario PERANTONI (M5S), *relatore*, presenta e illustra una proposta di parere contrario sul provvedimento in esame (*vedi allegato*), evidenziando come la stessa sia stata predisposta tenendo conto anche del parere contrario espresso dalla Conferenza unificata.

Giulia SARTI (M5S), *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sull'ordine dei lavori.

Pierantonio ZANETTIN (FI) chiede quale sia lo stato della procedura delle intese, di cui agli articoli 78 del Regolamento della Camera, e 51, comma 3, del Regolamento del Senato, relativamente alle proposte di legge C. 274 Molteni, C. 308 Meloni e C. 580 Gelmini in materia di legittima difesa, avviata nel mese di luglio scorso in considerazione del concomitante esame presso l'altro ramo del Parlamento di proposte di legge vertenti sulla medesima materia.

Giulia SARTI (M5S), *presidente*, fa presente che non risulta ancora pervenuta alcuna comunicazione in merito alle richiamate intese. Ritene che con il recente riavvio dei lavori parlamentari dopo la sospensione estiva, la questione potrà essere verosimilmente definita.

La seduta termina alle 15.15.

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di giustizia riparativa e mediazione reo-vittima (Atto n. 29).**PROPOSTA DI PARERE**

La Commissione II,

esaminato il nuovo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di giustizia riparativa e mediazione reo – vittima (Atto 29), emanato in attuazione della delega legislativa conferita al Governo dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 recante « Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario » (Articolo 1, commi 82, 83 e 85, lettera f));

premesso che:

lo schema in oggetto si propone di dare attuazione alla delega normativa conferita al Governo dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, e, in particolare all'articolo 1, comma 85, lettera f), che pone i programmi di giustizia riparativa « quali momenti qualificanti del percorso di recupero sociale sia in ambito intramurario sia nell'esecuzione delle misure alternative »;

la disposizione di delega si riferisce a procedure da attuare sia in ambito penitenziario, sia dall'esterno, durante lo svolgimento di misure alternative alla detenzione;

l'obiettivo perseguito dal provvedimento avrebbe dovuto essere quello di assicurare l'accesso ai servizi di giustizia riparativa della vittima secondo le indicazioni contenute nella direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea n. 29 del 5 ottobre 2012, recepita con decreto legislativo 15 dicembre 2015, che ha integrato il quadro previsto dal-

l'ordinamento processuale penale nazionale a tutela delle vittime di reato in tema di informazione e partecipazione al processo,

il provvedimento, tuttavia, non assicura alla vittima efficaci forme di riparazione delle conseguenze del fatto di reato, non essendo riconosciuta alla stessa un'effettiva centralità nel procedimento, come invece richiesto dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea n. 29 del 25 ottobre 2012. La valorizzazione della vittima, infatti, e la necessità di tutelarla, costituiscono un vincolo derivante dall'ordinamento dell'Unione europea capace di orientare le scelte del legislatore nazionale;

tenuto conto che:

la Conferenza unificata, nella seduta del 1° agosto 2018 ha espresso parere negativo sul provvedimento in discussione. In particolare, i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e l'Anci hanno espresso parere negativo, e l'UPI ha espresso parere non favorevole;

ritenuto che:

l'articolo 1 al comma 1, esplicita la nozione di « giustizia riparativa » quale procedimento cui partecipano la vittima, l'autore del reato e, ove possibile, la comunità che, con l'apporto di un mediatore penale professionista, mira a comporre il conflitto generato dal reato e a ripararne le conseguenze;

la disposizione, tuttavia, non reca la nozione di « vittima », dovendosi quindi la stessa riferire alla sola persona offesa dal reato; ciò a dispetto di quanto previsto dalla direttiva 2012/29/UE, che fornisce, invece, all'articolo 2, una nozione ampia di vittima, intesa come « persona fisica che ha subito un danno, anche fisico, mentale o emotivo, o perdite economiche che sono stati causati direttamente da un reato », e comprendente anche « un familiare di una persona la cui morte è stata causata direttamente da un reato e che ha subito un danno in conseguenza della morte di tale persona ». L'articolo 8 della medesima direttiva consente, di conseguenza, l'accesso ai servizi di giustizia riparativa anche ai familiari della vittima in conformità delle loro esigenze e dell'entità del danno subito a seguito del reato commesso nei confronti della vittima stessa;

ritenuto altresì che:

il comma 2 dell'articolo 1 dispone che i programmi di giustizia riparativa possono essere avviati esclusivamente con il consenso delle persone coinvolte e non possono essere previsti come sanzione o condizione per l'accesso a benefici;

tale ultima disposizione suscita rilevanti perplessità, rappresentando un implicito disincentivo al ricorso alla mediazione penale;

considerato che:

il medesimo articolo 1, al comma 3, stabilisce che ai programmi di giustizia riparativa previsti dalla legge, anche prima della fase esecutiva, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nello schema di decreto legislativo in discussione;

la norma non chiarisce se i programmi di giustizia riparativa possano essere avviati con il condannato ammesso alla liberazione anticipata (articolo 54 dell'ordinamento penitenziario), posto che tale misura non rientra né tra quelle in ambito intramurario né tra le misure alternative alla detenzione;

considerato altresì che:

l'articolo 2 del provvedimento, al comma 1, prevede che i soggetti che accedono ai programmi di giustizia riparativa sono informati in modo accurato su significato, svolgimento e potenziale esito del programma, comprese le modalità dell'accordo di riparazione raggiunto;

la disposizione non precisa in capo a quale soggetti (magistrati, difensori, operatori dei servizi sociali) ricada tale obbligo di informazione;

il comma 3 del medesimo articolo prevede, inoltre, sia l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalle parti durante la mediazione « in relazione al fatto-reato per cui si procede o per il quale è intervenuta condanna », sia il divieto di testimonianza dei mediatori, in ordine al medesimo fatto, sul contenuto di quanto loro riferito nel corso delle attività svolte;

dalla formulazione della disposizione discende la possibilità di utilizzazione delle dichiarazioni e della testimonianza in altro procedimento penale;

la disposizione, invece, avrebbe dovuto essere formulata in termini tali da prevedere l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese nell'ambito dei programmi di giustizia riparativa in qualsivoglia procedimento penale. Parimenti, si sarebbe dovuto prevedere il generale divieto di testimonianza in capo al mediatore, che non dovrebbe essere obbligato a deporre in alcun procedimento penale relativo a fatti dei quali sia venuto a conoscenza in occasione dell'ufficio svolto, non solo in quello interessato dal percorso di giustizia riparativa in atto;

valutato che:

con riferimento ai requisiti per l'esercizio dell'attività professionale e alla formazione dei mediatori penali, l'articolo 3, al comma 4, stabilisce che il mediatore debba congiuntamente essere in possesso di una laurea almeno triennale in materie

giuridiche, pedagogiche, psicologiche o socio-umanistiche o, in via alternativa, essere iscritto ad un albo professionale, ed aver maturato esperienza e competenze in tali materie;

tale previsione suscita perplessità, posto che la Direttiva 2012/29/UE sancisce all'articolo 25 l'obbligo per gli Stati membri di incoraggiare iniziative che consentano a coloro che forniscono servizi di assistenza alle vittime e di giustizia riparativa di ricevere un'adeguata formazione, di livello appropriato al tipo di contatto che intrattengono con le vittime, nel rispetto delle norme professionali e per garantire che i servizi forniti siano imparziali, rispettosi e professionali;

la Raccomandazione n. R(99)19 del 15 settembre 1999 del Consiglio d'Europa, ha stabilito, inoltre, che deve esserci uno standard di competenze e procedure per la selezione, formazione e valutazione dei mediatori, i quali «dovrebbero ricevere una formazione iniziale di base ed effettuare un *training* nel servizio prima di intraprendere l'attività di mediazione». In particolare, la formazione deve «fornire l'acquisizione di un alto livello di competenza che tenga presente le capacità di risoluzione del conflitto, i requisiti specifici per lavorare con le vittime e gli autori del reato, nonché un'adeguata conoscenza del sistema penale e degli effetti processuali e penali dei programmi di giustizia riparativa;

osservato che:

l'articolo 4 sancisce un obbligo di informazione del condannato sul possibile accesso ai programmi di giustizia riparativa, disponendo che per i minorenni, l'informativa va data all'esercente la potestà genitoriale;

pur precisando la relazione illustrativa che tale informativa «può essere data da tutte le professionalità che, a vario titolo, entrano in contatto con l'autore o con la vittima di reato», la disposizione non specifica, tuttavia, in capo a quali soggetti ricada il relativo obbligo;

l'articolo 5, nel disciplinare le modalità di avvio del programma di giustizia riparativa, prevede che, ricevuta la relativa richiesta, il servizio di giustizia riparativa chiede al magistrato di sorveglianza le informazioni sulle parti necessarie all'elaborazione del programma, che può proseguire, col consenso dell'interessato, anche a pena espiata o oltre il termine delle misure alternative;

la disposizione avrebbe dovuto essere formulata in termini tali da scongiurare possibili dubbi di carattere procedurale, precisando che il procedimento si sarebbe potuto avviare su richiesta del condannato o su quella delle vittime, escludendo espressamente una iniziativa d'ufficio;

osservato altresì che:

l'articolo 6, comma 1, dello schema di decreto legislativo, nell'elencare i principali programmi di giustizia riparativa, prevede, alla lettera *a*), la mediazione reo-vittima, in cui l'autore del reato incontra la vittima, stabilendo inoltre che, qualora non sia possibile un incontro diretto tra le parti, lo stesso può avvenire per il tramite del mediatore;

è prevista, inoltre, al medesimo comma, la mediazione c.d. aspecifica, in cui l'autore del reato incontra la vittima di altro reato lesivo del medesimo bene giuridico (lettera *a*)), nonché l'incontro guidato dal mediatore tra gruppi di autori e di vittime aspecifiche dello stesso tipo di reato (lettera *b*));

tali istituti destano rilevanti perplessità, dal momento che gli stessi, in tutta evidenza, non determinano, di fatto, alcun beneficio nei confronti della vittima, cui andrebbero invece garantite più efficaci forme di ristoro e/o riparazione delle conseguenze pregiudizievoli dell'offesa subita;

considerato, infine, che:

l'articolo 8, nel disciplinare in dettaglio i programmi di giustizia riparativa, prevede, al comma 5, che l'esito negativo

del programma non preclude l'accesso alle misure alternative o ai benefici penitenziari. Tale disposizione non appare condivisibile, in quanto va riconosciuta all'autorità giudiziaria ampia discrezionalità nel valutare, caso per caso, l'esito del pro-

gramma ai fini dell'accesso del reo ad istituti di carattere premiale,

esprime

PARERE CONTRARIO.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 91/2018: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative C. 1117 Governo, approvato dal Senato. (Parere alle Commissioni I e V) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione</i>)	24
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	29

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla politica estera dell'Italia per la pace e la stabilità nel Mediterraneo (<i>Deliberazione</i>)	27
ALLEGATO 2 (<i>Programma dell'indagine conoscitiva</i>)	30
Indagine conoscitiva sull'azione internazionale dell'Italia per l'attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile: l'efficacia del quadro normativo nazionale e del sistema italiano di cooperazione (<i>Deliberazione</i>)	27
ALLEGATO 3 (<i>Programma dell'indagine conoscitiva</i>)	32
Indagine conoscitiva sull'impegno dell'Italia nella Comunità internazionale per la promozione e tutela dei diritti umani e contro le discriminazioni (<i>Deliberazione</i>)	27
ALLEGATO 4 (<i>Programma dell'indagine conoscitiva</i>)	33
Indagine conoscitiva sulle dinamiche del commercio internazionale e l'interesse nazionale (<i>Deliberazione</i>)	27
ALLEGATO 5 (<i>Programma dell'indagine conoscitiva</i>)	35

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 6 settembre 2018. — Presidenza della presidente Marta GRANDE. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale Manlio Di Stefano.

La seduta comincia alle 13.05.

DL 91/2018: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

C. 1117 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni I e V).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Marta GRANDE, *presidente*, nel ricordare che l'esame in sede referente del provvedimento in oggetto presso le Commissioni riunite I e V dovrebbe concludersi lunedì 10 settembre, in vista dell'avvio della discussione generale in Assemblea fissata per martedì 11 settembre, ringrazia i gruppi per avere collaborato ad anticipare la seduta rispetto a quanto convenuto nell'ultima riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Emilio CARELLI, *relatore*, sottolinea che il provvedimento in esame è il primo emanato in questa legislatura con la finalità di prorogare una serie di termini previsti da disposizioni di legge. Evidenzia che l'intento complessivo del provvedimento è quello di garantire continuità, efficienza ed efficacia all'azione amministrativa e l'operatività dei fondi a sostegno degli investimenti. Ricorda che nella scorsa legislatura sono stati emanati, in materia di proroga di termini, una serie di analoghi decreti-legge con cadenza annuale e alla fine dell'anno. Rileva che il provvedimento si compone di 24 articoli, di cui 10 inseriti nel corso dell'esame al Senato, e prevede interventi finalizzati a prorogare scadenze relative a provvedimenti in vari ambiti tematici: dagli enti territoriali alla materia delle intercettazioni, dall'ambiente alle infrastrutture, dalle politiche sociali all'istruzione, dalla salute alla materia bancaria, nonché a supporto dei fondi multilaterali di sviluppo, rispettivamente, per la concessione di contributi agli interessi in operazioni di *export-credit* e per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese.

Per quanto attiene agli ambiti di competenza della Commissione affari esteri, rileva, in primo luogo, le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 3, volte a consentire per il nuovo anno scolastico, in attesa della definizione delle nuove procedure introdotte dal decreto legislativo n. 64 del 2017 che disciplina le scuole italiane all'estero, il ricorso alle graduatorie in vigore lo scorso anno scolastico, sia per ricoprire eventuali vuoti nel contingente del personale, sia per fare fronte a esigenze di servizio non programmate mediante assegnazione temporanea all'estero. Il testo, in particolare, assicura la copertura di almeno 183 posti, di cui 40 nelle scuole statali all'estero e 28 posti nelle scuole europee, consentendo dunque il regolare avvio dell'anno scolastico 2018/2019 nel sistema della formazione italiana nel mondo.

Sottolinea che la relazione predisposta dal Governo, allegata al testo originario del provvedimento, evidenzia il carattere

di urgenza della disposizione in esame, poiché è essenziale disporre l'invio all'estero del personale necessario con un anticipo di alcuni mesi rispetto all'inizio dell'anno scolastico, onde consentire in tempi adeguati il trasferimento all'estero del personale stesso e delle relative famiglie. La relazione tecnica precisa, inoltre, che da tale misura non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dal momento che nulla viene innovato in relazione al trattamento economico di tale personale: i relativi oneri sono già quantificati e autorizzati dal decreto legislativo n. 64 del 2017.

Segnala che, nel corso dell'esame al Senato, sono state inoltre introdotte, sempre all'articolo 6, alcune disposizioni intese a prorogare la durata degli incarichi del personale scolastico in servizio all'estero che non sono coerenti con l'impianto complessivo del decreto legislativo n. 64 e sono suscettibili di generare pericolose incertezze applicative e nuovi oneri finanziari, allo stato non quantificabili con esattezza, anche in ragione dell'ambiguità di alcune formulazioni. Ritiene, quindi, opportuno proporre la soppressione. In particolare, il comma 3-*bis* utilizza alcune espressioni (« mandato », « graduatorie permanenti ») suscettibili di diverse interpretazioni che rendono impossibile stimarne l'esatto impatto finanziario, pur essendone certa l'onerosità. Il comma 3-*ter* – che riduce per il personale scolastico il periodo minimo di permanenza in Italia tra due periodi all'estero – rischia invece di produrre un troppo frequente avvicendamento nella titolarità delle cattedre sul territorio nazionale e un potenziale maggiore ricorso alle supplenze. Inoltre, la riduzione della durata dell'invio del personale scolastico all'estero, prevista dal comma 3-*quater*, oltre a compromettere la continuità didattica, aumenta la frequenza degli avvicendamenti di personale e gli oneri per l'erario connessi con tali trasferimenti.

A suo avviso, del tutto condivisibile è invece la disposizione di cui all'articolo 11-*quater*, anch'essa introdotta nel corso dell'esame al Senato, che prevede la pro-

roga per tutto il 2018 della partecipazione italiana all'aumento di capitale della Banca africana di sviluppo, al fine di consentire la conclusione del sesto aumento generale di capitale. A tale proposito nell'esprimere piena condivisione per questa misura, ribadisce l'esigenza di un costante monitoraggio parlamentare circa l'impiego delle risorse pubbliche stanziare a favore della cooperazione internazionale e segnatamente sulle modalità e sui risultati della partecipazione italiana a fondi e banche multilaterali di sviluppo, nel segno di un'intelligente gestione delle risorse pubbliche, anche nel campo della nostra azione internazionale, che costituisce una delle priorità del Governo del cambiamento.

Pur evidenziando le difficoltà di un sistema che non riesce ad essere puntuale nell'adempimento degli obblighi previsti dalla legge, ritiene che il provvedimento in esame rappresenti uno strumento di fondamentale importanza per dare una soluzione, sia pure parziale, ai diversi problemi legati alla mancata attuazione di norme di legge e per affrontare talune situazioni di emergenza che si sono venute a manifestare nel corso degli ultimi mesi.

Preannuncia pertanto la presentazione di una proposta di parere favorevole, con la condizione di sopprimere le tre disposizioni prima richiamate, riferite all'articolo 6.

Il sottosegretario Manlio DI STEFANO concorda con le osservazioni formulate dal relatore, sottolineando, in particolare, l'opportunità di sopprimere le modifiche all'articolo 6 introdotte nel corso dell'esame al Senato, dal momento che esse possono produrre nuovi oneri per la finanza pubblica, nonché un'ondata di ricorsi contro le assegnazioni.

Laura BOLDRINI (LeU), intervenendo sull'ordine dei lavori, rileva l'opportunità che i documenti connessi alle materie all'ordine del giorno delle sedute siano messi a disposizione dei membri della Commissione in tempo utile per formulare le proprie osservazioni. Con riferimento

alla proposta di parere del relatore, sottolinea che la Commissione dovrebbe esprimersi sul merito di fondo delle modifiche approvate dal Senato, che mirano a rafforzare i meccanismi di assegnazione degli insegnanti in servizio all'estero e, più in generale, a promuovere la diffusione della lingua e della cultura italiana. Chiede, quindi, se tali emendamenti possano essere ripresentati nel corso dell'esame del provvedimento o se siano destinati ad essere definitivamente soppressi. Con riferimento alla Banca africana di sviluppo, di cui all'articolo 11-*quater*, pur condividendo la valutazione favorevole contenuta nel parere, sottolinea che tra i contributori della Banca figurano gli Stati membri dell'UE, con la notevole eccezione dei Paesi del cosiddetto « Gruppo di Visegrad ». Al riguardo, ravvisa la contraddizione tra la posizione del Governo italiano, favorevole a dare ulteriore slancio, attraverso l'attività della Banca, alla crescita economica e sociale dei Paesi africani, e gli esiti del recente vertice tra il Ministro Salvini e il Presidente ungherese Orban, segno evidente di un ulteriore avvicinamento dell'Italia ai Paesi Visegrad, caratterizzati da profondo antieuropeismo e per nulla interessati allo sviluppo del continente africano.

Emilio CARELLI, *relatore*, intendendo così rassicurare la collega Boldrini, precisa che alla soppressione delle citate modifiche all'articolo 6 potrà fare seguito, nel corso del successivo esame al Senato, un lavoro in collaborazione tra i gruppi per una riscrittura del testo che tenga conto degli equilibri finanziari e del contesto normativo vigente.

Laura BOLDRINI (LeU) ribadisce che le modifiche proposte mirano ad agevolare l'assegnazione degli insegnanti nelle scuole italiane all'estero.

Emilio CARELLI, *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con una condizione (*vedi allegato 1*).

Valentino VALENTINI (FI) preannuncia il voto di astensione del suo gruppo.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.20.

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 6 settembre 2018. — Presidenza della presidente Marta GRANDE.

La seduta comincia alle 15.20.

Indagine conoscitiva sulla politica estera dell'Italia per la pace e la stabilità nel Mediterraneo.

(Deliberazione).

Marta GRANDE, *presidente*, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, essendo pervenuta l'intesa in tal senso da parte della Presidente della Camera, propone che la Commissione deliberi lo svolgimento di un'indagine conoscitiva sulla politica estera dell'Italia per la pace e la stabilità nel Mediterraneo, conformemente alla valutazione unanime dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi della Commissione, nella riunione del 2 agosto scorso.

Laura BOLDRINI (LeU) preannuncia il voto di astensione del suo gruppo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera lo svolgimento dell'indagine conoscitiva in titolo, secondo il programma allegato (*vedi allegato 2*).

Indagine conoscitiva sull'azione internazionale dell'Italia per l'attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile: l'efficacia del quadro normativo nazionale e del sistema italiano di cooperazione.

(Deliberazione).

Marta GRANDE, *presidente*, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, essendo pervenuta l'intesa in tal senso da parte della Presidente della Camera, propone che la Commissione deliberi lo svolgimento di un'indagine cono-

scitiva sull'azione internazionale dell'Italia per l'attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile: l'efficacia del quadro normativo nazionale e del sistema italiano di cooperazione, conformemente alla valutazione unanime dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi della Commissione, nella riunione del 2 agosto scorso.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera in modo unanime lo svolgimento dell'indagine conoscitiva in titolo, secondo il programma allegato (*vedi allegato 3*).

Indagine conoscitiva sull'impegno dell'Italia nella Comunità internazionale per la promozione e tutela dei diritti umani e contro le discriminazioni.

(Deliberazione).

Marta GRANDE, *presidente*, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, essendo pervenuta l'intesa in tal senso da parte della Presidente della Camera, propone che la Commissione deliberi lo svolgimento di un'indagine conoscitiva sull'impegno dell'Italia nella Comunità internazionale per la promozione e tutela dei diritti umani e contro le discriminazioni, conformemente alla valutazione unanime dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi della Commissione, nella riunione del 2 agosto scorso.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera in modo unanime lo svolgimento dell'indagine conoscitiva in titolo, secondo il programma allegato (*vedi allegato 4*).

Indagine conoscitiva sulle dinamiche del commercio internazionale e l'interesse nazionale.

(Deliberazione).

Marta GRANDE, *presidente*, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, essendo pervenuta l'intesa in tal senso da parte della Presidente della Camera, propone che la Commissione deli-

beri lo svolgimento di un'indagine conoscitiva sulle dinamiche del commercio internazionale e l'interesse nazionale, conformemente alla valutazione unanime dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi della Commissione, nella riunione del 2 agosto scorso.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera in modo unanime lo svolgimento dell'indagine conoscitiva in titolo, secondo il programma allegato (*vedi allegato 5*).

La seduta termina alle 13.25.

ALLEGATO 1

**DL 91/2018: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
C. 1117 Governo, approvato dal Senato.**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La III Commissione (Affari esteri e comunitari),

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge n. 1117, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante Proroga di termini previsti da disposizioni legislative, approvato dal Senato;

condivise le finalità del provvedimento che costituisce uno strumento di grande importanza per dare una soluzione, sia pure parziale, ai diversi problemi legati alla mancata attuazione di norme di legge e per affrontare talune situazioni di emergenza che si sono venute a manifestare nel corso degli ultimi mesi;

espresso apprezzamento per le disposizioni riguardanti la proroga delle procedure di selezione e delle graduatorie per le assegnazioni temporanee del personale da destinare alle scuole italiane all'estero, finalizzate a coprire eventuali vuoti nel contingente del personale operante presso le scuole italiane all'estero e a fare fronte ad esigenze di servizio non programmate mediante assegnazione temporanea all'estero;

valutate, invece, negativamente le nuove disposizioni, inserite nel corso dell'esame al Senato, in materia di durata del mandato del personale scolastico in ser-

vizio all'estero, che non essendo coerenti con l'impianto del decreto legislativo n. 64 del 13 aprile 2017 sulla disciplina della scuola italiana all'estero, sono suscettibili di generare incertezze applicative e nuovi oneri finanziari;

preso atto positivamente della disposizione, di cui all'articolo 11-*quater*, parimenti introdotta dall'altro ramo del Parlamento, intesa a prorogare per tutto il 2018 la partecipazione italiana all'aumento di capitale della Banca africana di sviluppo, al fine di consentire la conclusione del sesto aumento generale di capitale;

riaffermata al contempo l'esigenza di un costante monitoraggio parlamentare circa l'impiego delle risorse pubbliche stanziata a favore della cooperazione internazionale e segnatamente sulle modalità e sui risultati della partecipazione italiana a fondi e banche multilaterali di sviluppo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 6, sopprimere i commi 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*quater*.

ALLEGATO 2

Indagine conoscitiva sulla politica estera dell'Italia per la pace e la stabilità nel Mediterraneo.**PROGRAMMA DELL'INDAGINE CONOSCITIVA**

Il Mediterraneo rappresenta oggi una sorta di « paradosso geopolitico poiché è una regione frammentata e – al contempo – interconnessa: centro di fratture, di competizioni egemoniche, scontro ideologico e settario e snodo di connettività economica, energetica ed infrastrutturale tra tre continenti, Europa, Africa e Asia.

Negli ultimi decenni la regione ha subito una profonda trasformazione. Il concetto di Mediterraneo si è progressivamente « allargato »: il perimetro delle sue sfide – dal terrorismo ai flussi migratori – si è spinto oltre le sponde nord e sud, per coinvolgere il Medio Oriente, il Golfo Persico, i Balcani e quella striscia di terra che dall'Africa occidentale attraversa il Sahel e giunge sino al Golfo di Aden.

Il Mediterraneo di oggi è, dunque, una realtà multipolare, dove i centri di potere si sono moltiplicati e le agende politiche – a cominciare da quelle di Teheran, Riad, Ankara e Il Cairo – sono diventate sempre più competitive.

Oltre che per le implicazioni di sicurezza, il Mediterraneo odierno si è guadagnato una nuova profondità strategica anche come piattaforma di connessione globale: il raddoppio del canale di Suez, gli effetti dell'allargamento di quello di Panama, le nuove scoperte energetiche nelle sue acque orientali e il progetto delle nuove « vie della seta » varato da Pechino fanno del Mediterraneo uno snodo cruciale sul piano infrastrutturale, dei trasporti e delle reti logistiche: un sistema economico in espansione, dove passa il 30 per cento del commercio mondiale di petrolio e dove si concentra il 20 per cento del traffico marittimo; un mercato di 500

milioni di consumatori il cui PIL negli ultimi venti anni è cresciuto a una media del 4,4 per cento l'anno, che può contare su 450 tra porti e terminal, su 400 siti patrimonio dell'UNESCO, 236 aree marine protette e su un terzo del turismo mondiale.

Il *Mare Nostrum* è tornato, dunque, al centro della storia mondiale e delle sue dinamiche. Il paradosso geopolitico della regione – la combinazione tra « frammentazione » e « connessione », « disordine » e « centralità » – ha creato inoltre una forte interdipendenza tra Europa, Mediterraneo e Africa.

In questo contesto l'Italia è oggi più che mai chiamata ad assumere un ruolo di maggiore centralità e responsabilità nella dinamica delle relazioni internazionali in considerazione della sua posizione di Paese cerniera tra Europa e Mediterraneo, di frontiera dell'Occidente protesa verso l'Africa e il Medioriente.

Si tratta, peraltro, di una necessità che deriva dalla tradizione radicata di rapporti che l'Italia ha costruito con i Paesi di area nord-africana e mediorientale e che trova riscontro nell'impegno del nostro Paese in Libia.

La prossimità geografica e l'impatto che la crisi libica sta avendo sul nostro Paese rendono fondamentale per l'Italia un rafforzamento dell'impegno volto alla stabilizzazione di quel Paese mediterraneo.

Innanzitutto a un'Europa poco attenta e ad attori internazionali che cercano di rendere marginale il processo delle Nazioni Unite, guidato dall'Inviato Speciale del Segretario Generale dell'ONU per la Libia, l'Italia è oggi più che mai chiamata ad

assumere un ruolo di maggiore centralità e responsabilità nella dinamica delle relazioni internazionali in considerazione della sua posizione di Paese cerniera tra Europa e Mediterraneo, di frontiera dell'Occidente protesa verso l'Africa e il Medio Oriente.

L'indagine si pone, pertanto, l'obiettivo di valutare gli strumenti politico-diplomatici più idonei per attuare questo processo di stabilizzazione, corrispondendo pienamente, sul piano della cooperazione sia bilaterale che multilaterale, a molteplici istanze che vanno dal supporto ai processi di *institution building* al sostegno ai programmi di modernizzazione dei sistemi produttivi e di apertura all'economia di mercato.

Compito dell'indagine sarà acquisire, altresì, elementi di valutazione sulle grandi realtà statuali della regione, a partire dall'Egitto e dall'Algeria, dove imperversa il malcontento popolare per le pessime condizioni economiche ed emerge, a causa delle incertezze legate alla successione presidenziale e al rischio terrorismo, la necessità di un processo di riforma strutturale che risani il sistema politico-economico, eliminando quelle condizioni che rendono possibile il proliferare dei gruppi radicali.

Sebbene si distingua come l'unico Paese dell'area ad avere avviato un processo di democratizzazione, anche la Tunisia lotta contro la corruzione, il problema del ter-

rorismo e della reintegrazione dei *returnees*, e le difficili condizioni economiche, soprattutto nelle aree periferiche, che portano numerosissimi giovani tunisini a emigrare verso l'Europa.

In conclusione, l'indagine mira a condurre una verifica sui maggiori scenari di crisi del Mediterraneo e sull'azione internazionale che l'Italia può dispiegare per articolare una risposta coerente della Comunità internazionale di fronte alle nuove minacce globali ed alle sfide regionali.

L'attività d'indagine si articolerà principalmente in audizioni di soggetti rilevanti ai fini dei temi trattati e, ove necessario, in sopralluoghi al di fuori della sede parlamentare di cui sarà di volta in volta richiesta l'autorizzazione al Presidente della Camera.

Termine dell'indagine:

31 dicembre 2019

Soggetti da audire:

Ministri e rappresentanti del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e del Ministero della Difesa;

rappresentanti di Organizzazioni internazionali e regionali;

rappresentanti diplomatici italiani ed esteri;

esponenti della società civile;

analisti ed esperti.

ALLEGATO 3

Indagine conoscitiva sull'azione internazionale dell'Italia per l'attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile: l'efficacia del quadro normativo nazionale e del sistema italiano di cooperazione.**PROGRAMMA DELL'INDAGINE CONOSCITIVA**

L'indagine conoscitiva intende mettere a fuoco il contributo del nostro Paese alla realizzazione degli Obiettivi dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, adottata all'unanimità il 25 settembre 2015 dalle Nazioni Unite ed entrata in vigore il 1° gennaio 2016.

L'Agenda è essenzialmente un piano d'azione globale, della durata di quindici anni, finalizzato a porre fine alla povertà, a ridurre le disuguaglianze e a proteggere l'ambiente, mediante il perseguimento di 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, a loro volta articolati in 169 *target* attuativi che, pur presentando evidenti analogie con gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio, ne operano un allargamento estendendo l'Agenda 2030 dal solo pilastro sociale ad altri due pilastri economico ed ambientale.

In continuità con le risultanze delle indagini conoscitive promosse da questa Commissione nelle due precedenti legislature, che si sono avvalse dell'ampia attività istruttoria svolta da comitati permanenti istituiti *ad hoc*, l'indagine intende promuovere una puntuale verifica dell'adequazione e dell'efficacia degli strumenti normativi, con riferimento alla riforma della legge 26 febbraio 1987, n. 49, realizzata con la legge n. 11 agosto 2014, n. 125, delle risorse organizzative e finanziarie poste a disposizione dall'Italia per l'attuazione degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, monitorando al tempo stesso, a cinque anni dalla riforma del settore, la funzionalità del sistema italiano di coope-

razione allo sviluppo, che trova nell'Agenda 2030 il suo orizzonte di riferimento.

È, altresì, finalità dell'indagine valutare iniziative, aspetti finanziari ed eventuali rapporti con istituzioni internazionali utili a qualificare la posizione dell'Italia sulle diverse questioni globali e a individuare le modalità più opportune per dare maggiore visibilità, soprattutto nelle sedi europee, all'impegno italiano per la realizzazione dell'Agenda 2030.

L'attività d'indagine si articolerà principalmente in audizioni di soggetti rilevanti ai fini dei temi trattati e, ove necessario, in sopralluoghi al di fuori della sede parlamentare, di cui sarà di volta in volta richiesta l'autorizzazione alla Presidenza della Camera.

Termine dell'indagine:

31 dicembre 2019

Soggetti da audire:

Ministro, sottosegretari e dirigenti del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

rappresentanti di Organizzazioni internazionali e regionali;

rappresentanti di Istituzioni finanziarie internazionali;

rappresentanti diplomatici italiani ed esteri;

rappresentanti della società civile;

esponenti del settore privato;

accademici ed esperti.

ALLEGATO 4

Indagine conoscitiva sull'impegno dell'Italia nella Comunità internazionale per la promozione e tutela dei diritti umani e contro le discriminazioni.**PROGRAMMA DELL'INDAGINE CONOSCITIVA**

A settant'anni dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo il *corpus* del diritto internazionale umanitario appare bisognoso di uno sforzo attuativo nuovo da parte della Comunità internazionale, soprattutto per quanto concerne la difesa dei diritti delle minoranze nelle maggiori aree di crisi in tutto il mondo.

Questa esigenza appare irrinunciabile per un Paese come l'Italia che identifica nella tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali una delle proprie linee-guida di politica estera.

L'azione del nostro Paese a tutela dei diritti umani nel mondo si caratterizza per una particolare attenzione a grandi problematiche umanitarie del nostro tempo: dalla campagna per la moratoria universale della pena di morte alla promozione dei diritti delle donne e dei minori, dalla tutela della libertà religiosa alla promozione dei diritti delle minoranze di genere.

Allo stesso tempo, l'Italia è impegnata rispetto a una pluralità di ulteriori iniziative promosse dalla Comunità internazionale in materia di protezione e promozione dei diritti umani in linea con gli obblighi assunti a livello internazionale in tema di salvaguardia dei diritti civili, politici, economici, sociali e culturali.

La violazione del diritto umanitario, dei rifugiati e dei migranti, le varie forme di schiavitù e di traffico degli esseri umani nell'area del « Mediterraneo allargato », le gravi persecuzioni a danno delle minoranze cristiane presenti nei Paesi a maggioranza islamica costituiranno altrettanti ambiti di approfondimento.

A questo proposito l'indagine intende partire dalla consapevolezza che la protezione delle minoranze etniche e religiose rappresenta un importante strumento per la promozione della pace e della stabilità internazionale. Ciò è ancora più vero in Siria, dove le minoranze religiose ed etniche sono state bersaglio di massacri sistematici da parte del cosiddetto « Stato islamico ».

A fronte delle drammatiche sfide poste alla pacifica convivenza tra gruppi religiosi diversi in numerose parti del mondo, l'indagine intende verificare le modalità con le quali il nostro Paese può contribuire a promuovere una più efficace tutela a livello internazionale dell'esercizio collettivo della libertà di religione, a tutela delle comunità religiose minoritarie.

In prospettiva, la nuova indagine intende avviare una disamina dell'adeguatezza dell'azione di politica estera dell'Italia in materia di promozione dei diritti umani, alla vigilia di un appuntamento di grande rilievo internazionale, quale il rinnovo parziale, nel prossimo autunno, del Consiglio Diritti Umani delle Nazioni Unite, per il quale il nostro Paese ha presentato la propria candidatura per il triennio 2019-2021.

L'attività d'indagine si articolerà principalmente in audizioni di soggetti rilevanti ai fini dei temi trattati e, ove necessario, in sopralluoghi al di fuori della sede parlamentare, di cui sarà di volta in volta richiesta autorizzazione alla Presidenza della Camera.

Termine dell'indagine: 31 dicembre 2019	rappresentanti del Comitato interministeriale sui diritti umani;
Soggetti da audire: Ministro, sottosegretari e dirigenti del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;	rappresentanti diplomatici, italiani ed esteri;
rappresentanti delle competenti Organizzazioni internazionali e regionali (UE, Consiglio d'Europa, OSCE);	rappresentanti di comunità etniche, religiose o minoranze di genere;
	rappresentanti di organizzazioni non governative;
	difensori dei diritti umani;
	accademici, esperti e testimoni qualificati.

ALLEGATO 5

Indagine conoscitiva sulle dinamiche del commercio internazionale e l'interesse nazionale.**PROGRAMMA DELL'INDAGINE CONOSCITIVA**

L'indagine intende concentrarsi sulle principali dinamiche del commercio internazionale a quasi venticinque anni dall'istituzione dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), promuovendo una valutazione sulla funzionalità di un'organizzazione subentrata nel ruolo precedentemente detenuto dal GATT (*General Agreement on Tariffs and Trade*) con l'obiettivo di abolire o ridurre le barriere tariffarie al commercio internazionale con riferimento non solo ai beni commerciali, ma anche ai servizi e alle proprietà intellettuali.

L'OMC è infatti divenuta operativa il 1° gennaio 1995 allo scopo di promuovere i negoziati commerciali multilaterali fra Stati membri e supervisionare l'implementazione degli accordi raggiunti. Oggi vi aderiscono oltre 160 Stati che rappresentano il 95 per cento del commercio mondiale di beni e servizi.

Le relazioni economiche internazionali attraversano oggi una fase di grande tensione, innescata dalle politiche commerciali aggressive annunciate, e in parte già adottate, dagli Stati Uniti. I Paesi colpiti da queste misure stanno preparando ritorsioni analoghe e il mondo appare – per la prima volta dopo parecchi decenni – sull'orlo di una guerra commerciale, che segnerebbe la fine della lunga fase di collaborazione con cui la Comunità internazionale ha costruito, dalla metà del Novecento, le basi politiche del processo di globalizzazione.

Nel campo delle politiche commerciali, al ritorno del protezionismo si contrappone la determinazione con cui l'Unione europea ed altre grandi potenze commerciali – come il Giappone – continuano a

negoziare e concludere accordi di liberalizzazione degli scambi e degli investimenti, che si estendono a un numero crescente di ambiti politici, man mano che emerge la consapevolezza dei limiti delle politiche nazionali e locali per affrontare problemi di scala globale. Va inoltre presa in considerazione l'incidenza strategica di grandi iniziative volte a favorire l'infrastrutturazione e gli scambi commerciali come la *Belt and road initiative* intercontinentali, promossa dalla Cina.

La maggiore mobilità internazionale delle persone, dei capitali, delle merci e dei servizi, resa possibile dalla globalizzazione, è stata una delle cause principali di questi cambiamenti, che si sono tradotti in un calo senza precedenti nel numero di persone al di sotto della soglia della povertà.

Questo risultato straordinario, tuttavia, è conseguito unitamente ad un approfondimento degli squilibri nella distribuzione della ricchezza, del reddito e delle opportunità di lavoro e promozione sociale all'interno dei Paesi.

Ciò ha determinato una « crisi d'identità » dell'Organizzazione internazionale che ha maggiormente incarnato la prima fase del processo di globalizzazione, l'OMC: una crisi che deve essere inquadrata nel contesto più ampio del processo di ripensamento dell'intera architettura finanziaria internazionale, fortemente sollecitata dai nuovi protagonisti dell'economia mondiale, come gli Stati BRICS (Brasile, Russia, India, Cina, Sudafrica), fortemente critici nei riguardi dell'assetto finanziario internazionale delineato dagli accordi di Bretton Woods.

L'attuale fase di stallo dell'OMC è stata confermata dagli esiti dell'XI Conferenza ministeriale dell'OMC svoltasi a Buenos Aires dal 10 al 13 dicembre 2017 che ha fatto registrare esiti negoziali piuttosto limitati, confermando l'esistenza di due visioni contrapposte: da un lato i Paesi avanzati, che credono in un rafforzamento del sistema di regole dell'OMC, da estendere anche alle cosiddetti *new issues*, tra cui il commercio elettronico, dall'altro i Paesi in via di sviluppo che lo considerano come una costrizione alle loro politiche di sviluppo e continuano a sostenere unicamente la discussione dell'Agenda di Doha.

Un primo *focus* tematico dell'indagine sarà pertanto costituito dalla verifica delle ricadute indotte dai grandi accordi di liberalizzazione degli scambi internazionali, promossi in ambito OMC, non solo sul piano della maggiore concorrenzialità tra le imprese dei diversi Stati, ma anche sul piano delle condizioni di lavoro, della localizzazione delle attività produttive e degli standard ambientali.

Un secondo ambito d'approfondimento riguarderà l'impatto degli accordi commerciali sottoscritti su scala regionale e la loro eventuale esposizione al rischio che gruppi di potere economico organizzati e concentrati riescano a far prevalere i propri interessi settoriali rispetto a quelli più generali dei Paesi coinvolti nel negoziato.

Inoltre, l'indagine è intesa ad acquisire elementi di valutazione circa l'efficacia dell'assetto negoziale dell'UE nella tutela degli interessi nazionali, in relazione ai margini d'intervento comunque a disposizione di ciascuno Stato membro.

L'attività d'indagine si articolerà principalmente in audizioni di soggetti rilevanti ai fini dei temi trattati e, ove necessario, in sopralluoghi al di fuori della sede parlamentare di cui sarà di volta in volta richiesta l'autorizzazione alla Presidenza della Camera.

Termine dell'indagine:

31 dicembre 2019.

Soggetti da audire:

rappresentanti dei Dicasteri competenti;

rappresentanti diplomatici presso le Organizzazioni internazionali;

rappresentanti dell'OMC, delle ulteriori Agenzie delle Nazioni Unite e dell'Unione europea;

rappresentanti di Istituzioni finanziarie internazionali;

rappresentanti di camere di commercio all'estero;

rappresentanti di categorie economiche e sociali;

accademici ed esperti;

esponenti di organizzazioni non governative.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	37
---------------------------------------------------------------------	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 6 settembre 2018.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
16.15 alle 16.20.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-00380 Muroni: Rischi per la salute dei cittadini e per l'ambiente conseguenti al conferimento di rifiuti nell'impianto di trattamento meccanico biologico del quartiere Salario a Roma	38
ALLEGATO 1 (Testo dell'interrogazione)	41
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	42
5-00381 D'Ippolito: Adozione di iniziative legislative in materia di trattamento dei rifiuti.	
5-00382 Trancassini: Adozione di iniziative legislative in materia di trattamento dei rifiuti	39
ALLEGATO 3 (Testo dell'interrogazione)	43
ALLEGATO 4 (Testo dell'interrogazione)	44
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	45
5-00383 Labriola: Contenuti della relazione sull'Ilva e sul piano ambientale presentata da ArcelorMittal	40
ALLEGATO 6 (Testo dell'interrogazione)	46
ALLEGATO 7 (Testo della risposta)	47
5-00384 Braga: Iniziative intraprese a seguito della piena del torrente Raganello nel Parco Nazionale del Pollino ed eventuali misure per rafforzare i controlli nell'Ente Parco ...	40
ALLEGATO 8 (Testo dell'interrogazione)	48
ALLEGATO 9 (Testo della risposta)	49

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 6 settembre 2018. — Presidenza del vicepresidente Patrizia TERZONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e per tutela del territorio e del mare, Salvatore Micillo.

La seduta comincia alle 11.

Patrizia TERZONI, *presidente*, avverte che la pubblicità della seduta sarà assicurata – ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del Regolamento e la prassi applicativa dei pareri della Giunta del Regolamento del 14 luglio 2004 e 26 giugno 2013 –

anche attraverso l'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la *web-tv* della Camera dei Deputati. Ne dispone, pertanto, l'attivazione.

5-00380 Muroni: Rischi per la salute dei cittadini e per l'ambiente conseguenti al conferimento di rifiuti nell'impianto di trattamento meccanico biologico del quartiere Salario a Roma.

Rossella MURONI (LeU) illustra l'interrogazione in titolo (*vedi allegato 1*), sottolineando che quello che può apparire un episodio localizzato rappresenta invece il segnale di un problema ben più grande. In

particolare, esprime una forte preoccupazione per la tenuta delle attività produttive e per il valore economico delle abitazioni ivi ubicate, oltre che naturalmente per la salute dei cittadini dell'area su cui insiste l'impianto di trattamento meccanico biologico del quartiere Salaria di Roma, in primo luogo dei bambini costretti a rimanere all'interno degli edifici scolastici per la insalubrità delle aree esterne agli stessi.

Il sottosegretario Salvatore MICILLO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Rossella MURONI (LeU), replicando, ribadisce la propria preoccupazione per la tenuta sociale dell'area citata, in relazione alla attuale gestione dei rifiuti. Osserva che episodi come quelli citati nell'interrogazione mettono profondamente in crisi la fiducia dei cittadini e incidono assai negativamente sulla loro partecipazione attiva alla differenziazione dei rifiuti. Auspica che il gruppo di lavoro tecnico istituito presso il Ministero dell'ambiente, cui fa riferimento il rappresentante del Governo nella risposta, possa dedicare particolare attenzione all'impianto di trattamento meccanico biologico del quartiere Salaria di Roma, affinché i cittadini possano beneficiare dei vantaggi conseguenti alla corretta gestione dei rifiuti e non esserne vittime. Invita, pertanto il Ministero, nell'ambito delle proprie competenze, a vigilare sul corretto funzionamento della gestione dei rifiuti nella capitale, al fine di prevenire episodi simili a quelli oggetto dell'atto di sindacato ispettivo a sua firma.

5-00381 D'Ippolito: Adozione di iniziative legislative in materia di trattamento dei rifiuti.

5-00382 Trancassini: Adozione di iniziative legislative in materia di trattamento dei rifiuti.

Patrizia TERZONI, *presidente*, avverte che le interrogazioni 5-00381 D'Ippolito (*vedi allegato 3*) e 5-00382 Trancassini

(*vedi allegato 4*), vertendo su identica materia, saranno svolte congiuntamente.

Giuseppe D'IPPOLITO (M5S) illustra l'interrogazione a sua prima firma, manifestando apprezzamento per la proposta del Ministro Costa di impugnativa della legge regionale Marche sull'incenerimento dei rifiuti.

Paolo TRANCASSINI (FdI) illustra l'interrogazione a sua prima firma sottolineando in particolare l'esigenza che il rappresentante del Governo espliciti quale sia la strategia sottesa alle future iniziative legislative sul trattamento dei rifiuti preannunciate dal Ministro Costa.

Il sottosegretario Salvatore MICILLO risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Giuseppe D'IPPOLITO (M5S) si dichiara pienamente soddisfatto della risposta resa dal sottosegretario che, senza addentrarsi in complicate questioni di conformità della normativa nazionale a quella comunitaria, fa riferimento al cuore della questione, ovvero al superamento dell'incenerimento dei rifiuti e alla creazione di una raccolta differenziata di qualità, attraverso il riutilizzo e il riciclaggio, nell'ambito dell'economia circolare. Al riguardo, auspica che siano intraprese iniziative legislative tempestive, di natura parlamentare o governativa, tra le quali ultime ritiene fondamentale l'abrogazione del DPCM del 2016, attuativo dell'articolo 35 del decreto-legge « sblocca-Italia », che costituirebbe un primo importante segnale nella direzione indicata dal Governo.

Paolo TRANCASSINI (FdI) si dichiara del tutto insoddisfatto della risposta resa dal rappresentante del Governo, che di fatto ribadisce quanto già noto senza chiarire quale strategia il Ministro intenda adottare per superare le criticità poste dal decreto-legge « sblocca Italia » in materia di rifiuti. Evidenziando come l'affermazione di piena responsabilità del Ministro in materia di gestione integrata dei rifiuti,

cui ha fatto riferimento il rappresentante del Governo nella risposta, contraddice quanto affermato nella risposta all'interrogazione precedentemente svolta della collega Muroni, auspica che vengano prontamente intraprese iniziative efficaci volte a contrastare il cattivo andamento della attuale gestione dei rifiuti, anche nella capitale, la cui situazione di degrado è sotto gli occhi di tutti.

5-00383 Labriola: Contenuti della relazione sull'Ilva e sul piano ambientale presentata da ArcelorMittal.

Vincenza LABRIOLA (FI) sottolinea la delicatezza della questione oggetto della propria interrogazione (*vedi allegato 6*), stanti gli incontri che ILVA sta svolgendo in questi giorni con i sindacati per pervenire ad un accordo sul futuro dell'azienda. Sottolinea i fortissimi problemi sanitari e ambientali dell'area di Taranto e ritiene indispensabile comprendere quali temi il ministro Costa abbia evidenziato al Ministro Di Maio relativamente alla relazione su ILVA e al relativo piano ambientale.

Il sottosegretario Salvatore MICILLO risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Vincenza LABRIOLA (FI) si dichiara insoddisfatta della risposta, giudicandola di fatto una « non risposta » che contravviene al principio di trasparenza tanto invocato dal Governo in carica. Pur consapevole che la trattativa è in corso e che pertanto le risultanze definitive non possono essere al momento rese note, ritiene che il Governo dovrebbe responsabilmente informare il Parlamento sulle proprie intenzioni, avendo il Ministro Costa assunto al riguardo posizioni contraddittorie. Ricorda che ILVA occupa una porzione di territorio tre volte più grande di quella della città di Taranto, rappresenta l'impresa più grande e più inquinante d'Europa e pertanto giudica indispensabile che si cominci a procedere sulla questione in termini di piena trasparenza.

5-00384 Braga: Iniziative intraprese a seguito della piena del torrente Raganello nel Parco Nazionale del Pollino ed eventuali misure per rafforzare i controlli nell'Ente Parco.

Chiara BRAGA (PD) illustra l'interrogazione in titolo (*vedi allegato 8*), sottolineando come sull'area del Pollino una larga parte dell'economia del territorio si è costruita intorno all'Ente Parco e sarebbe pertanto auspicabile supportarla, affinché non si disperda un così importante valore.

Il sottosegretario Salvatore MICILLO risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 9*).

Chiara BRAGA (PD), replicando, esprime apprezzamento per la sollecita risposta dell'Ente Parco, che ha inviato al Ministero dell'ambiente la documentazione richiesta nonché tutti gli elementi necessari ad indagare le cause della tragedia occorsa nel mese di agosto. Giudica indispensabile che il Governo attui misure di sostegno all'Ente Parco e, in particolare, invita il sottosegretario a valutare una modifica della legge 394 del 1991 che disciplina le aree protette, modifica richiesta dall'Ente Parco del Pollino e largamente condivisa come evidenziato dal dibattito parlamentare che si è svolto sul tema nella scorsa legislatura, finalizzata a prevedere un adeguato e specifico percorso formativo per le guide che lavorano in aree di particolare fragilità ambientale. Auspica, altresì, che nella futura prossima legge di bilancio il Governo preveda misure di sostegno all'Ente Parco del Pollino, volte ad evitare che l'episodio citato nell'interrogazione possa pregiudicare il percorso avviato da tempo verso la piena fruizione degli ambienti naturali da parte dei cittadini.

Patrizia TERZONI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 11.30.

ALLEGATO 1

5-00380 Muroli: Rischi per la salute dei cittadini e per l'ambiente conseguenti al conferimento di rifiuti nell'impianto di trattamento meccanico biologico del quartiere Salario a Roma.**TESTO DELL'INTERROGAZIONE**

MURONI. — *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* — Per sapere — premesso che:

il treno che da tre mesi stazionava a Villa Spada, Roma, con 700 tonnellate di rifiuti ed era destinato ad arrivare in Germania con il suo carico di rifiuti indifferenziati ha effettuato un viaggio molto più breve, visto che la stazione d'arrivo è stata il contestato impianto di trattamento meccanico biologico di Salario;

la decisione di trasferire nel TMB il carico di rifiuti, era trapelata nella giornata di sabato 11 agosto. Legambiente, a seguito di questa decisione, ha dichiarato « Spostare quei rifiuti di cinquanta metri non vuol dire risolvere il problema, ma aumentarne un altro con ulteriore conferma che a Roma un ciclo dei rifiuti non c'è »;

il presidente del Municipio III ha commentato questa decisione così: « Nel 2016 al Salario si lavoravano in media circa 300 t/giorno, nel 2017 si è passati a oltre 520 t/g, un incremento insostenibile e colpevole, perché avviene a fronte di un calo della quantità di rifiuto indifferenziato (-26.300 t) ». « *RomaToday* » il 12 agosto 2018;

si evidenzia che i rifiuti, oramai tutti trasferiti nel TMB, sono di una tale entità da mettere in crisi la capienza dell'im-

pianto. Come testimoniato da un video diffuso da Fp Cgil Roma e Lazio, i mezzi dell'Ama conferiscono i rifiuti nel piazzale, non all'interno del TMB. « *ROMATODAY* » il 12 agosto 2018;

del tutto inefficaci le misure per l'abbattimento degli odori che AMA sta adottando nell'impianto: quel quadrante del Municipio III soffoca nel fetore forte e incessante, sprigionato a poche centinaia di metri da case, uffici e scuole, che dal 2011 rende la vita dei residenti davvero difficile. I quartieri più colpiti sono quelli di Fidene, Settebagni, Villa Spada, Serpentara, Casale Nei, Porta di Roma e Colle Salario;

i residenti di questi quartieri lamentano problemi agli occhi e alla vie respiratorie, problematiche che potrebbero colpire drammaticamente anche i bambini che frequentano l'asilo nido di via Cortona, situata a poca distanza dall'impianto TMB —:

se corrisponda al vero quanto esposto in premessa e, in caso affermativo, se non intenda avviare urgentemente, nell'ambito delle proprie competenze, un'azione di monitoraggio per verificare se nell'area insistano eventuali pericoli per la salute dei cittadini e l'ambiente, adottando ogni possibile iniziativa al riguardo.

(5-00380)

ALLEGATO 2

5-00380 Muroli: Rischi per la salute dei cittadini e per l'ambiente conseguenti al conferimento di rifiuti nell'impianto di trattamento meccanico biologico del quartiere Salaria a Roma.

TESTO DELLA RISPOSTA

Il treno e il carico di rifiuti dell'interrogazione in essere fa parte del contratto stipulato da AMA con ENKI per il trasferimento fuori regione di un quantitativo di rifiuti indifferenziati raccolto da AMA. L'accordo tra AMA ed ENKI è successivo al 2013 ed è stato reso necessario dalla impossibilità di conferimenti all'interno del territorio della Regione Lazio. Il quantitativo dell'accordo tra l'azienda partecipata di Roma Capitale ed ENKI soddisfa meno del 5 per cento del fabbisogno di AMA ma, ad ora, è comunque necessario per dare completezza al ciclo dei rifiuti della regione Lazio che – dopo la giusta chiusura della discarica di Malagrotta – non ha ancora fornito una soluzione

impiantistica adeguata alle esigenze dell'intera Regione ed, in particolare, della Capitale. Non a caso l'attuale piano regionale dei rifiuti è antecedente alla chiusura della suddetta discarica ed ancora in attesa di un aggiornamento.

Per questo motivo il Ministero in accordo con l'amministrazione di Roma Capitale ha varato una cabina di regia atta a trovare soluzioni in attesa che venga quanto prima realizzato un Piano Regionale dei Rifiuti fermo, come detto, al 2012. Tale piano dovrà tenere conto del Piano industriale di Ama e del Piano per i Materiali Post Consumo deliberato da Roma Capitale nel primo semestre del 2017.

ALLEGATO 3

5-00381 D'Ippolito: Adozione di iniziative legislative in materia di trattamento dei rifiuti.**TESTO DELL'INTERROGAZIONE**

D'IPPOLITO, DAGA, DEIANA, FEDERICO, ILARIA FONTANA, LICATINI, ALBERTO MANCA, ROSPI, RICCIARDI, TERZONI, TRAVERSI, VARRICA, VIANELLO, VIGNAROLI e ZOLEZZI. — *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* — Per sapere — premesso che:

con l'ordinanza n. 4574/2018, su ricorso di numerosi comitati e associazioni, il TAR Lazio ha rimesso due questioni pregiudiziali alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, con riferimento all'articolo 35 del cosiddetto « Decreto Sblocca Italia », decreto-legge n. 133 del 2014, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 2016 sulla termovalorizzazione dei rifiuti, esprimendo dubbi sulla conformità della predetta disposizione alla normativa comunitaria, senza sospenderne l'efficacia;

il TAR richiama la Comunicazione COM(2017)/34 della Commissione europea sulla termovalorizzazione ove è riportato che «tassi così elevati di incenerimento non sono coerenti con obiettivi di riciclaggio più ambiziosi» e che sia indicato nell'ambito delle misure nazionali consentite a ciascuno Stato membro, di «abolire gradualmente i regimi di sostegno per l'incenerimento dei rifiuti e, se del caso, reindirizzare gli aiuti verso processi che occupano posti più alti nella gerarchia dei rifiuti» ovvero «introdurre una moratoria sui nuovi impianti e smantellare quelli più vecchi e meno efficienti.»;

il Tar ha, altresì, rilevato che dalla relazione difensiva dell'amministrazione emerge una generica posizione a difesa

della conformità del dettato normativo alla competenza statale e alla direttiva 2008/98/CE per quanto riguarda l'ottimizzazione e il potenziamento delle infrastrutture di incenerimento con recupero energetico, ritenuto genericamente rispettoso del principio della « gerarchia dei rifiuti »;

il TAR Lazio rileva, inoltre, come tutte le norme rinviate appaiono contrastare con la gerarchia d'intervento comunitario in materia di rifiuti che vede riduzione, recupero di materia e riciclo come interventi prioritari rispetto all'incenerimento di rifiuti e che l'ordinanza di rimessione crea una situazione d'incertezza legislativa e potrebbe produrre l'anomalo e indesiderato effetto di accelerare le richieste di autorizzazione per la realizzazione/completamento di nuovi inceneritori, sfruttando il periodo, presumibilmente non breve, entro il quale dovrà pronunciarsi la Corte del Lussemburgo —:

se il Governo non ritenga necessario adottare iniziative normative urgenti per l'abrogazione dell'articolo 35 della legge n. 164 del 2014, al fine di evitare che il nostro Paese incorra in un'ennesima condanna da parte della Corte di giustizia dell'Unione europea, emanando in subordine un provvedimento urgente di moratoria della vigenza dell'articolo 35 della legge n. 164 del 2014 e, in ogni caso, disponendo l'abrogazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 2016, in attesa del pronunciamento della Corte di Giustizia dell'Unione europea. (5-00381)

ALLEGATO 4

5-00382 Trancassini: Adozione di iniziative legislative in materia di trattamento dei rifiuti.**TESTO DELL'INTERROGAZIONE**

TRANCASSINI, BUTTI e FOTI. — *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* — Per sapere — premesso che:

presso la Commissione Ambiente del Senato della Repubblica, nella seduta del 10 luglio 2018, il Ministro interrogato, affermava che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 agosto 2016, attuativo del comma 1, dell'articolo 35 del decreto-legge n. 133 del 2014, disciplina un segmento del ciclo dei rifiuti che, insieme al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 marzo 2016, attuativo invece del comma 2 del medesimo articolo, ed a diversi altri provvedimenti normativi già emanati o di futura emanazione, concorrono a definire la complessiva strategia dello Stato italiano;

« Tale strategia è rivolta a ridurre la dipendenza delle pianificazioni del sistema di gestione dei rifiuti dalla logica delle discariche (...) », in primo luogo attraverso la prevenzione, il riutilizzo, il riciclaggio, ed il recupero di materia (...), ed in secondo luogo anche attraverso il recupero energetico laddove le prime azioni non siano economicamente e tecnicamente sostenibili, in particolare proprio sui rifiuti di scarto che residuano dalle operazioni di trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati;

nei giorni scorsi, il predetto Ministro ha testualmente affermato: « È necessario modificare l'articolo 35 dello Sblocca Italia sugli inceneritori proprio per riaffermare il principio di prossimità di gestione dei rifiuti, per renderlo virtuoso ». Ed ancora: « Se modifichiamo l'articolo 35 indichiamo un percorso virtuoso sulla gestione dei rifiuti, spingendo sulla differenziata e sul riciclo dei rifiuti » —:

quali modifiche intenda proporre il Ministro interrogato all'articolo 35 della legge 11 novembre 2014, n. 164, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 11 settembre 2014, n. 133 (detto anche « Sblocca Italia »), e — in particolare — se le stesse riguardino la modifica del comma 6, con l'introduzione del divieto di trattamento dei rifiuti urbani negli impianti di incenerimento ubicati al di fuori dei confini regionali in cui detti rifiuti sono prodotti, oppure se si siano state impartite disposizioni ai competenti uffici per predisporre una modifica legislativa volta all'abrogazione del predetto articolo, la qualcosa risulterebbe contraddittoria rispetto alle summenzionate dichiarazioni rese dal Ministro interrogato.

(5-00382)

ALLEGATO 5

5-00381 D'Ippolito: Adozione di iniziative legislative in materia di trattamento dei rifiuti.

5-00382 Trancassini: Adozione di iniziative legislative in materia di trattamento dei rifiuti.

TESTO DELLA RISPOSTA

In merito alle questioni poste dagli Onorevoli interroganti, poiché vertenti, sulla medesima tematica, si fornisce un'unica risposta.

Occorre evidenziare in linea generale che gli articoli della Direttiva 2008/98/CE non ostano ad una normativa interna primaria e alla sua correlata normativa secondaria di attuazione – quali l'articolo 35, comma 1, del decreto-legge n. 133 del 2014 e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 2016 – che qualificano solo gli impianti di incenerimento ivi considerati quali infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale, allo scopo di superare e prevenire ulteriori procedure di infrazione per mancata attuazione delle norme di settore, oltre che al fine di limitare il conferimento dei rifiuti in discarica. Tale qualificazione ha il precipuo scopo di accelerare le tempistiche di realizzazione di un sistema adeguato di gestione dei

rifiuti, necessario per ottemperare alle condanne pronunciate dalla Corte di Giustizia e senza che venga in alcun modo alterato o violato il principio di gerarchia dei rifiuti.

D'altro canto, le Direttive comunitarie del cosiddetto « pacchetto economia circolare » pongono obiettivi ambiziosi per il riutilizzo, riciclaggio e raccolta differenziata da raggiungere nei prossimi anni.

In tale contesto normativo, al fine di ridurre la produzione dei rifiuti e favorire l'aumento della raccolta differenziata, tenuto conto che attiene allo Stato la competenza in materia di gestione integrata dei rifiuti, il Ministro Costa ha dato disposizione agli uffici legislativi affinché sia modificato l'articolo 35 dello « Sblocca Italia », contro cui tantissimi cittadini e comitati si sono sempre battuti. È arrivato il momento di non puntare più sull'incenerimento ma sulla differenziata di qualità e sull'economia circolare.

ALLEGATO 6

5-00383 Labriola: Contenuti della relazione sull'Ilva e sul piano ambientale presentata da ArcelorMittal.**TESTO DELL'INTERROGAZIONE**

LABRIOLA e CORTELAZZO. — *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* — Per sapere — premesso che:

nei giorni scorsi il Ministro interrogato ha dichiarato di aver consegnato al Ministero dello sviluppo economico la sua relazione sull'Ilva e sul Piano ambientale presentato da ArcelorMittal;

lo stesso Ministro ha dichiarato che la relazione è completa «al 95 per cento», e che ha chiesto ed ottenuto dal Ministero dello sviluppo economico ulteriore documentazione per i dovuti approfondimenti —:

quali siano i contenuti della relazione depositata al Ministero dello sviluppo economico e quali gli ulteriori elementi di approfondimento richiesti. (5-00383)

ALLEGATO 7

5-00383 Labriola: Contenuti della relazione sull'Ilva e sul piano ambientale presentata da ArcelorMittal.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento ai quesiti posti si fa presente quanto segue.

Le questioni per le quali il Ministero dello sviluppo economico ha chiesto l'avviso del Ministero dell'ambiente attengono a due profili fondamentali. Il primo inerisce alla legittimità dell'offerta avanzata dal Gestore con riguardo al piano ambientale nel suo complesso. Il secondo riguarda l'Addendum, contenente proposte migliorative in materia ambientale, al contratto già stipulato e all'ultimo piano ambientale approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del settembre 2017.

Per tale ultimo aspetto, avendo l'Amministrazione tutti gli elementi, è stato reso il parere richiesto nonché avanzate

ulteriori proposte migliorative finalizzate alla possibile massimizzazione degli *standard* ambientali e della tutela della salute dei cittadini.

Con riguardo, invece, al primo quesito inerente la validità dell'offerta presentata dalla cordata aggiudicataria, sono state richieste integrazioni documentali per favorire il parere richiesto. Tale documentazione è pervenuta nella giornata di ieri ed è al vaglio degli uffici competenti.

Considerato che la trattativa è ancora in corso, e quello ambientale è uno dei temi salienti della stessa, ulteriori elementi non potranno che essere forniti all'esito dell'attuale fase.

ALLEGATO 8

5-00384 Braga: Iniziative intraprese a seguito della piena del torrente Raganello nel Parco Nazionale del Pollino ed eventuali misure per rafforzare i controlli nell'Ente Parco.

TESTO DELL'INTERROGAZIONE

BRAGA, DEL BASSO DE CARO, MORASSUT, MORGONI, ORLANDO, PELLICANI e PEZZOPANE. — *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* — Per sapere — premesso che:

in data 20 agosto 2018, 10 persone sono morte travolte da una ondata di piena improvvisa e devastante del torrente « Raganella » nel territorio di Civita in Provincia di Cosenza all'interno del Parco nazionale del Pollino;

l'area in cui si è verificata la tragedia rappresenta una dei luoghi di maggiore bellezza all'interno del Parco del Pollino e sulla cui attrattività quelle comunità hanno costruito una parte importante della loro economia;

le vittime erano impegnate in una escursione e per ore si è temuto che il numero delle vittime potesse essere superiore;

una parte degli escursionisti sorpresi dalla piena del torrente è riuscita a mettersi in salvo su alcuni massi ed è stata recuperata dalla macchina dei soccorsi che si è immediatamente messa in moto, dalla Protezione Civile, al Soccorso Alpino, dai Vigili del Fuoco ai Carabinieri Forestali e Guardia di finanza;

la procura di Castrovillari ha aperto una indagine su quanto accaduto;

per il Capo della Protezione Civile vi sarebbe stata una allerta meteo classificata come « gialla », classificazione che prevede anche esondazioni improvvise;

il Ministro interrogato, recatosi sul luogo della tragedia, ha testualmente affermato: « C'è bisogno, al di là dell'indagine penale, di capire chi doveva fare cosa. È una ricerca della trasparenza, non solo della responsabilità. Il Paese si è stancato di piangere morti. Se poi queste morti sono figlie di negligenza, sciatteria, incapacità, poca professionalità, sono morti che reclamano, che urlano. E noi non possiamo e non vogliamo permettercele »;

si tratta di affermazioni rilevanti pronunciate da un Ministro della Repubblica —:

quali iniziative il Ministro interrogato abbia intrapreso a seguito della tragedia e quali misure abbia assunto o intenda assumere per rafforzare i controlli all'interno dell'Ente Parco, per affrontare, senza indugio, la questione dell'abusivismo nell'ambito del servizio guide e per una più funzionale ed efficiente catena di comando in materia di vigilanza e rispetto degli « alert » meteo. (5-00384)

ALLEGATO 9

5-00384 Braga: Iniziative intraprese a seguito della piena del torrente Raganello nel Parco Nazionale del Pollino ed eventuali misure per rafforzare i controlli nell'Ente Parco.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alla tragedia dello scorso 20 agosto nel Parco del Pollino, il Ministro Costa, recatosi sul luogo il 21 agosto, ha immediatamente richiesto all'Ente Parco di presentare una dettagliata relazione illustrativa concernente l'attività di gestione svolta per la tutela e la fruizione delle Gole del Raganello.

Con nota del 24 agosto 2018, integrata con successiva nota del 27 agosto u.s., il Parco nazionale del Pollino ha trasmesso al Ministro una relazione sull'accaduto.

Successivamente l'Amministrazione, nell'ambito dei poteri di vigilanza sugli enti parco nazionali e di controllo dell'attività dell'ente in merito ai fatti accaduti, ha provveduto all'acquisizione degli atti contabili gestionali richiamati nella predetta relazione predisposta dall'Ente Parco, nonché alla verifica dell'attuazione degli interventi ivi richiamati.

Le operazioni si sono svolte nelle date del 3 e 4 settembre, sugli atti acquisiti ed è allo stato in corso un approfondimento.

Relativamente alla questione sollevata dell'«abusivismo nell'ambito del servizio guide» si evidenzia che la legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di

professioni non organizzate), prevede, all'articolo 1, che l'esercizio delle professioni, non organizzate in ordini o collegi, è libero. Tale attività resta pertanto liberalizzata su tutto il territorio nazionale. Ad ogni modo, l'Ente Parco ha fatto presente di aver provveduto a rilasciare, all'esito di corsi di formazione, il titolo di «Guida Ufficiale ed esclusiva» ai soggetti di cui all'elenco pubblicato anche sul sito ufficiale del medesimo Ente.

Per quanto concerne, infine, il sistema delle allerte meteo, si deve evidenziare che destinatari dei messaggi di allertamento sono le amministrazioni comunali a cui compete di assumere tutti gli eventuali livelli di allerta e di attivazione delle corrispettive fasi operative previste dalla propria pianificazione di emergenza, come espressamente indica il messaggio trasmesso dalla protezione civile.

Quanto riferito testimonia che il Ministero dell'ambiente sta riservando la massima attenzione sul grave incidente verificatosi, anche compiendo gli opportuni approfondimenti finalizzati ad individuare le misure da adottare nell'esercizio delle proprie competenze.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 91/2018: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 1117 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e V) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	50
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	60

SEDE REFERENTE:

Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in materia di disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali. C. 1 Iniziativa popolare, C. 457 Saltamartini, C. 470 Benamati, C. 526 Crippa, C. 587 Consiglio Regionale delle Marche (<i>Esame e rinvio</i>)	51
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	59

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 6 settembre 2018. — Presidenza della presidente Barbara SALTAMARTINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Dario Galli.

La seduta comincia alle 11.10.

DL 91/2018: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

C. 1117 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite I e V).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 5 settembre 2018.

Andrea GIARRIZZO (M5S), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Sara MORETTO (PD) preannuncia il voto contrario del gruppo del Partito Democratico sulla proposta di parere del relatore per due motivi. Il primo è l'assenza nella proposta di parere di un accenno critico alla proroga, inserita dal Senato, dei termini relativi alla cessazione del regime di maggior tutela nel campo energetico. Il suo gruppo non ha niente da eccepire sulla proroga in sé, ma ritiene che la stessa dovesse essere accompagnata da un'indicazione precisa del percorso da seguire in futuro e delle modalità di garanzie da assicurare agli utenti. Sarebbe stata quindi necessaria la maggior chiarezza possibile per evitare l'anno prossimo di dover ricorrere ad un'ulteriore proroga di termini.

Il secondo motivo della contrarietà del suo gruppo riguarda un aspetto che non è di diretta competenza della X Commissione, ma che lo è indirettamente, in quanto rilevante per le attività delle imprese. Si tratta della sospensione del

bando e dei relativi fondi a favore di 300 comuni per la riqualificazione delle periferie. Si tratta di fondi che in alcuni casi peraltro sono già stati investiti dai Comuni e che danneggiano le imprese, togliendo loro una rilevante occasione di crescita.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 11.20.

SEDE REFERENTE

Giovedì 6 settembre 2018. — Presidenza della presidente Barbara SALTAMARTINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Dario Galli.

La seduta comincia alle 11.20.

Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in materia di disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali. C. 1 Iniziativa popolare, C. 457 Saltamartini, C. 470 Benamati, C. 526 Crippa, C. 587 Consiglio Regionale delle Marche.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dei provvedimenti.

Andrea DARA (Lega), *relatore*, espone in sintesi i contenuti dei provvedimenti in titolo.

Ricorda che la X Commissione avvia oggi l'esame, in sede referente, delle abinate proposte di legge C. 1 Iniziativa popolare, C. 457 Saltamartini, C. 470 Benamati, C. 526 Crippa, C. 587 Consiglio Regionale delle Marche, recanti modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in materia di disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali. Ricorda, altresì, che nella scorsa legislatura l'As-

semblea della Camera, in data 25 settembre 2014, ha approvato in prima lettura un testo unificato recante disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali. Il provvedimento è stato trasmesso al Senato, dove l'*iter* non si è concluso.

Preliminarmente osserva che il tema al centro dell'esame delle proposte di legge che la X Commissione avvia nella seduta odierna è quello di rimettere in discussione le modifiche apportate nel 2011 dal governo Monti con il decreto-legge n. 201, il cosiddetto decreto «Salva Italia», alla disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali. Tali modifiche hanno stabilito la liberalizzazione del regime di apertura e chiusura degli stessi esercizi commerciali, attraverso l'eliminazione dell'obbligo di chiusura domenicale e festiva. Un elemento di sintesi della maggior parte di tutte le proposte di legge all'esame della Commissione è costituito proprio dal ritenere che la liberalizzazione degli orari degli esercizi commerciali non fosse la soluzione più adeguata per aiutare l'economia italiana e, in particolare, il settore del commercio, a uscire dalla crisi degli ultimi anni, come confermano i dati statistici. Infatti, nonostante l'eliminazione dell'obbligo di chiusura domenicale e festiva, il settore del commercio negli ultimi anni ha subito un forte calo del fatturato, costringendo molti piccoli esercizi, soprattutto nei piccoli centri, a cessare la propria attività. A suo avviso, procedendo su questa via si rischia dunque di perdere una parte rilevante della realtà di molti piccoli centri storici italiani, sacrificata alle logiche commerciali della grande distribuzione. Lo confermano i dati della Confcommercio, secondo i quali tra il 2008 e il 2017, solo nel settore della distribuzione commerciale, sono spariti circa 52.000 negozi e si è altresì registrato un vistoso crollo dell'apertura di nuove attività. Va inoltre tenuto conto di aspetti non aventi carattere economico-finanziario, ma altrettanto rilevanti, quali quelli sociali e culturali. Bisogna a questo proposito chiedersi se si ritiene corretto continuare a svendere le domeniche e le festività al consumismo visitando i centri commer-

ciali, invece di passarle, ad esempio, a giocare con i propri figli oppure visitando città d'arte e musei. Ritiene che in questo caso lo Stato abbia la possibilità di incidere sul modello di società che si vuole per il Paese. A suo avviso, inoltre, il compito che aspetta la X Commissione è quello di fare una sintesi e di fornire delle risposte alle molte perplessità su questo tema avanzate dalle varie forze politiche, da associazioni di categoria e rappresentanze sindacali.

Passando allo specifico esame delle proposte di legge, desidera prima di tutto ripercorrere sinteticamente lo sviluppo del quadro normativo vigente nel quale le medesime proposte di legge si muovono. Il primo riferimento normativo è il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante riforma della disciplina relativa al settore del commercio. Il comma 1 dell'articolo 11 del suddetto decreto attribuisce ai titolari di esercizi di vendita al dettaglio la libertà di determinare gli orari di apertura e di chiusura al pubblico, nel rispetto delle disposizioni dettate in via generale dal medesimo decreto e dei criteri emanati dai comuni, sentite le organizzazioni locali dei consumatori. I commi 2 e 4 dell'articolo 11 dispongono la libertà degli esercenti di restare aperti al pubblico tra le ore 7 e le ore 22 nei giorni feriali, con un limite massimo di apertura giornaliera di tredici ore e con l'obbligo di osservare la chiusura domenicale e festiva e, nei casi previsti dai comuni, la mezza giornata di chiusura infrasettimanale. Ai sensi del comma 5, i comuni sono autorizzati ad individuare giorni e zone del territorio nei quali gli esercenti possono derogare all'obbligo di chiusura domenicale e festiva. L'articolo 12, per i comuni ad economia prevalentemente turistica e per le città d'arte e i loro territori, prevede la libertà degli esercenti di determinare gli orari dei propri negozi anche in deroga agli obblighi di chiusura nei giorni festivi e di riposo infrasettimanale. Si prevede altresì che, nei periodi di maggiore afflusso turistico, le organizzazioni rappresentative delle categorie coinvolte possano definire accordi con i comuni per assicurare all'utenza

idonei livelli di servizio e di informazione. L'articolo 13 esonera dall'applicazione delle sopra indicate norme i seguenti esercizi: le rivendite di generi di monopolio; gli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e ai complessi turistici e alberghieri; gli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime ed aeroportuali; le rivendite di giornali; le gelaterie e gastronomie; le rosticcerie e le pasticcerie; gli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e articoli da giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale, nonché le stazioni di servizio autostradali, qualora le attività di vendita qui previste siano svolte in maniera esclusiva e prevalente, e le sale cinematografiche.

L'impianto normativo del decreto legislativo n. 114 del 1998 è stato implicitamente confermato dall'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che, nel dettare molteplici disposizioni a favore della concorrenza, non ha modificato la disciplina sugli orari. Inoltre il comma 1 del suddetto articolo 3 elimina una serie di limiti e prescrizioni alle attività commerciali in applicazione delle disposizioni dell'ordinamento europeo in materia di tutela della concorrenza e di libera circolazione delle merci e dei servizi, al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché di assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità all'acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettere e) ed m), della Costituzione.

L'articolo 35, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ha introdotto nel citato articolo 3, comma 1 del decreto-legge n. 223 del 2006, la lettera *d-bis*), intesa a liberaliz-

zare, in via sperimentale, gli orari di apertura e chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio situati in località turistiche o città d'arte. La piena liberalizzazione dei giorni e orari di apertura degli esercizi commerciali è stata introdotta, come già detto, dall'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che, con una novella alla citata lettera *d-bis*), elimina qualsiasi vincolo su questo specifico aspetto. All'esito dei suddetti interventi normativi il vigente comma 1, lettera *d-bis*), dell'articolo 3 del decreto-legge n. 223 del 2006, stabilisce che le attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di somministrazione di alimenti e bevande sono svolte senza il limite del rispetto degli orari di apertura e di chiusura, dell'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché di quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio. La norma è direttamente applicativa. Va osservato che l'intervento richiamato non ha operato nei termini di una abrogazione esplicita delle disposizioni con esso incompatibili contenute nel decreto legislativo n. 114 del 1998. Si ricorda inoltre che l'articolo 40 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, ha soppresso il vincolo in materia di chiusura domenicale e festiva per le imprese di panificazione di natura produttiva.

Per quanto riguarda i poteri delle amministrazioni comunali, va ricordato l'articolo 50, comma 7, del Testo unico degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che dispone che il sindaco coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, tra l'altro gli orari degli esercizi commerciali, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.

Sulla disciplina degli orari delle attività commerciali è utile richiamare la giurisprudenza della Corte costituzionale. Va prima di tutto rilevato che, secondo la

Corte, a seguito della modifica del Titolo V della Parte II della Costituzione la materia « commercio » rientra nella competenza esclusiva residuale delle Regioni, ai sensi del quarto comma dell'articolo 117 della Costituzione (ordinanza n. 199 del 2006), e la disciplina degli orari degli esercizi commerciali rientra in tale materia (sentenza n. 350 del 2008). Tuttavia la stessa Corte (sentenza n. 288 del 2010) ha anche rilevato che pertengono alla competenza legislativa esclusiva dello Stato le regole in materia di commercio direttamente afferenti alla tutela della concorrenza nel settore della distribuzione commerciale e volte a garantire condizioni di pari opportunità ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato. Successivamente all'introduzione delle disposizioni di liberalizzazione di cui all'articolo 31 del decreto-legge n. 201 del 2011, la Corte, con la sentenza n. 299 del 2012, ha posto in luce, tra l'altro, che per costante giurisprudenza costituzionale la nozione di concorrenza attribuita alla competenza esclusiva dello Stato comprende sia gli interventi regolatori che a titolo principale incidono sulla concorrenza e sia le misure legislative di promozione, che mirano ad aprire un mercato o a consolidarne l'apertura. La Corte ha altresì chiarito che la materia « tutela della concorrenza », dato il suo carattere finalistico, non è una materia di estensione certa o delimitata, ma è configurabile come trasversale, corrispondente ai mercati di riferimento delle attività economiche incise dall'intervento e in grado di influire anche su materie attribuite alla competenza legislativa, concorrente o residuale, delle regioni. Dalla natura trasversale della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza la Corte ha tratto la conclusione che il titolo competenziale delle Regioni a statuto speciale in materia di commercio non è idoneo ad impedire il pieno esercizio della suddetta competenza statale e che la disciplina statale della concorrenza costituisce un limite alla disciplina che le medesime Regioni possono adottare in altre materie di loro competenza. Con la sentenza 299 del 2012, e con

le successive sentenze nn. 27 e 38 del 2013, la Corte qualifica dunque le norme sulla liberalizzazione degli orari degli esercizi commerciali come norme di tutela della concorrenza e quindi in quanto tali rientranti nella competenza legislativa esclusiva dello Stato e abilitate a disporre, costituendo un limite alla disciplina regionale. In particolare, nella sentenza n. 38 la Corte – nel dichiarare l'incostituzionalità di alcune disposizioni della legge della Provincia autonoma di Bolzano 16 marzo 2012, n. 7 – ha affermato che quanto dispone a livello statale l'articolo 3, comma 1, lettera *d-bis*), del decreto-legge n. 223 del 2006 trova la sua legittimazione ai sensi delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e libera circolazione delle merci e dei servizi. Si tratta, dunque, ad avviso della Corte, di misure coerenti con l'obiettivo di promuovere la concorrenza. L'orientamento della Corte è stato però ulteriormente sviluppato nella sentenza n. 239 del 2016, con la quale la stessa ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di disposizioni della legge della Regione Puglia n. 24 del 2015, incidenti sulla disciplina degli orari degli esercizi commerciali. La Corte ha affermato che le norme regionali sono in contrasto con il divieto assoluto e perentorio di regolazione, disposto dallo Stato nell'ambito della sua competenza esclusiva in materia di tutela della concorrenza. Va tuttavia rilevato che la Corte ha affermato che la totale liberalizzazione degli orari degli esercizi commerciali non costituisce una soluzione imposta dalla Costituzione, sicché il legislatore statale ha la facoltà di rivederla in tutto o in parte, di temperarla o di mitigarla. Tale orientamento è stato confermato dalla recente sentenza n. 98 del 2017 che ha censurato delle disposizioni legislative della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, recanti interventi in materia di orari degli esercizi commerciali. Con le recenti pronunce, la Corte sembra quindi ribadire il principio, peraltro già sancito nella sentenza n. 14 del 2004, secondo il quale la nozione di concorrenza non può essere intesa soltanto in senso statico, ma

anche in un'accezione dinamica, che giustifica misure pubbliche volte a ridurre squilibri, a favorire le condizioni di un sufficiente sviluppo del mercato o ad instaurare assetti concorrenziali: dunque, non solo nel senso della necessaria deregolamentazione, ma anche nel senso di un necessario bilanciamento tra l'interesse a promuovere e a mantenere un mercato concorrenziale aperto ed altri interessi costituzionalmente rilevanti.

Va infine ricordato che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nel corso degli anni, ha effettuato diverse segnalazioni sul tema al Governo e al Parlamento ai sensi degli articoli 21 e 22 della legge n. 287 del 1990. Nello specifico, nel 2013 l'Autorità ha segnalato i numerosi ostacoli rinvenuti a livello regionale e locale alla completa liberalizzazione degli orari di apertura dei negozi disposta dal legislatore nazionale, sottolineando le numerose restrizioni normative rilevate analizzando le diverse leggi regionali in materia. Inoltre, in data 1° luglio 2015, il presidente dell'Autorità, audito nel corso dell'esame in sede referente al Senato sul citato provvedimento approvato in prima lettura dalla Camera, nel richiamare la giurisprudenza della Corte costituzionale sino ad allora consolidatasi, affermava che il disegno di legge in questione, rispetto ad un contesto normativo in cui veniva sancita la piena libertà di determinazione delle modalità di svolgimento dell'attività economica, interveniva a frapporre ostacoli alla liberalizzazione degli orari e delle giornate di apertura degli esercizi commerciali. Il presidente dell'Autorità, infine, rilevava come a suo avviso la strada da percorrere deve andare nel senso di rimuovere gli ostacoli normativi ed amministrativi ancora interposti a livello locale alla liberalizzazione disposta dal legislatore nazionale.

Passa ad esaminare il contenuto delle proposte di legge in esame.

Tutte le proposte intervengono sulle citate disposizioni dell'articolo 3, comma 1, lettera *d-bis*) del decreto-legge n. 223 del 2006, come da ultimo novellate dall'articolo 31 del decreto-legge n. 201 del

2011. Tutte le proposte di legge, sia pure con diverse modalità e gradazioni, intendono introdurre restrizioni alla liberalizzazione degli orari degli esercizi commerciali sancita dalle norme vigenti.

In particolare la proposta di legge di iniziativa popolare C. 1, presentata nel corso della XVII legislatura, composta di un solo articolo, abroga la citata lettera *d-bis*) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto – legge n. 223 del 2006, al fine – come si evince dalla relazione illustrativa – di riconsegnare agli enti territoriali la competenza a regolamentare la disciplina degli orari di apertura, ai sensi di quanto già previsto dal decreto legislativo n. 114 del 1998.

La proposta di legge C. 457 Saltamartini, composta di due articoli, all'articolo 1 abroga anch'essa la citata lettera *d-bis*) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 223 del 2006, ma contestualmente introduce, nel medesimo articolo 3 – con una modifica al comma 4 e l'inserimento di tre nuovi commi da 4-*bis* a 4-quater – la previsione secondo la quale le regioni, d'intesa con gli enti locali e sentito il parere delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, adottano un piano per la regolazione degli orari di apertura e di chiusura degli esercizi commerciali che prevede l'obbligo della chiusura domenicale e festiva dell'esercizio. Nel piano sono individuati i giorni e le zone del territorio nei quali gli esercenti possono derogare all'obbligo di chiusura domenicale e festiva. Tali giorni comprendono le domeniche del mese di dicembre, nonché ulteriori quattro domeniche o festività nel corso degli altri mesi dell'anno. Quanto sopra non si applica ai piccoli esercizi commerciali ubicati nelle località turistiche e nei piccoli comuni montani, nonché alle attività commerciali balneari e alle attività connesse, per i quali l'orario di apertura e chiusura non è soggetto ad alcun obbligo. Le regioni e gli enti locali adeguano le proprie disposizioni legislative e regolamentari ai principi e alle disposizioni qui in esame entro il 31 dicembre 2018. Contestualmente, la proposta di legge C. 457, all'ar-

ticolo 2, abroga integralmente il più volte citato articolo 31 del decreto-legge n. 201 del 2011, compreso, quindi, il comma 2 che dispone che costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio, senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali.

Anche la proposta di legge C. 526 Davide Crippa, composta di due articoli, propone di abrogare integralmente l'articolo 31 del decreto-legge n. 201 del 2011 e, contestualmente – attraverso una novella alla citata lettera *d-bis*) dell'articolo 1 del decreto-legge n. 223 del 2006 – mitiga il principio della liberalizzazione totale degli orari di apertura degli esercizi commerciali stabilendo che esso operi solo per le attività commerciali ubicate nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte. La proposta di legge prevede che per gli esercizi che svolgono attività commerciali ubicati fuori delle predette località, le regioni, d'intesa con gli enti locali e sentito il parere dei comitati locali e delle organizzazioni di categoria, dei lavoratori e dei consumatori, adottano un piano per la regolazione dei giorni di apertura, il quale deve prevedere turni a rotazione per l'apertura degli esercizi medesimi nelle domeniche e negli altri giorni festivi. Il piano deve prevedere, per ogni comune, l'apertura del 25 per cento degli esercizi commerciali per ciascun settore merceologico in ciascuna domenica o giorno festivo, comunque non oltre il massimo annuo di dodici giorni di apertura festiva per ciascun esercizio commerciale. Le regioni e gli enti locali sono obbligati ad adeguare i propri ordinamenti alle disposizioni in esame entro il 31 dicembre 2018. La proposta di legge esclude dall'obbligo di chiusura domenicale o festiva le attività di somministrazione di alimenti e bevande e le specifiche attività indicate nell'articolo 13 del decreto legislativo n. 114 del 1998 sopra richiamato.

La proposta di legge C. 587, d'iniziativa del Consiglio regionale della Marche, com-

posta di due articoli, dispone, al pari della proposte di legge C. 1 e C. 457, l'abrogazione della lettera *d-bis*) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 223 del 2006 e l'introduzione, nel medesimo articolo 3, di un comma *1-bis* che prevede che le attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo n. 114 del 1998, e di somministrazione di alimenti e bevande, sono svolte rispettando gli orari di apertura e chiusura, l'obbligo della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio nonché la facoltà di apertura domenicale e festiva per un massimo di dodici giornate l'anno, escluse, comunque, le seguenti festività: Capodanno, Epifania, Pasqua, Lunedì dell'Angelo, Anniversario della Liberazione, Festa del lavoro, Festa della Repubblica, Ferragosto, Tutti i Santi, Immacolata Concezione, Natale e Santo Stefano. L'articolo 2 della proposta di legge dispone altresì che, ai fini della facoltà di apertura prevista dalle disposizioni di cui all'articolo 1, le regioni dispongono un piano triennale, tenendo in considerazione la vocazione turistica del territorio e le esigenze della clientela rispetto alle diverse categorie merceologiche. I comuni sono tenuti a registrare il regime delle aperture facoltative deciso dai singoli esercenti e a trasmetterlo alle regioni.

La proposta di legge C. 470 Benamati, composta di quattro articoli, riproduce il testo unificato approvato nella scorsa legislatura in prima lettura dall'Assemblea della Camera dei deputati. All'articolo 1, apporta anch'essa, sempre in termini di novella alla lettera *d-bis*) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 223 del 2006, alcune limitazioni alla liberalizzazione della disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali ivi contenuta. Con la novella, la proposta di legge, pur mantenendo il principio generale secondo cui le attività commerciali sono svolte senza dover rispettare orari di apertura o di chiusura, prevede che nei seguenti dodici giorni festivi dell'anno le attività commerciali debbano essere svolte nel rispetto degli orari di apertura e di chiusura domenicale e festiva: il 1° gen-

naio, primo giorno dell'anno; il 6 gennaio, festa dell'Epifania; il 25 aprile, anniversario della Liberazione; la domenica di Pasqua; il giorno di lunedì dopo Pasqua; il 1° maggio, festa del lavoro; il 2 giugno, festa della Repubblica; il 15 agosto, festa dell'Assunzione della beata Vergine Maria; il 1° novembre, festa di Ognissanti; l'8 dicembre, festa dell'Immacolata Concezione; il 25 dicembre, festa di Natale; il 26 dicembre, festa di Santo Stefano. L'articolo 1, contestualmente, con l'inserimento dei commi *1-bis* e *1-ter* al medesimo articolo 3, consente a ciascun esercente l'attività di vendita al dettaglio di derogare all'obbligo di chiusura, fino ad un massimo di sei giorni, individuati liberamente tra i dodici sopra indicati. L'esercente, che vuole avvalersi della potestà di deroga, deve darne comunicazione al comune competente per territorio secondo modalità la cui individuazione è demandata ad un decreto del Ministro dello sviluppo da emanarsi, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge. La proposta di legge, al pari della proposta di legge C. 526, esclude dall'obbligo di chiusura domenicale o festiva le attività di somministrazione di alimenti e bevande e le specifiche attività indicate nel citato articolo 13 del decreto legislativo n. 114 del 1998. Le disposizioni relative all'obbligo di chiusura nei giorni festivi si applicano a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'entrata in vigore del provvedimento. L'articolo 2 consente a ciascun comune, anche in coordinamento con altri comuni contigui, di predisporre accordi territoriali non vincolanti per la definizione degli orari e delle chiusure degli esercizi commerciali, ferme restando le limitazioni dell'articolo 1, con la finalità di assicurare la fruibilità dei servizi commerciali, promuovere l'offerta commerciale e valorizzare zone a più marcata vocazione commerciale. Gli accordi territoriali sono adottati per la prima volta entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento. Per la predisposizione e l'aggiornamento degli ac-

cordi territoriali, i comuni consultano le organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese e dei lavoratori, nonché, prima dell'entrata in vigore dell'accordo, la popolazione residente, anche in forma telematica. Sulla base degli accordi territoriali, i comuni predispongono un documento informativo sugli orari dei servizi destinati ai consumatori e degli esercizi commerciali, esistenti nel rispettivo territorio. Il documento è redatto sulla base delle informazioni rese disponibili dagli operatori, dalle loro organizzazioni di categoria o da altre fonti. Al fine di favorire l'adesione a tali accordi territoriali da parte delle micro, piccole e medie imprese del commercio, come individuate dalla raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/UE del 6 maggio 2003, si prevede che le regioni e i comuni possono stabilire incentivi, anche sotto forma di agevolazioni fiscali relative ai tributi di propria competenza. È demandata alle regioni: la definizione, previa consultazione delle organizzazioni regionali rappresentative delle categorie, dei criteri per l'individuazione di aree ove gli accordi territoriali in materia di orari degli esercizi commerciali possono essere adottati in forma coordinata tra i comuni; la definizione dei criteri generali di determinazione e coordinamento degli orari di apertura al pubblico dei servizi pubblici e privati, degli uffici della pubblica amministrazione, dei pubblici esercizi commerciali e turistici, delle attività culturali e dello spettacolo, dei trasporti.

Le proposte di legge C. 526 e C. 470 prevedono entrambe l'istituzione di un Osservatorio finalizzato a verificare gli effetti della regolazione sulle aperture domenicali e festive. In particolare, l'articolo 2 della proposta di legge C. 526 dispone l'istituzione presso il Ministero dello sviluppo economico, dal 1° gennaio 2019, di un Osservatorio sulle aperture domenicali e festive. L'Osservatorio è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con il compito di verificare gli effetti della regolazione delle aperture domenicali e festive prevista dalle disposizioni della legge. L'osservatorio è

composto da dieci membri, di cui quattro funzionari del Ministero dello sviluppo economico, due rappresentanti delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, due rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative e due rappresentanti delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative. Ai componenti dell'osservatorio non è corrisposto alcun emolumento, compenso o rimborso di spese. La proposta di legge C. 470, all'articolo 2, comma 7, prevede che ciascuna regione possa istituire un Osservatorio sugli effetti dell'attuazione delle nuove disposizioni in materia di orari degli esercizi commerciali, senza nuovi oneri per la finanza pubblica, al quale partecipano, senza percepire compensi di alcun tipo, rappresentanti delle amministrazioni pubbliche regionali e locali competenti, delle imprese e dei lavoratori dei settori interessati e dei consumatori.

La proposta di legge C. 470, all'articolo 3, comma 1, attraverso una novella al citato articolo 50, comma 7 del Testo unico degli enti locali, specifica e amplia i poteri che il medesimo articolo attribuisce al sindaco in materia di esercizi commerciali, precisando che, qualora – per esigenze di sostenibilità ambientale o sociale, di tutela dei beni culturali, di viabilità o di tutela del diritto dei residenti alla sicurezza o al riposo, alle quali non possa altrimenti provvedersi – sia necessario limitare l'afflusso di pubblico in determinate zone del territorio comunale interessate da fenomeni di aggregazione notturna, è rimessa al sindaco la definizione, per un periodo non superiore a tre mesi degli orari di apertura dei pubblici esercizi e delle attività commerciali e artigianali, sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. Il comma 2 del medesimo articolo 3 punisce con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 12.000 euro le violazioni degli obblighi di chiusura degli esercizi commerciali dettati dal comma 1. Alla particolare gravità dell'illecito amministrativo o all'eventuale recidiva – una seconda violazione dello

stesso obbligo in un anno, anche se è intervenuto il pagamento in misura ridotta – consegue la sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio da uno a dieci giorni.

L'articolo 4 della proposta di legge C. 470 istituisce presso il Ministero dello sviluppo economico un Fondo per il sostegno delle microimprese attive nel settore del commercio al dettaglio. Ai fini del finanziamento del Fondo, viene autorizzata una spesa, in parte anche permanente, destinata all'erogazione dei contributi per le spese sostenute per l'ampliamento dell'attività, per la dotazione di strumentazioni nuove, comprese quelle necessarie per i pagamenti tramite moneta elettronica, e di sistemi di sicurezza innovativi, per l'accrescimento dell'efficienza energetica, nonché per l'erogazione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili, di proprietà sia pubblica sia privata, e di contributi per l'acquisizione di servizi. Il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, definisce, con proprio decreto, nei limiti delle risorse iscritte nel Fondo, i requisiti per beneficiare dei contributi in questione ed i criteri per la determinazione della loro entità. Le risorse assegnate sono ripartite tra le regioni e le province autonome ogni anno, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, anche in rapporto alla quota delle risorse messe a disposizione dalle singole regioni e province autonome. Il comma 6 definisce la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni dell'articolo.

Giorgia ANDREUZZA (Lega) sottolinea la delicatezza e la sensibilità del tema che la Commissione si avvia a trattare. Ritiene, quindi, che sarà necessario un approfondito lavoro istruttorio al fine di trovare la soluzione più adeguata. A tale proposito, anticipa a nome del suo gruppo che, in

sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, avanzerà la richiesta di svolgere un ciclo di audizioni.

Sara MORETTO (PD), nel riservarsi di intervenire nel corso del dibattito sul contenuto specifico delle proposte di legge, ritiene importante conoscere quale atteggiamento la Commissione voglia tenere nei confronti del lavoro svolto nella XVII legislatura, compresa l'attività istruttorio, che ha portato all'elaborazione di un testo unificato approvata a larga maggioranza dall'Assemblea della Camera. Si è trattato di un lavoro serio e approfondito che, anche tenuto conto della composizione diversa della Camera dei deputati e della differente maggioranza, va tenuto, a suo avviso, in considerazione, anche per evitare una eventuale ripetizione delle considerazioni che i soggetti, già ascoltati e di nuovo chiamati in audizione, saranno chiamati a svolgere.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, concorda con la deputata Moretto sulla rilevanza della questione della continuità del lavoro parlamentare svolto in diverse legislature, ma sottolinea, nel contempo, che la diversità di maggioranza che connota in questa XVIII legislatura il parlamento può inevitabilmente condurre a riflessioni diverse sul tema trattato. Ritiene importante non disperdere il lavoro svolto e fa presente che, in Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si potranno definire le audizioni da svolgere nonché le specifiche questioni da porre ai soggetti che si deciderà di ascoltare in modo tale da evitare il più possibile una duplicazione del lavoro.

Il sottosegretario Dario GALLI a nome del Governo esprime il favore per il fatto che un tema così rilevante sia affrontato con proposte di legge che rimettono al centro l'iniziativa del Parlamento. Concorda che la questione degli orari degli esercizi commerciali è importante sia sul lato economico che su quello sociale, in quanto ha comportato la chiusura di at-

tività nei piccoli centri storici e, di conseguenza, la crisi degli stessi. Sul piano economico, osserva che non si è rilevata giusta l'ipotesi che la liberalizzazione dovesse portare benefici economici, ma che sono stati favoriti i grandi centri di distribuzione, situati peraltro lontano dai centri storici. Invita a un'ulteriore riflessione su come lo sviluppo dell'*e-commerce* potrà condurre a una crisi di quei centri commerciali che sono stati alla base della crisi dei piccoli esercizi commerciali.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rin-

via quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 6 settembre 2018.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.30 alle 11.40.

ALLEGATO

**D.L. 91/2018: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
C. 1117 Governo, approvato dal Senato.**

PARERE APPROVATO

La X Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge recante « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative » (C. 1117 Governo, approvato dal Senato);

preso atto che l'articolo 11-ter, introdotto dal Senato, dispone la riapertura – a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame e sino al 31 dicembre 2018 – dei termini per l'iscrizione e l'aggiornamento della posizione dei soggetti che esercitano le attività di agente e rappresentante di commercio nel registro delle imprese e nel repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA) – di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 ottobre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 13 gennaio 2012 – a seguito dell'abolizione del ruolo degli agenti di commercio;

ricordato che il suddetto decreto ministeriale ha previsto, all'articolo 10, un regime transitorio, già oggetto di proroga, prevedendo sanzioni amministrative e decadenze per le imprese e le persone fisiche che non ottemperassero nei termini all'iscrizione e all'aggiornamento della propria

posizione nel registro delle imprese e nel repertorio delle notizie economiche ed amministrative;

rilevato in particolare che il comma 3 del citato articolo 10 dispone tra l'altro che l'iscrizione nel soppresso ruolo degli agenti di commercio costituisce, nei cinque anni successivi all'entrata in vigore dello stesso decreto, requisito professionale abilitante per l'avvio dell'attività;

evidenziato come l'articolo 13 del medesimo decreto ministeriale del 26 ottobre 2011 preveda che le disposizioni ivi contenute acquistino efficacia decorsi centoventi giorni dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, vale a dire dal 12 maggio 2012 e che, di conseguenza, il termine di cui all'articolo 10, comma 3, risulta essere scaduto il 12 maggio 2017;

sottolineato che andrebbe valutata l'opportunità di chiarire, ai fini di una più certa interpretazione della norma, se la disposizione di cui all'articolo 11-ter debba essere riferita alla riapertura dei soli termini previsti dall'articolo 10, commi 1 e 2, del citato decreto ministeriale 26 ottobre 2011,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 91/2018: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 1117 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e V) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione</i>)	61
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	66
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	65

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 6 settembre 2018. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Maurizio Fugatti.

La seduta comincia alle 11.10.

DL 91/2018: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

C. 1117 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni riunite I e V).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 5 settembre 2018.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri la relatrice, deputata Lapia, ha svolto la relazione e ha illustrato la proposta di parere predisposta. A tale illustrazione ha fatto seguito un ampio dibattito.

Chiede, quindi, se vi siano altri deputati che intendano intervenire.

Massimiliano PANIZZUT (Lega), nel precisare che i deputati della Lega non sono intervenuti sul merito della proposta di parere della relatrice nella seduta precedente al fine di svolgere alcuni approfondimenti, fa presente che, pur condividendo l'impostazione di tale proposta, sarebbe a suo avviso opportuno modificare la condizione ivi contenuta nel senso di estendere l'autocertificazione – già consentita, in via transitoria, per l'anno scolastico 2017/2018 dall'articolo 5 del decreto-legge n. 73 del 2017 (cosiddetto decreto Lorenzin) – anche all'anno scolastico 2018/2019. Ritiene che in questo modo si consentirebbe soprattutto di venire incontro alle esigenze delle famiglie

Mara LAPIA (M5S), *relatrice*, chiede una breve sospensione dei lavori per poter riconsiderare la proposta di parere, a seguito dell'intervento del deputato Panizzut.

Elena CARNEVALI (PD) rileva che quanto proposto dal collega Panizzut appare di segno opposto rispetto al contenuto della proposta di parere della relatrice, che si poteva presumere espressione

di tutte le forze di maggioranza e non solo di una di esse. La nuova formulazione della condizione, secondo quanto ipotizzato dal deputato Panizzut, rappresenterebbe un'ulteriore « inversione di rotta », con conseguente incremento della già notevole confusione rispetto alla questione delle iscrizioni scolastiche. Precisa di voler porre con pacatezza all'attenzione della Commissione le difficoltà che vengono vissute a livello locale, dove si registrano comportamenti difformi a seconda delle diverse realtà territoriali.

Ricorda che nel corso delle audizioni svolte presso le Commissioni riunite I e V nella giornata di martedì 4 settembre i rappresentanti della dirigenza scolastica hanno letteralmente implorato il Parlamento di sopprimere la norma introdotta dal Senato nel decreto-legge in esame. Invita pertanto ad agire con ragionevolezza, senza cambiare ulteriormente posizione, al fine di pacificare il Paese, che appare scosso nel suo complesso e non solo in settori specifici quale la scuola o il mondo scientifico, per poi proseguire con un ragionamento complessivo sul tema delle vaccinazioni, dedicando ad esso tempi adeguati.

Dopo aver sottolineato che l'intervento del collega Panizzut rende tangibile una spaccatura all'interno della maggioranza, dichiara di aver apprezzato particolarmente il ripensamento della Ministra Grillo sul tema delle vaccinazioni, politicamente faticoso e, per questo, rispettabile. Rivolge, pertanto alle forze politiche di maggioranza l'invito a mantenere l'impianto della proposta di parere presentata nella seduta precedente.

Andrea CECCONI (Misto-MAIE) osserva che la discussione sull'autocertificazione relativa alle vaccinazioni appare surreale in quanto basata sull'errato presupposto che molte famiglie effettuino false dichiarazioni, trascurando quelle che sarebbero le gravi conseguenze di tale comportamento.

Ricorda, inoltre, che i dati sulle vaccinazioni dovrebbero essere già a disposizione delle pubbliche amministrazioni e

che il principio alla base dell'autocertificazione è quello di evitare inutili aggravii burocratici per i cittadini. Nel dichiararsi consapevole del fatto che non è possibile autocertificare il proprio stato di salute, osserva che appare diverso il quadro riferito alla semplice attestazione di aver effettuato o meno una vaccinazione.

Nell'osservare che il progetto di legge in materia di vaccinazioni presentato al Senato da deputati della maggioranza non è ancora disponibile, mentre la conoscenza di tale testo potrebbe rappresentare un importante fattore informativo per l'opinione pubblica, ribadisce la propria contrarietà ad agire in maniera coercitiva per promuovere una maggiore copertura vaccinale, rilevando tuttavia che la scelta effettuata con l'emendamento approvato dal Senato ha sicuramente determinato una situazione di confusione.

Paolo SIANI (PD), basandosi anche sulla sua esperienza personale, di medico pediatra, invita il collega Cecconi a ragionare sul fatto che molto spesso i genitori non sono a conoscenza in maniera precisa delle vaccinazioni effettuate dai loro figli.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, accogliendo la richiesta avanzata dalla relattrice, dispone una breve sospensione della seduta.

La seduta sospesa alle 11.25, è ripresa alle 11.45.

Mara LAPIA (M5S), *relattrice*, illustra una nuova proposta di parere (vedi allegato), precisando che viene riformulata la condizione già contenuta nella precedente proposta e, corrispondentemente, vengono modificate alcune premesse. Precisa che la *ratio* delle modifiche apportate è quella di mantenere inalterato l'articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 73 del 2017, agendo, invece, su una disposizione transitoria, già contenuta nel predetto decreto, al fine di consentire l'autocertificazione anche per l'anno scolastico 2018/2019.

Precisa, altresì, di aver inserito una osservazione in materia di medicinali ve-

terinari, che riprende le richieste contenute in alcuni interventi svolti nella seduta precedente.

In relazione ai rilievi formulati nella seduta di ieri in relazione all'articolo 8, comma 4-ter, in materia di farmaci omeopatici, fa presente che la proroga si è resa necessaria per consentire all'AIFA di esaminare in tempi utili le numerose richieste autorizzative pervenute.

Giuditta PINI (PD) rileva che la nuova formulazione della proposta di parere corrisponde pienamente al contenuto dell'emendamento appena presentato dai relatori presso le Commissioni di merito, scelta che lascia sbigottiti alla luce del dibattito svoltosi nelle sedute precedenti, riferendosi non solo a quanto emerso dalle audizioni o agli interventi dei deputati dell'opposizione, ma anche a quanto affermato da alcuni esponenti del Movimento 5 Stelle. Ricordando che appariva largamente condivisa l'opportunità di sanare un errore commesso al Senato, rileva che l'ulteriore nuova posizione assunta sembra essere determinata dalle posizioni assunte dalla Lega.

Pur riconoscendo che il contenuto della condizione posta nella nuova proposta di parere appare meno grave rispetto all'attuale testo del comma 3-octies dell'articolo 6 del decreto-legge proroga termini, sottolinea la confusione determinata dal fatto che il legislatore interviene dopo che le classi scolastiche sono già formate. Ricorda, quindi, che la disposizione transitoria contenuta nel cosiddetto decreto Lorenzin nasceva da circostanze contingenti, relative all'avvio del solo anno scolastico 2017/2018.

Osserva, inoltre, che per fare fronte alle difficoltà delle famiglie di reperire la documentazione, sarebbe stato opportuno potenziare le strutture anziché prevedere deroghe o rinvii. Richiamando anche le dichiarazioni fatte dal presidente della Camera e dalla presidente Lorefice il giorno dell'insediamento della Commissione circa la centralità del Parlamento, ribadisce che la Commissione Affari sociali sarebbe la sede propria in cui ragionare in

maniera ampia e completa sull'opportunità di apportare eventuali modifiche all'attuale legislazione sui vaccini.

Ubaldo PAGANO (PD) rileva che l'ulteriore mutamento della posizione delle forze di maggioranza, che nella precedente seduta della Commissione sembravano aver riconosciuto l'errore politico commesso al Senato, conferma alcuni sospetti già emersi nella giornata di ieri. La scelta che si vuole ora adottare appare, purtroppo, quella di legificare quanto previsto dalla circolare adottata dal Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'istruzione, lo scorso luglio, indebolendo in tal modo un presidio a tutela della salute pubblica, la cui validità è stata ampiamente riconosciuta nel corso delle audizioni svolte presso le Commissioni di merito.

Dichiara, pertanto, la decisa contrarietà del suo gruppo rispetto a un atteggiamento che appare motivato dalla necessità di assecondare un segmento del « mercato elettorale », tralasciando quanto avrebbe suggerito il buon senso. Si chiede, inoltre, come si concilia tale posizione con quanto affermato dal rappresentante del Governo nella seduta precedente, insistendo ancora una volta sulla assoluta necessità di dare messaggi chiari ai cittadini a pochi giorni dall'avvio dell'anno scolastico.

Vito DE FILIPPO (PD) segnala che nel corso della serata di ieri si è prodotto un nuovo clamoroso « colpo di teatro », smentendo l'atteggiamento assunto da molti esponenti delle forze di maggioranza e dal rappresentante del Governo, che appariva in linea con le considerazioni svolte dal mondo scientifico. Osserva, inoltre, come la nuova proposta di parere appare assolutamente coincidente con il nuovo emendamento dei relatori, presentato nella giornata odierna presso le Commissioni di merito. Evidenzia che il continuo cambiamento dello scenario in tema di vaccinazioni – circolare interministeriale di luglio, emendamento approvato al Senato nel corso dell'esame del decreto-legge proroga termini, emendamento presentato dai

relatori nella giornata di ieri presso le Commissioni riunite I e V e prima proposta di parere della relatrice presso la XII Commissione, nuovo emendamento dei relatori e nuova proposta di parere nella giornata odierna, di segno opposto rispetto ai precedenti – non possono che determinare grande inquietudine e angoscia in tutti i soggetti coinvolti. Dissente, inoltre, sul fatto che quella che si vuole introdurre possa essere considerata una norma transitoria in quanto appare assai distante dalle motivazioni che avevano portato all'inserimento di una disposizione analoga nel decreto-legge Lorenzin. Il segnale che viene inviato è quello di affievolire l'obbligatorietà, che aveva invece contribuito a sanare un grave *vulnus* della sanità italiana. In conclusione, rivolge un sentito appello a tutti i deputati, a sottrarsi a quella che può considerarsi una « dopamina dei *like* » e tornare così al testo presentato nella giornata di ieri, in modo da poter avviare un confronto pacato sul tema delle vaccinazioni a partire dalle settimane successive.

Massimiliano PANIZZUT (Lega), nel ringraziare la relatrice per aver svolto un lavoro non facile su un tema delicato e per aver accolto la proposta di modifica da lui stesso avanzata, dichiara il voto favorevole della Lega sulla nuova proposta di parere, motivandolo soprattutto sulla base dell'intento di semplificare la vita dei cittadini.

Marcello GEMMATO (FdI) rileva che il nuovo cambiamento di atteggiamento da parte delle forze di maggioranza rappresenta di fatto una sanatoria del mancato rispetto dell'obbligo vaccinale e rende più difficile acquisire dati certi in merito alle percentuali di copertura. Segnala, inoltre, anche sulla base della sua esperienza personale, derivante dal fatto di lavorare nel settore sanitario, che la maggior parte dei genitori non è in grado di conoscere con certezza il quadro vaccinale completo relativo ai propri figli. Ricorda che nella sua regione di provenienza, la Puglia, anche grazie alla collaborazione della rete delle farmacie, non si è riscontrata nessuna

difficoltà nel fornire alle famiglie tutte le informazioni circa le vaccinazioni effettuate, evidenziando che, in ogni caso, non è possibile l'autocertificazione in ambito sanitario.

Sulla base delle considerazioni svolte, preannuncia il voto contrario del gruppo Fratelli d'Italia sulla nuova proposta di parere della relatrice.

Maria Teresa BELLUCCI (FdI) esprime grande preoccupazione per un diffuso atteggiamento antiscientifico che tende a mettere in dubbio alcune realtà che dovrebbero, invece, essere indiscutibili.

Sottolinea, inoltre, che la nuova disposizione che la maggioranza intende approvare in materia di vaccini non tiene conto della realtà del mondo della scuola, per quanto riguarda sia la procedura d'iscrizione che l'avvio dell'anno scolastico. Al di là di scelte ideologiche o del desiderio di ottenere consenso su alcuni *social media*, la nuova proposta di parere appare a suo avviso priva di senso e carente sul piano tecnico, determinando un ulteriore incremento della confusione. Le forze di maggioranza si assumono, pertanto, la responsabilità di alimentare dubbi in relazione a un presidio a tutela della salute di tutti gli italiani, lasciando soli e in una situazione di estrema difficoltà i dirigenti scolastici. Ribadisce, quindi, il voto convintamente contrario del gruppo Fratelli d'Italia sulla nuova proposta di parere della relatrice.

Claudio PEDRAZZINI (FI), nel rilevare la palese difformità tra la nuova proposta di parere e quanto emerso nel corso delle audizioni e del dibattito svolto nella seduta di ieri, sottolinea che la totale mancanza di chiare indicazioni appare caratterizzare l'intera azione dell'attuale Governo, non solo in ambito sanitario ma anche in altri settori, a partire da quello economico.

Segnala che la procedura dell'autocertificazione non rappresenta affatto uno strumento di semplificazione, costringendo le istituzioni scolastiche a un dispendio di energie al fine di verificarne la correttezza. Osserva che, in ogni caso, la normativa vigente esclude esplicitamente la

possibilità di effettuare autocertificazioni in ambito medico e sanitario. Il repentino cambio di posizione rende evidente ancora una volta le contraddizioni all'interno delle forze di maggioranza, che si manifestano anche in altre disposizioni del provvedimento in esame, contraddizioni che mettono in difficoltà i cittadini. Osserva che, oltretutto, il provvedimento in esame non prevede stanziamenti di risorse.

Preannuncia, quindi, il voto contrario del gruppo Forza Italia sulla nuova proposta di parere nonché la presentazione di subemendamenti all'emendamento presentato nella seduta odierna dai relatori presso le Commissioni di merito.

Massimo Enrico BARONI (M5S) ringrazia la relatrice, deputata Lapia, per il lavoro svolto e, in particolare, anche per aver colto la sollecitazione da lui stesso avanzata nella seduta precedente, sulla liceità ed opportunità di elevare al rango legislativo quanto previsto con la circolare interministeriale del luglio scorso in tema di autocertificazione relativa agli obblighi vaccinali.

Al riguardo, richiama anche un articolo di *fact-checking*, presente sul sito dell'AGI, che conferma che la richiamata circolare non pregiudica affatto l'obbligatorietà delle vaccinazioni.

Doriana SARLI (M5S) stigmatizza il fatto che si continui a considerare le autocertificazioni come strumento utilizzato per aggirare agevolmente quanto previsto dalla normativa vigente in materia di obblighi vaccinali, basandosi evidentemente su una concezione errata dei comportamenti dei cittadini. Fa presente, peraltro, che in caso di falsità nell'autocertificazione sono previste sanzioni gravi e che sono attualmente in corso numerosi controlli da parte dei NAS.

Precisa, quindi, che la nuova proposta di parere della relatrice è volta semplice-

mente a consentire di utilizzare uno strumento già previsto in via transitoria dal decreto-legge Lorenzin, in attesa di una revisione complessiva della normativa di settore.

Paolo SIANI (PD) dichiara di non comprendere la fretta di apportare modifiche poco meditate e parziali alla normativa vigente quando appare esservi un'ampia condivisione sull'opportunità di esaminare in tempi ravvicinati una proposta di legge organica sul tema dei vaccini. Segnalando nuovamente che con l'autocertificazione si corre il rischio di effettuare false dichiarazioni, anche in modo involontario, ribadisce che quello dell'obbligo rappresenta uno strumento eccezionale ma necessario per conseguire un importante obiettivo di salute. Osserva che il continuo cambio di posizioni rischia di pregiudicare tale obiettivo e manifesta, pertanto, il proprio sconcerto come cittadino, come medico e come politico. Invita, quindi, le forze di maggioranza ad un ripensamento, al fine di svolgere nei prossimi mesi un lavoro comune su un importante tema di sanità pubblica, senza far correre rischi inutili alla salute dei bambini.

Vito DE FILIPPO (PD) sollecita una presa di posizione da parte del rappresentante del Governo.

Il sottosegretario Maurizio FUGATTI esprime una valutazione favorevole sulla nuova proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la nuova proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 12.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.45 alle 13.

ALLEGATO

**DL 91/2018: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
C. 1117 Governo, approvato dal Senato.**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 1117, approvato dal Senato, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante « Proroga di termini previsti da disposizioni legislative »;

osservato che l'articolo 5 modifica i termini temporali di decorrenza della disciplina sulla precompilazione, da parte dell'INPS, della dichiarazione sostitutiva unica (DSU), relativa all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), e sopprime la previsione che la medesima modalità precompilata sia, a regime, l'unica possibile;

rilevato che i commi 3-*sexies* e 3-*septies* dell'articolo 6 – introdotti nel corso dell'esame al Senato – differiscono dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 il termine di adeguamento delle strutture adibite a servizi scolastici e ad asili nido alla normativa antincendio, nei casi in cui a ciò non si sia già proceduto;

considerato che i commi 1 e 2 dell'articolo 8 prorogano dal 1° settembre 2018 al 1° gennaio 2019 la decorrenza dell'obbligo di redigere secondo il modello di ricetta elettronica le prescrizioni, ove necessarie, dei medicinali veterinari e dei mangimi medicati, in quanto è ancora in corso di emanazione il decreto del Ministro della salute relativo al modello di ricetta elettronica, essendosi reso necessario lo svolgimento di un'istruttoria complessa e di un'attività di informazione e formazione degli operatori degli enti territoriali e delle categorie coinvolti;

rilevato che il comma 3 dell'articolo 8 interviene in materia di riparto di una quota premiale nell'ambito del finanziamento del Servizio sanitario nazionale, prorogando la relativa disciplina transitoria in attesa del decreto ministeriale contemplato dalla disciplina a regime;

osservato che il comma 4 del suddetto articolo 8 differisce – dal triennio 2015-2017 al periodo 2018-2020 – il termine temporale di una deroga transitoria per la regione Sardegna, relativa alla spesa sanitaria e posta con riferimento al « carattere sperimentale dell'investimento straniero » da realizzarsi per l'ospedale ex San Raffaele di Olbia, in considerazione del fatto che tale struttura ospedaliera non è ancora entrata in funzione;

preso atto, altresì, dei commi 4-*bis* e 4-*ter* dell'articolo 8, introdotti nel corso dell'esame del provvedimento al Senato, concernenti, rispettivamente, la sospensione fino al 18 dicembre 2018 dei termini per il pagamento delle imposte di consumo dovute su alcuni prodotti succedanei dei prodotti da fumo e il differimento della scadenza della possibilità, per i medicinali omeopatici prodotti in un Paese dell'Unione europea e presenti sul mercato italiano alla data del 31 dicembre 1992, di essere mantenuti in commercio in base alla precedente autorizzazione;

osservato, inoltre, che l'articolo 8-*bis*, introdotto nel corso dell'esame al Senato, riapre – limitatamente ai produttori artigianali – il termine per la comunicazione, all'autorità sanitaria territorialmente competente, degli stabilimenti che eseguono le

attività di cui al regolamento n. 2023/2006/CE, che disciplina le buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari;

evidenziato, in particolare, il comma 3-*octies* dell'articolo 6 del decreto-legge – introdotto nel corso dell'esame del provvedimento al Senato – volto a differire all'anno scolastico 2019/2020 l'applicazione della norma di cui all'articolo 3, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73 (convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119), che comporta il divieto di accesso ai servizi educativi per l'infanzia e alle scuole dell'infanzia per i minori per i quali non siano stati adempiuti gli obblighi inerenti alla presentazione della documentazione relativa alle vaccinazioni obbligatorie previste dal decreto-legge da ultimo richiamato;

rilevato, al riguardo, che sarebbe sicuramente preferibile rimodulare le disposizioni in materia di prevenzione vaccinale intervenendo con una disciplina organica, attraverso un progetto di legge di iniziativa parlamentare, da esaminare in modo approfondito e compiuto presso entrambi i rami del Parlamento, anziché con una disposizione di proroga inserita nel testo di un decreto-legge dal contenuto molto articolato;

considerato, inoltre, che la disposizione in oggetto rischia di generare pro-

blemi applicativi sotto il profilo amministrativo, anche in considerazione del fatto che essa entrerebbe in vigore ad anno scolastico già iniziato;

considerato, infine, che tale problematicità potrebbe essere scongiurata sostituendo l'attuale comma 3-*octies* dell'articolo 6 del decreto-legge in oggetto con una disposizione che, invece, agevoli e semplifichi l'attività amministrativa a tutela della frequenza, la più ampia possibile, delle istituzioni scolastiche di ogni specie,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

provvedano le Commissioni di merito a sostituire il comma 3-*octies* dell'articolo 6 del decreto-legge in esame con una norma volta a prorogare all'anno scolastico 2018/2019 la disposizione di cui all'articolo 5, comma 1, secondo periodo, prima parte, del decreto-legge n. 73 del 2017,

e con la seguente osservazione:

valutino le Commissioni di merito l'opportunità di ampliare i termini della proroga di cui all'articolo 8, comma 1, relativamente all'obbligo della ricetta elettronica, per i soli animali da compagnia, mantenendo il termine del 1° gennaio 2019 previsto dalla predetta disposizione per gli animali d'allevamento.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 91/2018: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 1117 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni I e V) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	68
ALLEGATO (<i>Proposta di parere del Relatore approvata dalla Commissione</i>)	73

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sull'emergenza legata alla diffusione della <i>Xylella fastidiosa</i> nella regione Puglia.	
Audizione di rappresentanti delle organizzazioni agricole Agrinsieme (Confagricoltura, CIA, Copagri e Alleanza delle cooperative italiane – agroalimentare) e Coldiretti (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	71
Audizione di rappresentanti del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	71
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	72

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 6 settembre 2018. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.

La seduta comincia alle 11.30.

DL 91/2018: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

C. 1117 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni I e V).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche

mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte che il provvedimento è iscritto nel calendario dei lavori dell'Aula a partire da martedì 11 settembre e che le Commissioni concluderanno l'esame in sede referente nella giornata di lunedì.

Come convenuto in sede di Ufficio di presidenza, pertanto, la Commissione concluderà l'esame di competenza nella giornata odierna.

Generoso MARAIA (M5S), *relatore*, osserva preliminarmente che il provvedimento – all'esame della Commissione Agricoltura per le limitatissime parti di competenza – a seguito delle modifiche approvate dall'altro ramo del Parlamento, si compone di 23 articoli ed interviene, come fisiologicamente accade nei provvedimenti di proroga di termini, in vari settori.

Rileva che le disposizioni di competenza della Commissione Agricoltura si ritrovano all'articolo 3, comma 1, recante proroga di termini in materia di ambiente.

L'articolo in oggetto, in particolare, differisce al 31 agosto 2019 il termine per la denuncia del possesso di animali da compagnia tenuti a scopo non commerciale e appartenenti a specie esotiche invasive iscritte nell'apposito elenco, di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230.

Osserva che il predetto decreto legislativo ha adeguato la normativa nazionale al regolamento (UE) n. 1143 del 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive: le specie invasive di cui si tratta – secondo la norma in commento – devono essere state iscritte nell'apposito elenco dell'Unione europea alla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo (ossia al 14 febbraio 2018).

Rammenta che il decreto legislativo ha in particolare stabilito che i proprietari di tali animali, posseduti prima della loro iscrizione nell'elenco dell'Unione europea o nell'elenco nazionale previsto dal medesimo decreto, possono affidarne gli esemplari a strutture pubbliche o private autorizzate o possono detenerli fino alla fine della loro vita naturale, purché ne denuncino il possesso. Nella denuncia, il proprietario deve fornire adeguate informazioni relative alla specie, al sesso ed all'età degli esemplari nonché la descrizione delle modalità di confinamento e delle misure adottate per garantire l'impossibilità di riproduzione e la fuoriuscita.

Tale denuncia, secondo quanto stabilito dall'articolo 26 del richiamato decreto legislativo, deve essere presentata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Ricorda che per « specie esotiche invasive » – in via generale – si intendono le specie di animali (e di piante) originarie di altre regioni geografiche introdotte volontariamente o accidentalmente in un ambiente naturale nel quale normalmente non risiedono e che si insediano talmente

bene da rappresentare una vera e propria minaccia per l'ambiente nel quale vengono a trovarsi. Questo fenomeno – afferma la relazione illustrativa al provvedimento in esame – « rappresenta una delle principali cause di perdita di biodiversità in Italia, in Europa e nel mondo ».

Fa presente che la relazione illustrativa precisa che la proroga si riferisce esclusivamente ai proprietari di animali da compagnia tenuti a scopo non commerciale, detenuti in casa in condizioni di sicurezza per l'ambiente e che non rappresentano un pericolo per l'ecosistema e che la sua ratio risiede nella necessità di applicare al meglio e con efficacia il regolamento (UE) n. 1143/2014 e il d.lgs. 230/2017 che lo ha recepito nell'ordinamento nazionale, nonché nella necessità di diffondere tra i proprietari degli animali da compagnia la conoscenza delle nuove disposizioni normative anche tenuto conto delle sanzioni amministrative previste per i casi di omessa denuncia.

Segnala poi che attiene solo indirettamente ai profili di competenza della Commissione la disposizione di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, che proroga dal 1° settembre 2018 al 1° gennaio 2019 la decorrenza dell'obbligo di redigere secondo il modello di ricetta elettronica le prescrizioni, ove necessarie, dei medicinali veterinari e dei mangimi medicati, prodotti a partire da premiscele medicate autorizzate. In proposito, ricorda che l'obbligo della ricetta elettronica e la contestuale cessazione della possibilità di ricetta cartacea sono stati introdotti con l'articolo 3 della legge n. 167 del 2017 (« legge europea 2017 »), che ha modificato il decreto legislativo n. 193 del 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2004/28/CE recante il codice comunitario dei medicinali veterinari. Rileva quindi che, come precisato dalla relazione illustrativa, la proroga del termine in oggetto si è resa necessaria in quanto il decreto ministeriale di attuazione, di cui la legge europea prevede l'adozione, non è stato ancora emanato.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, non essendovi richieste di intervento in discus-

sione, invita il relatore a illustrare la proposta di parere da lui predisposta, già inviata, per le vie brevi, a tutti i deputati.

Generoso MARAIA (M5S), *relatore*, illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato*). Preso atto favorevolmente, per quanto di competenza della Commissione Agricoltura, delle disposizioni contenute agli articoli 3, comma 1, e 8, commi 1 e 2, evidenzia le ragioni per le quali ha ritenuto, attraverso la proposta di parere sottoposta all'attenzione dei colleghi, di formulare due osservazioni con le quali invitare le Commissioni di merito a valutare l'opportunità di inserire nel testo due ulteriori disposizioni recanti proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

In primo luogo, ricorda, in particolare, che gli articoli 83, comma 3-*bis*, e 91, comma 1-*bis*, del codice antimafia (d.lgs. n. 159 del 2011), come modificati dall'articolo 1, comma 1142, della legge n. 205 del 2017, hanno stabilito che l'obbligo di presentare la documentazione e l'informazione antimafia posto a capo dei titolari di terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei per importi non superiori a 25 mila euro decorra a partire dal 1° gennaio 2019. Evidenzia, a tal proposito, che l'entrata in vigore dell'articolo 1, comma 1142, della legge n. 205 del 2017 può determinare un aggravio dal punto di vista procedimentale nella fruizione dei premi e dei contributi cui gli agricoltori hanno diritto e il conseguente rischio dell'interruzione delle erogazioni, non essendo ancora stata messa a punto un'adeguata piattaforma informatica comune. Sottolinea, quindi, l'opportunità di prevedere, nelle more di una revisione complessiva del sistema, che le richiamate disposizioni del codice antimafia non trovino applicazione – per coloro che usufruiscono di fondi europei di importo non superiore a 25.000 euro – fino al 31 dicembre 2019.

In secondo luogo, ricorda che l'articolo 8, comma 2, della legge 29 ottobre 2016 n. 199, stabilisce l'obbligo, a decorrere dal mese di gennaio 2019, di adattare il settore agricolo al sistema Uniemens. Osserva, in

proposito, che non è stato ancora adottato il decreto del Ministro del Lavoro volto a stabilire le modalità tecniche e organizzative per la tenuta del Libro unico del lavoro e che ciò si riflette direttamente anche sul settore agricolo, le cui imprese non possono organizzare la tenuta telematica del predetto Libro unico del lavoro e conseguentemente essere preparate per gli adempimenti previsti dal richiamato con effetto sulle retribuzioni dovute a partire dal mese di gennaio 2019. Evidenzia, pertanto, l'opportunità di prorogare al mese di gennaio 2020 il termine, fissato al mese di gennaio 2019, dall'articolo 8, comma 2, della legge n. 199 del 2016, per l'adattamento del sistema UNIEMENS al settore agricolo.

Maria Chiara GADDA (PD), intervenendo in dichiarazione di voto e pur esprimendo una valutazione nel complesso positiva, dal punto di vista tecnico, sulla proposta di parere presentata dal relatore, preannunzia che il suo gruppo non parteciperà alla votazione, in conseguenza del modo – che considera inaccettabile – con cui la maggioranza sta affrontando la questione dei vaccini nelle Commissioni di merito.

Raffaele NEVI (FI) esprime anch'egli una valutazione sostanzialmente favorevole, dal punto di vista tecnico, sulla proposta di parere predisposta dal relatore, mentre valuta non positivamente il provvedimento nel suo complesso.

Propone al relatore di inserire un'ulteriore osservazione nella proposta di parere avente ad oggetto il differimento al 1° luglio 2019 della decorrenza dell'obbligo posto in capo ai datori di lavoro privati di corrispondere in modo tracciabile le retribuzioni ai propri dipendenti, già fissata al 1° luglio 2018 dall'articolo 1, comma 910, della legge n. 205 del 2017, in relazione al quale ha presentato un emendamento, a sua prima firma, presso le Commissioni di merito.

Preannunzia che, in ogni caso, il voto del suo Gruppo sulla proposta di parere del relatore sarà di astensione.

Generoso MARAIA, *relatore*, dopo che il deputato Raffaele NEVI (FI) ha precisato che il differimento del termine di cui di cui all'articolo 1, comma 910, della legge n. 205 del 2017, riguarderebbe soltanto i datori di lavoro del settore agricolo, ritiene di non poter accogliere la proposta avanzata dal collega di inserire un'osservazione a tal riguardo, manifestando perplessità su tale differimento, anche in considerazione del vigente sistema dei *voucher*.

Federico FORNARO (LeU), precisato che sul merito delle limitate questioni di competenza della Commissione agricoltura il suo gruppo non solleva alcuna obiezione, preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Lorenzo VIVIANI (Lega) esprime a nome del suo gruppo il voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 11.50.

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 6 settembre 2018. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.

La seduta comincia alle 12.

Sull'emergenza legata alla diffusione della *Xylella fastidiosa* nella regione Puglia.

Audizione di rappresentanti delle organizzazioni agricole Agrinsieme (Confagricoltura, CIA, Copagri e Alleanza delle cooperative italiane – agroalimentare) e Coldiretti.

(Svolgimento e conclusione).

Filippo GALLINELLA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assi-

curata anche mediante la trasmissione sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Francesco VERRASCINA, *Presidente di Copagri e Coordinatore Nazionale di Agrinsieme*, Barbara DI ROLLO, *membro del dipartimento Sviluppo Agroalimentare di Cia*, Giovanni CANTELE, *Presidente regionale di Coldiretti Puglia*, Donato ROSSI, *componente della Giunta Esecutiva di Confagricoltura*, Matteo MILANESI, *responsabile dell'Area Normativa di Alleanza delle cooperative italiane agroalimentari* e Enzo MANNI, *direttore della Cooperativa Acli di Racale*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi, formulando osservazioni e ponendo quesiti, i deputati Francesco CRITELLI (PD), Lorenzo VIVIANI (Lega), Maria Chiara GADDA (PD), Mario LOLINI (Lega), Luca DE CARLO (FdI), Sara CUNIAL (M5S), Maria Cristina CARETTA (FdI), Marzio LIUNI (Lega), Raffaele NEVI (FI), Gianpaolo CASSESE (M5S) e Rossella MURONI (LeU).

Rispondono quindi ai quesiti formulati Francesco VERRASCINA, *Presidente di Copagri e Coordinatore Nazionale di Agrinsieme*, Giovanni CANTELE, *Presidente regionale di Coldiretti Puglia*, e Donato ROSSI, *componente della Giunta Esecutiva di Confagricoltura*.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, ringrazia gli auditi per il loro intervento. Dichiarata quindi conclusa l'audizione.

Audizione di rappresentanti del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA).

(Svolgimento e conclusione).

Filippo GALLINELLA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante la trasmissione sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Il dottor Salvatore PARLATO, *Presidente del CREA* e il dottor Pio Federico ROVERSI, *direttore del Centro di difesa e certificazione*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi, formulando osservazioni e ponendo quesiti, i deputati Maria Chiara GADDA (PD), Gianpaolo CASSESE (M5S), Paolo PARENTELA (M5S), Silvia BENEDETTI (Misto-MAIE), Sara CUNIAL (M5S), Raffaele NEVI (FI), Maria Cristina CARETTA (FdI) e Luciano CILLIS (M5S).

Il dottor Salvatore PARLATO, *Presidente del CREA* e il dottor Pio Federico ROVERSI, *direttore del Centro di difesa e*

certificazione, rispondono quindi ai quesiti formulati.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, ringrazia gli auditi per i loro interventi. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.35.

ALLEGATO

**DL 91/2018 – Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
C. 1117 Governo, approvato dal Senato.**

**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE APPROVATA DALLA
COMMISSIONE**

La XIII Commissione Agricoltura, esaminato il disegno di legge C. 1117, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative;

preso atto che il decreto-legge reca un complesso di disposizioni volte a prorogare termini previsti da disposizioni di legge afferenti a numerosi settori dell'ordinamento;

preso altresì atto favorevolmente, per quanto di competenza della XIII Commissione Agricoltura, delle disposizioni contenute agli articoli 3, comma 1, e 8, commi 1 e 2;

ravvisata l'opportunità di inserire nel testo ulteriori disposizioni recanti proroga di termini previsti da disposizioni legislative;

ricordato, in particolare, che gli articoli 83, comma 3-*bis*, e 91, comma 1-*bis*, del codice antimafia (d.lgs. n. 159 del 2011), come modificati dall'articolo 1, comma 1142, della legge n. 205 del 2017, hanno stabilito che l'obbligo di presentare la documentazione e l'informazione antimafia posto a capo dei titolari di terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei per importi non superiori a 25 mila euro decorra a partire dal 1° gennaio 2019;

ritenuto che l'entrata in vigore della disposizione di cui all'articolo 1, comma 1142, della legge n. 205 del 2017, possa

determinare un aggravio dal punto di vista procedimentale nella fruizione dei premi e dei contributi cui gli agricoltori hanno diritto e il conseguente rischio dell'interruzione delle erogazioni a causa delle difficoltà burocratiche che gli uffici delle Prefetture si troverebbero ad affrontare, non essendo ancora stata messa a punto un'adeguata piattaforma informatica comune;

rimarcata la necessità di garantire alle imprese agricole la corresponsione entro tempi certi dei premi e dei contributi ai quali hanno diritto;

ricordato inoltre che l'articolo 8, comma 2, della legge 29 ottobre 2016 n. 199, stabilisce l'obbligo, a decorrere dal mese di gennaio 2019, di adattare il settore agricolo al sistema Uniemens;

osservato in proposito che non è stato ancora adottato il decreto del Ministro del Lavoro previsto dall'articolo 15 del decreto legislativo n. 151 del 2015 volto a stabilire le modalità tecniche e organizzative per la tenuta del Libro unico del lavoro (interoperabilità, tenuta, aggiornamento, conservazione dei dati) e che ciò si riflette direttamente anche sul settore agricolo, le cui imprese non possono organizzare la tenuta telematica del predetto Libro unico del lavoro e conseguentemente essere preparate per gli adempimenti previsti dal richiamato articolo 8, comma 2, della legge n. 199 del 2016 con effetto

sulle retribuzioni dovute a partire dal mese di gennaio 2019,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di modificare la disposizione contenuta all'articolo 1, comma 1142, della legge n. 205 del 2017, al fine di prevedere – nelle more di una revisione complessiva del sistema – che le disposizioni di cui agli articoli 83, comma 3-*bis*, e 91, comma

1-*bis*, del codice antimafia (decreto legislativo n. 159 del 2011), in materia di acquisizione dell'informazione e della documentazione antimafia per i terreni agricoli, non trovino applicazione – per coloro che usufruiscono di fondi europei di importo non superiore a 25.000 euro – fino al 31 dicembre 2019;

b) valutino altresì le Commissioni l'opportunità di prorogare al mese di gennaio 2020 il termine, fissato al mese di gennaio 2019, dall'articolo 8, comma 2, della legge n. 199 del 2016, per l'adattamento del sistema UNIEMENS al settore agricolo.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e V (Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 91/2018: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 1117 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	75
ALLEGATO 1 (Emendamento 6.65 dei Relatori e relativi subemendamenti ed emendamento 13.131 dei Relatori)	112

SEDE REFERENTE:

DL 91/2018: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 1117 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	77
ALLEGATO 2 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	114
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	111

SEDE REFERENTE

Giovedì 6 settembre 2018. — Presidenza del presidente della I Commissione Giuseppe BRESCIA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Laura Castelli.

La seduta comincia alle 11.10.

DL 91/2018: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

C. 1117 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni riunite proseguono l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 settembre 2018.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che, a seguito dell'esame dei ricorsi, sono

state ritenute ammissibili per materia le seguenti proposte emendative:

gli identici 1.18 Prisco, 1.19 Migliore e 1.59 Pella, che, fermo restando l'obbligo di deliberazione entro il 30 aprile dell'anno successivo del rendiconto degli enti locali, prevedono il differimento al 31 luglio dell'anno successivo del termine entro cui deliberare i documenti connessi alla contabilità economico-patrimoniale;

Vietina 1.74, che proroga all'esercizio 2020 la possibilità per piccoli comuni (con meno di 5.000 abitanti) di non tenere la contabilità patrimoniale;

Ubaldo Pagano 1.99, che dispone una proroga dei termini per la procedura di riaccertamento straordinario dei residui al 31 dicembre 2018 per i comuni che hanno rilevato un disavanzo tecnico di amministrazione ripianato in un periodo non superiore a 30 anni;

Nevi 5.11, Gadda 5.12 e Schullian 5.01, in quanto prorogano un termine legislativo in scadenza nel 2018 concernente la retribuzione e i compensi in favore di lavoratori;

Lotti 13.124, in quanto, prevedendo il rifinanziamento del Fondo sport e periferie di cui all'articolo 15 del decreto-legge n. 185 del 2015, interviene anche su una materia, quella delle misure finanziarie per progetti di sviluppo delle periferie, oggetto di norme contenute all'articolo 13 del provvedimento.

Ribadisce, invece, la dichiarazione di inammissibilità in merito alle seguenti proposte emendative:

Costa 2.11, in quanto determina il foro competente per il reato di rivelazione di segreti inerenti a un procedimento penale;

Lotti 3.4, in quanto prevede modifiche alle norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio di cui alla legge n. 157 del 1992, non oggetto del presente provvedimento;

Paolo Russo 4.8, in quanto interviene sui criteri generali di ripartizione del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario;

Gagliardi 9-ter.04, in quanto autorizza la spesa di 20 milioni di euro per il ristoro della popolazione della città di Genova danneggiata dal crollo del ponte Morandi e prevede agevolazioni fiscali per i soggetti privati danneggiati, non oggetto del presente provvedimento;

Costa 11.8, in quanto interviene sulla disciplina relativa alle modifiche statutarie delle fondazioni bancarie, non oggetto del presente provvedimento;

Gagliardi 11-ter.03, in quanto istituisce un Fondo con dotazione di 100 milioni di euro in ciascuno degli anni 2018-2020 per il sostegno alle imprese danneggiate

dal crollo del ponte Morandi e prevede agevolazioni fiscali per i soggetti privati danneggiati, non oggetto del presente provvedimento;

Paolo Russo 12.1, in quanto interviene sul decreto-legge n. 745 del 1970, prevedendo che il fondo di dotazione dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) sia ripartito secondo il principio di riequilibrio territoriale di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge n. 243 del 2016, non oggetto del presente provvedimento;

Gagliardi 13.118, in quanto istituisce la zona franca urbana nell'area territoriale del comune di Genova al fine di favorire lo sviluppo del tessuto imprenditoriale delle piccole e micro imprese che direttamente o indirettamente abbiano subito i danni in conseguenza del crollo del Ponte Morandi, non oggetto del presente provvedimento;

Mulè 13.119, in quanto prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stipuli con l'associazione italiana Società concessionarie e trafori un accordo volto a prevedere agevolazioni tariffarie inerenti la tratta autostradale A10 Genova Pegli-Ventimiglia, non oggetto del presente provvedimento;

Gagliardi 13.120, in quanto non reca proroghe di termini, ma prevede l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 91 del 2017 in materia di istituzione di Zone Economiche Speciali anche in riferimento all'intero perimetro portuale e retro portuale del comune di Genova, non oggetto del presente provvedimento.

Comunica, inoltre, che le presidenze stanno ancora valutando il ricorso presentato relativamente all'emendamento Sisto 2.25, nonché l'ammissibilità degli emendamenti 11.9 dei relatori, Marattin 11.5 e D'Ettore 11.7.

Avverte che l'emendamento 6.61 dei relatori è stato ritirato e che, al suo posto, è stato presentato l'emendamento 6.65 dei relatori, che è in distribuzione (*vedi alle-*

gato 1). Fissa, pertanto, il termine per la presentazione di subemendamenti all'emendamento 6.65 dei relatori alle ore 13 della giornata odierna.

Francesco Paolo SISTO (FI), nel ricordare che sono state presentate numerose proposte emendative volte a dare ristoro a coloro che hanno subito danni in conseguenza del crollo del ponte Morandi di Genova, sollecita le presidenze a svolgere una ulteriore riflessione sull'ammissibilità delle proposte emendative che riguardano tale materia. In particolare, segnala l'emendamento Gagliardi 13.120, il quale ha la finalità di congelare i termini di applicazione delle disposizioni dell'articolo 4 del decreto-legge n. 91 del 2017 e che non comporterebbe ulteriori oneri. Ritiene, infine, che prendere in considerazione tale proposta emendativa dimostrerebbe l'attenzione del Parlamento nei confronti della popolazione di Genova.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, nel sottolineare che tutto il Parlamento è sensibile al tema del ristoro dei danni nei confronti di coloro che hanno subito danni in conseguenza del crollo del Ponte Morandi di Genova, ricorda che la materia non è oggetto del provvedimento in esame, esprimendo l'auspicio che il Governo adotti al più presto provvedimenti *ad hoc*.

Roberto OCCHIUTO (FI), nel rinnovare la richiesta avanzata dal deputato Sisto, segnala che le proposte emendative in oggetto sono assimilabili a contenuti dell'articolo 13. Ricorda, infatti, che nel ricorso presentato dal suo gruppo si sottolineava che l'articolo 13 reca stanziamenti che intervengono sulla finanza locale e non misure di proroga. Invita, pertanto, le presidenze a svolgere un ulteriore approfondimento sull'ammissibilità delle proposte emendative segnalate.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, vista la ulteriore sollecitazione, comunica che le presidenze si riservano di valutare le proposte emendative relative al crollo del

ponte Morandi di Genova oggetto di ricorso.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già convocata alle ore 14.

La seduta termina alle 11.25.

SEDE REFERENTE

Giovedì 6 settembre 2018. — Presidenza del presidente della I Commissione, Giuseppe BRESCIA, indi del presidente della V Commissione, Claudio BORGHI. — Intervengono il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e per la democrazia diretta, Vincenzo Santangelo, la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze, Laura Castelli, il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e per la democrazia diretta, Guido Guidesi, il sottosegretario per la salute, Armando Bartolazzi.

La seduta comincia alle 14.30.

DL 91/2018: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

C. 1117 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni riunite proseguono l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella odierna seduta antimeridiana.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che gli emendamenti Ceccanti 1.33, 1.36 e 1.45, Migliore 1.21, Butti 4-bis.1 e 4-bis.04 e Mandelli 7.13 sono stati ritirati dai presentatori.

Avverte altresì che l'onorevole Germanà sottoscrive gli emendamenti Occhiuto 13.5 e Pella 13.9; gli onorevoli Barelli, Bendinelli, Carrara, Casciello, Fiorini, Polidori, Porchietto e Squeri sottoscrivono gli emendamenti Gagliardi 11-ter.03, 13.120, 13.118, 9-ter.04 e Mulè 13.119; l'onorevole Scoma sottoscrive gli

emendamenti Prestigiacomò 1.64 e 1.54; l'onorevole Minardo sottoscrive l'emendamento Prestigiacomò 1.54; l'onorevole Riccardo Zucconi sottoscrive gli emendamenti Rizzetto 6.21, Prisco 13.3, Fidanza 13.12, 13.114, 13.115, 13.116 e 13.117; Rizzetto 13.130; l'onorevole Nobili sottoscrive l'emendamento Madia 13.20; l'onorevole Corneli sottoscrive gli emendamenti Colletti 8.8 e 9.59; l'onorevole Delmastro delle Vedove sottoscrive gli emendamenti Fidanza 13.12, 13.114, 13.115, 13.116 e 13.117; l'onorevole Pezzopane sottoscrive il subemendamento Marattin 0.6.65.1.

Comunica inoltre che l'emendamento Sisto 2.25 a pagina 34 del fascicolo è stato riammesso in quanto sospende l'efficacia di alcune disposizioni del codice di procedura penale in tema di forma dell'impugnazione (articolo 581 del codice di procedura penale) e di inammissibilità dei ricorsi in cassazione (articolo 610 del codice di procedura penale), intervenendo quindi, con una misura di sospensione analoga a quella di cui all'articolo 2, comma 2, del provvedimento, il quale sospende, a sua volta, temporaneamente, l'efficacia di alcune disposizioni di natura processuale, relative alla partecipazione al procedimento penale con il sistema del collegamento audiovisivo a distanza.

Comunica quindi che gli emendamenti 11.9 dei relatori, Marattin 11.5 e D'Ettore 11.7, a seguito della valutazione sull'ammissibilità svolta dalla presidenza, sono considerati ammissibili, mentre l'emendamento Gagliardi 13.120 è considerato inammissibile.

Avverte inoltre che sono stati presentati sette subemendamenti all'emendamento 6.65 dei relatori (*vedi allegato 1*). Al riguardo, comunica che il subemendamento Paolo Russo 0.6.65.6 risulta inammissibile, in quanto volto ad introdurre disposizioni di contenuto aggiuntivo, segnatamente prevedendo l'estensione dell'obbligo vaccinale per il personale operante nelle scuole, non riconducibili o connesse a quelle recate dal medesimo emendamento 6.65 dei relatori.

Luigi MARATTIN (PD), date le priorità politiche del suo gruppo in merito al provvedimento in esame, chiede di iniziare la discussione del provvedimento dall'articolo 6, cui è riferito l'emendamento 6.65 dei relatori in materia di vaccini. Segnala, infatti, che l'esito della discussione delle proposte emendative riferite all'articolo 6 condizionerà l'atteggiamento del suo gruppo sul provvedimento nel suo complesso.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, comunica che le presidenze delle Commissioni hanno stabilito di iniziare l'esame del provvedimento, com'è prassi, dall'articolo 1. Comunica, inoltre, che il Ministero della salute ha dato la disponibilità a far intervenire nella discussione un proprio rappresentante, al fine di chiarire le ragioni che hanno portato i relatori ed il Governo a presentare l'emendamento 6.65.

Andrea MANDELLI (FI), associandosi alla richiesta dell'onorevole Marattin, segnala che anche per il suo gruppo l'esito della discussione delle proposte emendative riferite all'articolo 6 condizionerà l'atteggiamento sul provvedimento nel suo complesso.

Gennaro MIGLIORE (PD), chiede che le presidenze comunichino in modo preciso l'inizio dei lavori delle Commissioni, stante il fatto che la seduta è iniziata con mezz'ora di ritardo rispetto all'orario previsto nella convocazione. A tale proposito, ricorda che nella scorsa legislatura da parte dell'opposizione veniva censurato anche un ritardo di pochi minuti rispetto all'orario previsto nella convocazione. Visto il ritardo, ritiene opportuno sospendere i lavori delle Commissioni in attesa della disponibilità di un rappresentante del Ministero della salute a intervenire sull'argomento dei vaccini, in modo che sia possibile iniziare l'esame del provvedimento a partire dall'articolo 6.

Emanuele FIANO (PD) segnala che vi sono precedenti che dimostrano che più volte l'esame dei provvedimenti non è

iniziato dall'articolo 1. Ritiene che la proposta di non seguire l'ordine numerico degli articoli del provvedimento non è da escludere in quanto gli articoli del decreto-legge in esame, relativo alla proroga di termini, contengono argomenti nettamente separati. Sostiene, inoltre, che sia pretestuoso da parte della maggioranza aspettare l'intervento di un rappresentante del Ministero della salute per procedere all'esame dell'articolo 6. Ritiene, infatti, che in realtà si tratti di una scelta politica, in quanto la maggioranza in questo momento non ha la volontà di affrontare l'argomento dei vaccini.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, chiarisce che nel suo intervento precedente ha semplicemente comunicato che il Ministero della salute aveva manifestato la propria volontà di chiarire la sua posizione sul tema dei vaccini, non essendo questa la ragione per cui l'esame del provvedimento non inizia dall'articolo 6. Avverte, infatti, che la richiesta formulata dai deputati Marattin e Mandelli sarà posta in votazione.

Francesco Paolo SISTO (FI) ritiene che le scelte delle presidenze delle Commissioni dovrebbero essere finalizzate all'economia dei lavori. Segnala, infatti, che se si superasse un punto critico, quale è quello dei vaccini, si potrebbe proseguire più speditamente con i lavori, dato che l'esito della discussione sull'articolo 6 condiziona l'atteggiamento dei gruppi di opposizione sul provvedimento nel suo complesso.

Andrea GIORGIS (PD), associandosi alla richiesta formulata dall'onorevole Migliore, chiede che le Commissioni sospendano i propri lavori in attesa che il Governo riferisca in merito al tema dei vaccini.

Beatrice LORENZIN (Misto-CP-A-PS-A), nel ricordare che nelle giornate precedenti le Commissioni hanno audito autorevoli esponenti del mondo sanitario e del mondo scolastico, che hanno espresso

la propria opinione sul provvedimento in esame, chiede che si riapra il ciclo delle audizioni al fine di acquisire il parere degli auditi sull'emendamento 6.65 dei relatori.

Le Commissioni respingono la proposta di sospensione della seduta.

Emanuele FIANO (PD) sollecita le presidenze a rispondere alla richiesta formulata dall'onorevole Lorenzin.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, ricorda che la fase delle audizioni si conclude prima dell'inizio dell'esame degli articoli del provvedimento.

Giovanni DONZELLI (FdI), sottolineando l'importanza dell'articolo 13, relativo allo sviluppo infrastrutturale, chiede che si inizi l'esame del provvedimento a partire dalle proposte emendative riferite a tale articolo.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, ribadisce che l'esame del provvedimento inizierà dalle proposte emendative riferite all'articolo 1.

Francesco Paolo SISTO (FI), nel contestare la valutazione di ammissibilità delle proposte emendative, ritiene che le presidenze delle Commissioni abbiano utilizzato un metro di giudizio diverso per le proposte emendative dei relatori e per quelle presentate dalle opposizioni. A tale proposito porta l'esempio della difformità di giudizio sull'ammissibilità dell'emendamento 11.9 dei relatori e dell'emendamento Gagliardi 13.120, stante il fatto che entrambi non avevano pertinenza rispetto al provvedimento. Ritiene si tratti di un precedente estremamente pericoloso, che auspica sia portato all'attenzione della Presidenza della Camera.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, ricorda che con l'emendamento 11.9 dei relatori sono stati valutati ammissibili anche gli emendamenti Marattin 11.5 e D'Ettore 11.7, inerenti il medesimo argomento e presentati da esponenti delle opposizioni.

Vittoria BALDINO (M5S), *relatrice per la I Commissione*, esprime parere contrario sugli emendamenti Gebhard 1.1 e Prisco 1.5, sugli identici emendamenti Speranza 1.7, Migliore 1.6, De Luca 1.9 e D'Attis 1.10, sull'emendamento Delmastro Delle Vedove 1.11, sugli identici emendamenti De Menech 1.12 e D'Attis 1.13, sugli emendamenti De Luca 1.14 e Sorte 1.15 e sugli identici emendamenti Speranza 1.16 e D'Attis 1.17. Propone l'accantonamento degli identici emendamenti Migliore 1.19, Prisco 1.18 e Pella 1.59 e degli identici emendamenti Prisco 1.49, Migliore 1.50, Speranza 1.100 e Pella 1.101. Esprime parere contrario sull'emendamento Prisco 1.44, sugli identici emendamenti Pella 1.65 e Speranza 1.86, sugli emendamenti Prisco 1.24 e D'Attis 1.73, sugli identici emendamenti Giorgis 1.25, Silvestroni 1.26, Speranza 1.27 e Melilli 1.57, sull'emendamento D'Attis 1.66, sugli identici emendamenti Speranza 1.82 e Pella 1.83, sull'emendamento Prisco 1.34, sugli identici emendamenti Prisco 1.35, Speranza 1.84 e Pella 1.85, sugli identici emendamenti Prisco 1.39, Fassina 1.90 e Pella 1.91, sull'emendamento Speranza 1.41, sugli identici emendamenti Silvestroni 1.42 e Melilli 1.97, sugli emendamenti Prisco 1.43, 1.46 e 1.48, Pollastrini 1.40 e Sorte 1.51 e sugli identici emendamenti Marattin 1.52 e Magi 1.53. Raccomanda l'approvazione dell'emendamento 1.105 dei relatori. Esprime parere contrario sugli emendamenti Prestigiaco 1.54, Speranza 1.55, Paolo Russo 1.56 e Magi 1.58. Propone l'accantonamento degli emendamenti Paolo Russo 1.63 e Prestigiaco 1.64. Esprime parere contrario sugli emendamenti Vietina 1.74, Melilli 1.81, Topo 1.89, De Maria 1.102 e D'Attis 1.103, sugli identici emendamenti Pella 1.93 e Speranza 1.94, sugli emendamenti De Maria 1.95, Speranza 1.96, Vietina 1.98 e Ubaldo Pagano 1.99 e sugli identici emendamenti Melilli 1.92 e Pella 1.104. Propone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Prisco 1.01. Esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Prisco 1.02.

Il sottosegretario Vincenzo SANTANGELO concorda con i pareri dei relatori ed esprime parere favorevole sull'emendamento 1.105 dei relatori.

Elena CARNEVALI (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, si associa alla richiesta di procedere a un nuovo ciclo di audizioni sulla questione dei vaccini, anche in considerazione dell'attenzione che tale tema suscita nell'opinione pubblica.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, fa presente come la questione potrà essere affrontata nel momento in cui si passerà all'esame delle proposte emendative ad essa relative.

Stefania PRESTIGIACOMO (FI) chiede chiarimenti sulle motivazioni del parere contrario espresso sull'emendamento a sua firma 1.54, alla luce del fatto che il contenuto dello stesso a suo avviso sarebbe assorbito da una proposta emendativa dei relatori.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, invita la deputata Prestigiaco a porre la questione quando si passerà all'esame di tali proposte emendative.

Le Commissioni respingono l'emendamento Gebhard 1.1.

Emanuele PRISCO (FdI), illustrando l'emendamento a sua firma 1.5, rileva come esso risponda alla finalità di promuovere la reintroduzione dell'elezione dei presidenti di provincia e dei consigli provinciali a suffragio universale e diretto, ritenendo che, nel momento in cui tali organi sono mantenuti, essi debbano essere eletti direttamente dai cittadini anziché con elezioni di secondo grado. Diversamente occorrerebbe a suo avviso intervenire con una riforma costituzionale, ma ricorda al riguardo come la cittadinanza, nel *referendum* del 4 dicembre 2016, abbia respinto una proposta di revisione costituzionale che prevedeva, tra l'altro, l'abolizione delle province.

Giovanni DONZELLI (FdI) si associa alle considerazioni del deputato Prisco, osservando come il fallimento della «finta» abolizione delle province sia, a suo avviso, evidente. Rileva peraltro come l'emendamento Prisco 1.5 non preveda termini perentori per la reintroduzione dell'elezione diretta degli organi, ma si limiti a delineare un obiettivo politico. Ritieni che fino a quando siano mantenute le province, le quali restano peraltro titolari di funzioni rilevanti, ad esempio per quanto concerne la sicurezza degli edifici scolastici e la rete stradale, i relativi organi debbano essere eletti dai cittadini, anche al fine di evitare la percezione che essi siano espressione di una «casta».

Luigi MARATTIN (PD) dichiara il voto contrario del proprio gruppo sull'emendamento Prisco 1.5. Ritieni che le considerazioni svolte dai deputati Prisco e Donzelli siano viziate da alcune incoerenze logiche. In primo luogo, contesta la tesi per cui il passaggio dall'elezione diretta all'elezione di secondo grado costituirebbe un *vulnus* al sistema democratico, in quanto, a seguito della legge n. 56 del 2014, la cosiddetta «legge Delrio», le province hanno visto considerevolmente ridotte le proprie funzioni rispetto a quelle che esercitavano quando i relativi organi erano eletti direttamente. Osserva, inoltre, come non sia corretto qualificare la reintroduzione dell'elezione diretta come una riforma e come essa andrebbe invece considerata una restaurazione, in quanto la riforma è stata quella introdotta con la «legge Delrio», rispetto alla quale la proposta in esame andrebbe a ripristinare lo *status quo ante*. Rileva una contraddizione tra la posizione assunta oggi dai deputati del gruppo Fratelli d'Italia e quella, favorevole all'abolizione delle province, sostenuta fino al 2014 dalla parte politica dalla quale essi provengono. Osserva come l'attuale ordinamento delle province non sia frutto del caso, ma di un percorso politico ben preciso, che si è articolato nella legge n. 56 del 2014, con la quale sono state mantenute in capo alle province solo alcune funzioni di area vasta, e nella pro-

posta di abolizione contenuta nella riforma costituzionale respinta dal corpo elettorale, e ricorda come, a seguito delle reiezione della proposta di abolizione, sia stato reintegrato in favore delle province, su iniziativa del Governo Gentiloni, il livello di finanziamento previsto nel 2014.

Andrea MANDELLI (FI) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sull'emendamento Prisco 1.5, in quanto ritieni sia necessario affrontare l'attuale situazione di confusione esistente sul tema delle province, anche in considerazione del fatto che le competenze rimaste in capo a tali enti riguardano temi di notevole importanza per i cittadini.

Ylenja LUCASELLI (FdI) ritiene opportuno il ripristino dell'elezione diretta degli organi delle province, anche al fine di porre rimedio alle sperequazioni determinate dall'attuale sistema elettorale di secondo grado, con la sovrarappresentazione di alcuni comuni a danno di altri. Auspica conclusivamente che il Governo e i relatori rivedano il parere contrario sull'emendamento Prisco 1.5.

Gennaro MIGLIORE (PD) stigmatizza la mancanza di rispetto nei confronti dei consiglieri comunali e dei partiti politici insita nell'argomentazione secondo la quale l'elezione di secondo grado andrebbe superata in quanto si tratterebbe di un'elezione da parte di una «casta» e non dei cittadini; ricorda, richiamando l'articolo 49 della Costituzione, come i partiti politici siano costituiti anzitutto dai cittadini che vi si associano, e come tutti i partiti esprimano sindaci e consiglieri comunali che meritano rispetto. Rileva come il ripristino dell'elezione diretta si tradurrebbe in una restaurazione rispetto alla riforma operata dalla «legge Delrio» e ricorda come l'elezione di secondo grado si inserisca nell'ambito di un disegno di riforma complessivo, come sottolineato anche dalla giurisprudenza costituzionale: cita al riguardo la sentenza della Corte costituzionale n. 168 del 2018, nella quale, con riferimento a norme legislative adot-

tate dalla Regione Siciliana volte a reintrodurre l'elezione diretta, le disposizioni sull'elezione indiretta contenute nella legge n. 56 del 2014 vengono qualificate come norme fondamentali delle riforme economico-sociali, in quanto rientranti tra gli aspetti essenziali del disegno riformatore. Osserva, infine, come la reintroduzione dell'elezione diretta comporterebbe anche oneri economici, e ribadisce il voto contrario del proprio gruppo sull'emendamento Prisco 1.5.

Le Commissioni respingono l'emendamento Prisco 1.5.

Gennaro MIGLIORE (PD), intervenendo sugli identici emendamenti Speranza 1.7, Migliore 1.6, De Luca 1.9 e D'Attis 1.10, rileva come essi rispondano ed esigenze di buon senso, rappresentate peraltro anche dal presidente dell'Unione delle province italiane. Le proposte emendative in esame sono volte infatti a consentire l'accorpamento in un'unica tornata elettorale anche dei 43 consigli provinciali che scadono nel mese di gennaio 2019 e ad evitare che in 34 province si debba votare a distanza di pochi mesi per l'elezione del presidente e del consiglio. Chiede, pertanto, che quanto meno i predetti emendamenti siano accantonati, al fine di consentire di verificare la possibilità di accogliere le proposte in essi contenute.

Mauro D'ATTIS (FI) chiede ai relatori e al Governo il motivo del parere contrario sugli emendamenti in esame, facendo notare che essi mirano ad indicare un'unica data per lo svolgimento delle prossime elezioni amministrative provinciali, razionalizzando i costi che deriverebbero, al contrario, dallo svolgimento di diversi turni elettorali. Precisando preliminarmente che il suo gruppo auspica una riforma del sistema delle province, auspica che tali proposte emendative siano quantomeno accantonate.

Emanuele FIANO (PD) chiede ai relatori e al Governo di motivare il parere contrario sugli identici emendamenti Spe-

ranza 1.7, Migliore 1.6, De Luca 1.9 e D'Attis 1.10, non comprendendo come si possa esprimere contrarietà ad una proposta volta a semplificare le modalità di svolgimento delle elezioni amministrative provinciali. Fatto notare, peraltro, che si tratta di una proposta che raccoglie indicazioni formulate dall'UPI in sede di audizione in Parlamento, auspica quantomeno un accantonamento di tali proposte emendative.

Elena CARNEVALI (PD), rilevato che le proposte emendative in esame recepiscono richieste formulate dall'UPI in sede di audizioni parlamentari, fa notare che tali emendamenti mirano a garantire la massima rappresentanza politica nelle prossime elezioni amministrative provinciali. Non comprende come possano opporsi ad una simile richiesta di maggior democrazia anche gruppi che, nel territorio, rivendicano le stesse esigenze, seppur nell'ambito di differenti alleanze politiche.

Vittoria BALDINO (M5S), *relatrice per la I Commissione*, rivedendo il suo precedente parere, propone di accantonare gli identici emendamenti Speranza 1.7, Migliore 1.6, De Luca 1.9 e D'Attis 1.10, l'emendamento Delmastro Delle Vedove 1.11, gli identici emendamenti De Menech 1.12 e D'Attis 1.13, gli emendamenti De Luca 1.14 e Sorte 1.15, nonché gli identici emendamenti Speranza 1.16 e D'Attis 1.17.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che si intendono accantonati gli identici emendamenti Speranza 1.7, Migliore 1.6, De Luca 1.9 e D'Attis 1.10, l'emendamento Delmastro Delle Vedove 1.11, gli identici emendamenti De Menech 1.12 e D'Attis 1.13, gli emendamenti De Luca 1.14 e Sorte 1.15, nonché gli identici emendamenti Speranza 1.16 e D'Attis 1.17.

Avverte altresì che si intendono accantonati gli identici emendamenti Migliore 1.19, Prisco 1.18 e Pella 1.59, nonché gli identici emendamenti Prisco 1.49, Migliore 1.50, Speranza 1.100 e Pella 1.101.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Prisco 1.44 e

gli identici emendamenti Pella 1.65 e Speranza 1.86.

Emanuele PRISCO (FdI) illustra il suo emendamento 1.24, facendo notare che esso prevede che, limitatamente agli enti in condizione di dissesto finanziario ed in riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi, rispettivamente, degli articoli 244 e 243-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alla data del 31 dicembre 2015, le sanzioni relative al mancato rispetto nel 2016 del saldo tra entrate e spese finali in termini di competenza, per violazioni emerse in base ai commi 724, 725, 726, 727 della legge 28 dicembre 2015 n. 208, o, per gli esercizi precedenti al 2016, del Patto di stabilità interno in base ai commi 28, 29 e 31 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, non trovano applicazione nei confronti degli enti locali per i quali le violazioni siano state accertate prima dell'entrata in vigore del presente provvedimento.

Si tratta, a suo avviso, di offrire un sostegno a quei comuni che si trovano in difficoltà economiche, al fine di garantire l'erogazione di servizi fondamentali a vantaggio dei cittadini.

Luigi MARATTIN (PD) ritiene che esentare i comuni dal rispetto delle norme di bilancio non sia un buon segnale dal punto di vista finanziario, facendo notare che sarebbe quantomeno preferibile agire piuttosto sul miglioramento di tali norme. Evidenza, peraltro, come a partire dal 2016 le regole sul Patto di stabilità interno siano state rese meno rigide, a vantaggio dei comuni.

Giovanni DONZELLI (FdI) condivide le finalità dell'emendamento Prisco 1.24, ritenendo che il Patto di stabilità interno sia disciplinato da regole inefficaci e poco ragionevoli.

Luigi MARATTIN (PD) chiede al deputato Donzelli di motivare le sue affermazioni. Ricorda che la disciplina sul fun-

zionamento del Patto di stabilità interno è stata migliorata negli ultimi anni.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, invita a non interrompere i deputati, consentendo loro di concludere l'intervento.

Giovanni DONZELLI (FdI), fatto notare che a partire dal 2016 le regole sul patto di stabilità interno sono state persino peggiorate, evidenzia come l'emendamento Prisco 1.24 mira a dare sollievo a quegli enti locali che si trovano in difficoltà finanziarie ereditate da amministrazioni precedenti, consentendo di realizzare importanti investimenti a favore della collettività. Si chiede come sia possibile che siano contrari a tale emendamento proprio quei gruppi che nei diversi territori locali rappresentano tali esigenze.

Luigi MARATTIN (PD), fatto notare che un aiuto agli enti locali potrebbe semmai giungere da un miglioramento delle regole sul funzionamento del Patto di stabilità, tra cui quelle sul fondo di rotazione, si chiede se il deputato Donzelli sia a conoscenza realmente di tale normativa. Evidenza come dal 2016 tale normativa sia già stata migliorata, concedendo ai comuni maggiore flessibilità nella gestione finanziaria.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, invita i deputati ad intervenire utilizzando termini e toni rispettosi dei propri colleghi.

Felice Maurizio D'ETTORE (FI) preannuncia il suo voto favorevole all'emendamento Prisco 1.24, che ritiene proponga un diverso approccio nell'applicazione del Patto di stabilità interno, a vantaggio di taluni comuni in difficoltà.

Luca DE CARO (FdI), ricordando di aver ricoperto la carica di sindaco per nove anni, ringrazia l'onorevole Marattin per avergli finalmente consentito di capire il funzionamento del patto di stabilità.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Prisco 1.24 e

D'Attis 1.73, gli identici emendamenti Giorgis 1.25, Silvestroni 1.26, Speranza 1.27 e Melilli 1.57, l'emendamento D'Attis 1.66 e gli identici emendamenti Speranza 1.82 e Pella 1.83.

Emanuele PRISCO (FdI) illustra l'emendamento a sua prima firma 1.34, volto a consentire che le sanzioni per mancato conseguimento del saldo non negativo tra entrate e spese finali, applicabili ai comuni con popolazione inferiore ai mille abitanti siano recuperate nel corso di tre esercizi finanziari. Chiarisce che la disposizione è finalizzata a fornire sostegno finanziario, con una spesa complessiva di circa 900 mila euro, a quattordici enti locali che sono stati recentemente investiti di questo adempimento e che, a causa delle loro ridotte dimensioni e della scarsità di personale, hanno incontrato difficoltà nel rispettare la previsione legislativa.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Prisco 1.34 e gli identici emendamenti Prisco 1.35, Speranza 1.84 e Pella 1.85.

Ylenja LUCASELLI (FdI) evidenzia l'opportunità di approvare l'emendamento Prisco 1.39, del quale è cofirmataria, che proroga di sei mesi il termine per la dismissione delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, prorogando inoltre la durata del periodo transitorio durante il quale la soglia di fatturato medio, relativo alle società le cui partecipazioni devono essere dismesse, è fissata in un milione di euro, anziché in 500 mila euro. Sottolinea che le modifiche proposte sono giustificate dalla novità e complessità della procedura introdotta dal Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica del 2016.

Giovanni DONZELLI (FdI) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Prisco 1.39, del quale è cofirmatario, che consentirebbe agli enti locali di adempiere ai propri obblighi con maggiore serenità.

Andrea MANDELLI (FI), illustrando l'emendamento Pella 1.91, identico all'e-

mendamento Prisco 1.39, ne auspica l'approvazione, evidenziando come l'obbligo di alienazione introdotto dal citato Testo unico del 2016 sia una norma innovativa e di complessa applicazione, suscettibile di dar luogo a rilevanti problematiche a livello locale.

Luigi MARATTIN (PD) manifesta la contrarietà all'approvazione delle identiche proposte emendative Prisco 1.39, Fassina 1.90 e Pella 1.91 da parte del gruppo del Partito Democratico. Segnala al riguardo come tutti i gruppi si dichiarino in linea di principio favorevoli alla dismissione delle partecipazioni detenute da soggetti pubblici, ma come poi tendano, nei fatti, a procrastinare l'effettiva realizzazione di dette dismissioni.

Francesco Paolo SISTO (FI) evidenzia le difficoltà dei piccoli comuni nel realizzare quanto richiesto dalla vigente normativa e si dichiara favorevole a una proroga degli adempimenti previsti. Invita quindi i relatori e il Governo a riconsiderare il parere contrario espresso sulle proposte emendative in discussione.

Luca DE CARO (FdI) sottolinea la necessità di concedere un più ampio lasso di tempo agli enti locali per la dismissione delle partecipazioni detenute, evidenziando come tale richiesta sia stata avanzata anche dall'ANCI e da comuni retti da giunte di centro sinistra, come quello di Vittorio Veneto.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici emendamenti Prisco 1.39, Fassina 1.90 e Pella 1.91, nonché l'emendamento Speranza 1.41.

Stefania PEZZOPANE (PD) segnala che l'emendamento Melilli 1.97, del quale è cofirmataria, e i seguenti sono volti a prorogare misure in favore delle zone del Centro Italia colpite dagli eventi sismici del 2009 e del 2016-2017. In proposito ricorda come il Governo, nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 55 del 2018, recante

misure in favore delle popolazioni dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016-2017, si fosse impegnato ad adottare, in successivi provvedimenti, quali il cosiddetto decreto proroga termini e il disegno di legge di bilancio per il 2019, misure analoghe a quelle contenute nelle proposte emendative che le Commissioni si accingono ora a esaminare.

Sottolinea come gli interventi dei quali auspica la proroga costituissero oggetto di provvedimenti normativi, adottati dal precedente Governo, che avevano ottenuto il consenso delle comunità colpite dagli eventi sismici. Poiché le problematiche che avevano giustificato gli interventi normativi non sono state ancora superate, si rende assolutamente necessaria una proroga delle relative previsioni.

Passando poi in particolare all'emendamento Melilli 1.97, in relazione al quale chiede un riesame del parere contrario espresso dai relatori e dal rappresentante del Governo, evidenzia che esso è volto a confermare, per l'anno 2017, l'inapplicabilità delle sanzioni per il mancato rispetto dell'obbligo di realizzare il saldo non negativo tra le entrate e le spese finali nei bilanci delle province e delle città metropolitane. Osserva infatti come gli enti locali siti nei territori colpiti dagli eventi sismici abbiano notevoli difficoltà a mantenere contemporaneamente una contabilità ordinaria e una speciale.

Giovanni DONZELLI (FdI) si dichiara d'accordo con quanto evidenziato dalla collega Pezzopane, sottolineando come la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma non sia stata ancora completata e come sia pertanto opportuno, tra le altre misure, tutte degne di adeguata considerazione, confermare per l'anno 2017 l'inapplicabilità delle sanzioni per il mancato rispetto dell'obbligo di realizzare un saldo non negativo tra le entrate e le spese finali. Chiede quindi che sia valutata la possibilità di un accantonamento delle proposte emendative ai fini di un approfondimento delle relative problematiche.

Emanuele PRISCO (FdI) si associa alla richiesta di accantonare gli identici emen-

damenti Silvestroni 1.42 e Melilli 1.97, che rispondono, come segnalato anche dall'Unione delle province d'Italia, a un'esigenza delle popolazioni colpite dagli eventi sismici, che non hanno ancora superato lo stato di emergenza e che non possono essere deluse dal mancato rispetto di impegni presi nei mesi scorsi dell'Esecutivo.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Silvestroni 1.42 e Melilli 1.97.

Emanuele PRISCO (FdI) illustra l'emendamento 1.43 a sua prima firma, che è finalizzato a prorogare al 30 settembre 2018 il termine per l'approvazione, da parte di comuni, del piano di riequilibrio finanziario rimodulato o riformulato, ai fini di coordinare detto termine con quello previsto per l'approvazione del bilancio.

Le Commissioni respingono l'emendamento Prisco 1.43.

Emanuele PRISCO (FdI) illustra l'emendamento a sua prima firma 1.46, volto a modificare talune disposizioni della legge di bilancio per il 2018 in materia di procedure di riequilibrio finanziario degli enti locali, anche al fine di ovviare alla visione dirigista che ha ispirato quelle medesime disposizioni e che ha finito con caricare gli enti locali di indebite responsabilità senza minimamente tenere conto delle singole realtà amministrative, comunque obbligate al rispetto di adempimenti e al raggiungimento di obiettivi particolarmente gravosi. Evidenzia altresì che l'emendamento in esame, volto a neutralizzare l'eventuale mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano originario nel caso di rimodulazione o riformulazione del piano stesso, consentirebbe agli enti locali, che negli ultimi anni molto ampiamente contribuito al risanamento della finanza pubblica, di utilizzare risorse da destinare ad una sempre maggiore qualità dei servizi resi in favore dei cittadini. Osserva infine che il Partito Democratico, per quanto storicamente attento alla realtà degli enti locali, nel corso

della precedente legislatura ha sostenuto l'approvazione di misure e provvedimenti sostanzialmente volti a conseguire risultati immediati in termini di cassa, a nocu-mento però dell'efficienza dei bilanci degli enti locali.

Le Commissioni respingono l'emenda-mento Prisco 1.46.

Ylenya LUCASELLI illustra le finalità dell'emendamento Prisco 1.48, di cui è cofirmataria, che interviene sempre in ma-teria di procedure di riequilibrio finanzia-rio degli enti locali, tra l'altro prevedendo la sospensione temporanea degli effetti di eventuali provvedimenti adottati dalla Corte dei conti, che accertino le condizioni di dissesto dell'ente, sino ad avvenuto esame del piano di riequilibrio così come rimodulato o riformulato.

Le Commissioni respingono l'emenda-mento Prisco 1.48.

Barbara POLLASTRINI (PD) invita i relatori ed il Governo a valutare il possi-bile accantonamento dell'emendamento a sua prima firma 1.40, che proroga il termine per l'effettuazione delle verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici sco-lastici ubicati nelle zone a rischio sismico, in ciò recependo anche le esigenze al riguardo manifestate dagli amministratori locali di quei territori ed essenzialmente volte ad assicurare la necessaria sicurezza degli utenti nonché a disporre di adeguati strumenti di pianificazione degli inter-venti. Ritiene che si tratti, in definitiva, di una proposta emendativa affatto ragione-vole ed ispirata ai principi di concretezza e serietà.

Emanuele FIANO (PD), nel premettere che il tema della verifica della vulnerabi-lità sismica degli edifici scolastici dovrebbe prescindere dalla diversa appartenenza agli schieramenti politici, chiede ai relatori e al Governo un chiarimento in merito alle ragioni sottostanti l'espressione del parere contrario sull'emendamento Pollastrini 1.40.

Stefania PEZZOPANE (PD), associan-dosi alle valutazioni testé formulate dal-l'onorevole Fiano, sottoscrive l'emenda-mento Pollastrini 1.40, di cui auspica l'ap-provazione e che ricalca fundamental-mente la *ratio* dell'emendamento 1.97 a sua firma, in precedenza respinto dalle Commissioni. Rammenta infatti che l'e-mendamento in discussione fa parte di un più ampio pacchetto di proposte emenda-tive accomunate dall'esigenza di affrontare le questioni relative alla ricostruzione nelle aree interessate dagli eventi sismici. Invita pertanto i relatori ed il Governo ad un supplemento di riflessione sull'emen-damento Pollastrini 1.40, anche al fine di disporre l'accantonamento, tenuto altresì conto delle assicurazioni rese a suo tempo dal Governo in occasione dell'esame parlamentare del decreto-legge n. 89 del 2018, recante misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, laddove venne dichiarato che alcune delle questioni irrisolte avrebbero potuto trovare adeguata risposta in sede di adozione di un successivo provvedimento recante proroga di termini, già allora an-ticipato, ovvero in sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio per il 2019.

Vittoria BALDINO (M5S), *relatrice per la I Commissione*, fa presente che l'articolo 6, comma 3-*novies*, del presente decreto-legge, introdotto nel corso dell'esame al Senato, proroga la verifica di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici al 31 dicem-bre 2018.

Barbara POLLASTRINI (PD) ritiene co-munque indispensabile fornire agli ammi-nistratori degli enti locali interessati dagli eventi sismici un indirizzo chiaro ed un quadro di riferimento giuridico certo con riferimento agli interventi da realizzare nelle predette aree.

Le Commissioni respingono l'emenda-mento Pollastrini 1.40.

Andrea MANDELLI (FI) interviene sul-l'emendamento Sorte 1.51, di cui è cofir-

matario, che affronta un tema di indubbia rilevanza sul quale intende richiamare l'attenzione dei relatori e del Governo, anche in vista di un possibile accantonamento della proposta emendativa medesima. Osserva infatti che la finalità di tale emendamento è essenzialmente quello di ampliare l'elettorato passivo dei sindaci in occasione delle elezioni dei presidenti di provincia, circoscritto dalla normativa vigente ai soli sindaci il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni, ciò anche al fine di assicurare piena attuazione al principio di rappresentanza.

Le Commissioni respingono l'emendamento Sorte 1.51.

Luigi MARATTIN (PD) illustra l'emendamento a sua prima firma 1.52, volto a sopprimere i commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 1 del presente provvedimento, della cui introduzione, nel corso dell'esame al Senato, non comprende francamente la *ratio*. Rammenta preliminarmente che la disciplina sul predissesto finanziario degli enti locali risale all'incirca al 2012 ed era essenzialmente motivata dall'esigenza di fare chiarezza all'interno dei bilanci comunali e a realizzare una sorta di « operazione verità » a beneficio dei cittadini amministrati dalle singole realtà locali. Ricorda che, in sostanza, la disciplina sul predissesto consente ai comuni interessati di diluire il rientro dal proprio disavanzo in un arco temporale assai ampio, compreso tra i 4 e i 20 anni a seconda dell'entità del disavanzo stesso, fermo restando l'obbligo, per i comuni stessi, di documentare periodicamente alla competente sezione regionale della Corte dei conti i progressi compiuti in relazione agli obiettivi del piano di riequilibrio approvato. A suo giudizio, anche nel caso di riformulazione o rimodulazione del piano di riequilibrio i comuni dovrebbero comunque essere tenuti, a differenza di quanto invece previsto dai commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 1 del presente provvedimento, di cui il suo emendamento 1.52 propone la soppressione, a rispettare an-

che gli obiettivi intermedi fissati dal piano originario, pena lo svilimento delle funzioni di verifica e controllo esercitate dalla Corte dei conti e il determinarsi dei presupposti per un potenziale aggravamento dei bilanci dei comuni interessati. Da un punto di vista più complessivo, contesta in particolare l'idea sottesa alle norme in esame, secondo cui un mero rinvio dei problemi possa determinare una qualche utilità, anche in relazione alla qualità dei servizi resi ai cittadini dalle singole amministrazioni locali.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Marattin 1.52 e Magi 1.53.

Stefania PRESTIGIACOMO (FI), intervenendo sull'emendamento 1.105 dei relatori, ritiene che l'eventuale approvazione dello stesso dovrebbe comportare l'assorbimento dell'emendamento 1.54 a sua prima firma, avente un contenuto sostanzialmente analogo.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, precisa che l'eventuale approvazione dell'emendamento 1.105 dei relatori comporterà l'assorbimento degli emendamenti Prestigiaco-
como 1.54 e Speranza 1.55, aventi un contenuto sostanzialmente analogo.

Gennaro MIGLIORE (PD), nel rinviare all'intervento del collega Marattin in ordine alle considerazioni di natura tecnica implicate dalla norme in esame, ritiene che l'emendamento 1.105 dei relatori rappresenti una scelta legislativa poco edificante, di cui sarà sua premura rendere edotta l'opinione pubblica, frutto di una sorta di scambio elettorale avente ad oggetto, in particolare, le amministrazioni locali di due città del Mezzogiorno italiano, governate rispettivamente dal Movimento 5 Stelle e dal Centrodestra. A suo giudizio, così facendo si approvano norme che servono di fatto a favorire gli amministratori di determinate realtà locali in vista dei futuri appuntamenti elettorali. Pur non considerando i profili di dubbia legittimità costituzionale di tali norme, osserva come sulla tematica più generale

recata dalle disposizioni contenute nella proposta emendativa in esame sia già intervenuta anche la Corte dei conti, sollevando al riguardo talune perplessità. Esprime quindi profonda contrarietà sull'emendamento 1.105 dei relatori, che si configura a suo avviso non solo come una violazione delle più elementari regole di bilancio, ma anche come un tradimento dei cittadini di alcuni specifici comuni italiani.

STEFANIA PRESTIGIACOMO (FI), nel rispondere ai deputati Marattin e Migliore, non nasconde il sostegno del suo gruppo all'emendamento 1.105 dei relatori dipende anche dalla volontà di salvare il comune di Catania dal dissesto. Ritiene, infatti, che gli amministratori degli enti locali hanno la responsabilità di salvaguardare le imprese del territorio, i cui crediti nei confronti dell'ente locale, a seguito della dichiarazione del dissesto, non sarebbero soddisfatti. Sottolinea che se un amministratore di un ente locale chiede più tempo è per un senso di responsabilità nei confronti della propria comunità. Osserva che in questo caso non si tratta di una decisione politica. In conclusione, ritiene che il testo proposto vada incontro alle richieste degli amministratori degli enti locali e migliori il testo approvato dal Senato.

Luigi MARATTIN (PD), replicando all'onorevole Prestigiaco, segnala che è proprio la reiterazione ad aver portato i problemi che oggi affliggono gli enti locali. In più, ritiene particolarmente grave il fatto che per la prima volta è stata delegittimata la Corte dei conti. Inoltre, non crede che le imprese siano danneggiate dalla dichiarazione di dissesto. Infatti, ricorda che la legge di bilancio per il 2018 ha istituito un fondo volto a saldare i debiti dei comuni in dissesto nei confronti delle imprese. Ritiene, infine, che né il Governo e la maggioranza né l'onorevole Prestigiaco siano in grado di garantire che in futuro non sarà adottata una norma che sposterà ancora più avanti il termine per il rientro dal disavanzo.

Enrico BORGHI (PD) si dichiara sorpreso del fatto che relativamente agli enti locali il cosiddetto « Governo del cambiamento » presenti proposte emendative che sembrano risalire alla Prima Repubblica. Osserva, infatti, che quando si tratta di affrontare temi caldi, come quello relativo alla gestione degli enti locali, si sceglie sempre di rinviare la questione ad un momento successivo. Inoltre, segnala come l'atteggiamento della Lega, che ha raccolto voti nelle scorse elezioni su questo argomento, si sia modificato e anche come il MoVimento 5 Stelle non ritenga più prioritaria l'attuazione delle pronunce di organi istituzionali quali la Corte dei conti.

Felice Maurizio D'ETTORE (FI) segnala che l'emendamento 1.105 dei relatori non fa che prorogare un termine molto breve già previsto dal comma 889 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2018, fissato al mese di marzo 2018. Ritiene, pertanto, che l'emendamento dei relatori sia ragionevole in quanto consente di realizzare quanto previsto nella legge di bilancio per il 2018.

Maria Elena BOSCHI (PD) sottolinea che la contrarietà del suo gruppo all'emendamento 1.105 dei relatori non riguarda la rimodulazione temporale, quanto piuttosto il punto che ha portato la Corte dei conti a chiedere esplicitamente che il testo approvato al Senato fosse modificato alla Camera, ossia il fatto che, nonostante la situazione finanziaria di un comune in predissesto si sia aggravata, questo può evitare la dichiarazione di dissesto. Ritiene, pertanto, che l'emendamento 1.105 dei relatori non sia nell'interesse dei cittadini poiché consente un accumulo di debito.

Le Commissioni approvano l'emendamento 1.105 dei relatori (*vedi allegato 2*).

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, comunica che gli emendamenti Prestigiaco 1.54 e Speranza 1.55 risultano assorbiti dall'approvazione dell'emendamento 1.105 dei relatori.

Ylenja LUCASELLI (FdI) ritira gli emendamenti 2.3, 2.4, 2.5 e 2.6 a sua prima firma.

Francesco Paolo SISTO (FI), nell'illustrare l'emendamento 1.56 a sua firma, ricorda che esso prevede che la Corte dei conti valuti il raggiungimento di obiettivi nel corso dell'anno immediatamente successivo sulla base di parametri, definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro degli affari regionali e delle autonomie da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, fino al 31 dicembre 2019. Segnala che lo scopo del suo emendamento 1.56 è di dare un punto di riferimento agli enti locali. Auspica, pertanto, il voto favorevole da parte di tutti i gruppi.

Le Commissioni respingono l'emendamento Sisto 1.56.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, comunica che, secondo le intese intercorse tra i gruppi, si procederà a concludere l'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 1, quindi si passerà all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 6, ad eccezione delle proposte emendative in tema di vaccini, per poi procedere con l'intervento del sottosegretario alla salute Bartolazzi, in merito all'emendamento 6.65 dei relatori.

Le Commissioni respingono l'emendamento Magi 1.58.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, ricorda che gli emendamenti Paolo Russo 1.63 e Prestigiaco 1.64 risultano accantonati.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Vietina 1.74, Melilli 1.81, Topo 1.89 e De Maria 1.102.

Mauro D'ATTIS (FI), nell'illustrare l'emendamento 1.103 a sua prima firma, segnala che esso prevede che il termine

per il recupero dei contributi sui versamenti dell'imposta provinciale di trascrizione sia sospeso fino al 31 dicembre 2018, al fine di permettere alle province di evitare l'azzeramento dei propri flussi finanziari. Sottolinea che l'approvazione di tale emendamento permetterebbe alla province di avere le risorse per gestire le spese ordinarie, tra cui il pagamento degli stipendi. Chiede, pertanto, che l'emendamento 1.103 a sua prima firma venga accantonato al fine di una ulteriore riflessione da parte del Governo e dei relatori.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, l'emendamento D'Attis 1.103, gli identici emendamenti Pella 1.93 e Speranza 1.94, e gli emendamenti De Maria 1.95 e Speranza 1.96.

Felice Maurizio D'ETTORE (FI), nell'illustrare l'emendamento Vietina 1.98, ricorda che esso prevede la possibilità per i comuni fino a 10.000 abitanti di non applicare la disciplina prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 giugno 2017. Auspica, pertanto, che il Governo e i relatori riconsiderino il proprio parere contrario sull'emendamento Vietina 1.98.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Vietina 1.98 e Ubaldo Pagano 1.99.

Roberto PELLA (FI), nell'illustrare l'emendamento 1.104 a sua prima firma, ricorda che esso è volto a prorogare quanto previsto dall'articolo 50 del decreto-legge n. 189 del 2016 in materia di personale impiegato in attività emergenziali nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016.

Francesco Paolo SISTO (FI) stigmatizza la disattenzione nei confronti delle tematiche relative ai comuni, in particolari medi e piccoli, che emerge dall'atteggiamento del Governo e della maggioranza, rileva come le richieste di approfondimento avanzate su questa materia vengano sistematicamente disattese e ritiene tale

situazione mortificante. Chiede l'accantonamento delle proposte emendative Melilli 1.92 e Pella 1.104 al fine di promuovere un approfondimento sul loro contenuto, anche in considerazione del fatto che esse non comportano oneri finanziari.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Melilli 1.92 e Pella 1.104.

Emanuele PRISCO (FdI), illustrando l'articolo aggiuntivo a sua firma 1.02, dichiara di non comprendere le motivazioni del parere contrario espresso dai relatori e dal Governo, anche in considerazione dell'impegno assunto dalle forze politiche della maggioranza per la ricostituzione del Corpo forestale dello Stato, in vista della quale la proposta emendativa reca la proroga dell'efficacia della graduatoria del concorso per 400 allievi vice ispettori. Osserva come l'atteggiamento della maggioranza possa far ritenere che la stessa non abbia la reale intenzione di dare seguito a tale impegno e che dunque esso sia stato assunto a fini meramente propagandistici, in quanto a suo avviso la proroga dell'efficacia delle graduatorie in essere costituisce una misura indispensabile qualora si intenda effettivamente procedere in tempi brevi alla ricostituzione del Corpo forestale dello Stato.

Gennaro MIGLIORE (PD) a nome del proprio gruppo esprime contrarietà alla proposta di ricostituzione del Corpo forestale dello Stato ma si dichiara favorevole alla proroga dell'efficacia della graduatoria del concorso per 400 allievi vice ispettori, al fine di venire incontro alle legittime aspettative dei giovani che sono risultati vincitori. Ritiene che tale proposta di proroga possa essere affrontata autonomamente e suggerisce pertanto di valutare un'eventuale riformulazione dell'articolo aggiuntivo Prisco 1.02, chiedendo che l'esame dello stesso sia accantonato per i necessari approfondimenti al riguardo.

Emanuele PRISCO (FdI) si associa alla richiesta di accantonamento avanzata dal deputato Migliore, pur ribadendo la pro-

pria posizione favorevole alla ricostituzione del Corpo forestale dello Stato.

Giovanni DONZELLI (FdI) si associa alla richiesta di accantonamento avanzata dal deputato Migliore, ritenendo che la proroga dell'efficacia della graduatoria sia comunque necessaria al fine di tutelare le legittime aspettative dei vincitori, anche nel caso in cui non si dovesse addivenire alla ricostituzione del Corpo forestale dello Stato.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Prisco 1.02.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, ricorda che sulla base delle intese intercorse tra i gruppi le Commissioni passeranno all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 6 del decreto-legge, ad eccezione di quelle relative al tema dei vaccini.

Vittoria BALDINO (M5S), *relatrice per la I Commissione*, esprime parere contrario sugli emendamenti Ascani 6.1, Ascani 6.2, Ascani 6.4, Ascani 6.3, raccomanda l'approvazione dell'emendamento 6.60 dei relatori, invita al ritiro degli emendamenti Paolo Russo 6.5 e 6.6, che sarebbero rispettivamente assorbito e precluso dall'approvazione dell'emendamento 6.60 dei relatori, invita al ritiro dell'emendamento Fusacchia 6.7, che sarebbe assorbito dalla predetta approvazione. Esprime parere contrario sugli emendamenti Mollicone 6.8, Mollicone 6.9, Trancassini 6.10, Paolo Russo 6.11, D'Attis 6.12, Paolo Russo 6.13, Bucalo 6.14, Bucalo 6.15 e Aprea 6.16. Gli emendamenti riferiti al comma 3-*octies*, relativi al tema dei vaccini, sono accantonati.

Il sottosegretario Vincenzo SANTANGELO concorda con i pareri dei relatori ed esprime parere favorevole sull'emendamento 6.60 dei relatori.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Ascani 6.1 e Ascani 6.2.

Maria Elena BOSCHI (PD), intervenendo sull'emendamento Ascani 6.4, rileva come le misure in esso contenute siano volte a garantire il diritto allo studio degli studenti fuori sede, prevedendo la proroga al 31 dicembre 2020 delle disposizioni in materia di contributo per gli alloggi.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Ascani 6.4 e Ascani 6.3.

Giovanni DONZELLI (FdI), intervenendo sull'emendamento 6.6 dei relatori, rileva come esso sia volto a sopprimere una disposizione introdotta dal Senato che, a suo avviso, va invece mantenuta, in quanto volta a porre rimedio a una situazione di incertezza che riguarda numerosi insegnanti e ad assicurare, anche nell'interesse degli alunni, continuità e serenità nello svolgimento del servizio scolastico. Chiede al riguardo l'accantonamento della proposta emendativa in esame al fine di compiere un adeguato approfondimento della questione.

Emanuele PRISCO (FdI) si associa alle considerazioni del deputato Donzelli, rilevando come la soppressione del testo approvato dal Senato determinerebbe di fatto il licenziamento di numerosi insegnanti – compresi quelli di sostegno, che meritano particolare attenzione – e andrebbe a colpire una figura, quella dell'insegnante elementare, particolarmente delicata ed importante.

Le Commissioni approvano l'emendamento 6.60 dei relatori (*vedi allegato 2*).

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che a seguito dell'approvazione dell'emendamento 6.60 dei relatori l'emendamento Paolo Russo 6.5 è assorbito, l'emendamento Paolo Russo 6.6 è precluso, l'emendamento Fusacchia 6.7 è assorbito e gli emendamenti Mollicone 6.8 e Mollicone 6.9 sono preclusi.

Emanuele PRISCO (FdI), intervenendo sull'emendamento Trancassini 6.10, rileva

come esso sia volto a prorogare la possibilità di derogare ai numeri minimi e massimi di alunni per la composizione delle classi nelle zone colpite dagli eventi sismici, al fine di evitare che si determini, a seguito dell'impossibilità di costituire le classi, lo spopolamento dei territori. L'approvazione di questo emendamento darebbe seguito a un impegno assunto in occasione della discussione di precedenti provvedimenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici.

Ylenja LUCASELLI (FdI) si associa alle considerazioni svolte dal deputato Prisco e chiede l'accantonamento della proposta emendativa in esame, al fine di esaminare in modo rigoroso le questioni da essa poste. La predetta proposta risponde ad esigenze di giustizia sociale, venendo incontro a coloro che con coraggio non abbandonano il proprio territorio e consentendo lo svolgimento di una normale attività didattica in tali territori, attraverso la deroga al numero minimo di alunni previsto per la composizione delle classi.

Vittoria BALDINO (M5S), *relatrice per la I Commissione*, fa notare che gli interventi richiesti dai presentatori delle proposte emendative in esame, riguardanti il tema in discussione, sono già previsti nell'articolo 9 del provvedimento.

LUCA DE CARLO (FdI) auspica l'approvazione dell'emendamento Trancassini 6.10, al fine di contrastare lo spopolamento di territori già in difficoltà, consentendo la permanenza delle famiglie in quelle zone.

Stefania PEZZOPANE (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento Trancassini 6.10, facendo notare che anche il gruppo del Partito Democratico ha presentato proposte emendative analoghe. Si tratta infatti di assicurare alle famiglie di quei territori un percorso scolastico omogeneo, evitando che si trasferiscano in altri territori.

Le Commissioni respingono l'emendamento Trancassini 6.10.

Andrea MANDELLI (FI) auspica l'approvazione dell'emendamento Paolo Russo 6.11, facendo notare che esso, tra l'altro, è finalizzato a garantire la speditezza dell'azione amministrativa, evitando la dispersione di risorse pubbliche.

Felice Maurizio D'ETTORE (FI) preannuncia il suo voto favorevole sull'emendamento Paolo Russo 6.11, che giudica importante al fine di sostenere la ricerca universitaria.

Francesco Paolo SISTO (FI) ritiene sia inspiegabile la scelta della maggioranza di non prendere in considerazione le misure proposte dall'emendamento in esame, che consentirebbero di attingere dalle graduatorie esistenti, riconoscendo il merito dei soggetti dichiarati idonei. Auspica una seria riflessione su tale tema.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Paolo Russo 6.11, D'Attis 6.12, Paolo Russo 6.13, Bucalo 6.14 e 6.15.

Andrea MANDELLI (FI) illustra l'emendamento Aprea 6.16, di cui è cofirmatario, osservando che esso mira alla messa in sicurezza degli edifici scolastici, salvaguardando l'incolumità di docenti ed alunni.

Francesco Paolo SISTO (FI) osserva che l'emendamento Aprea 6.16 mira a garantire il finanziamento di indagini diagnostiche di solai di edifici scolastici e alla realizzazione dei relativi interventi di messa in sicurezza. Ritiene che tale proposta emendativa sia doverosa, auspicando su di essa una seria riflessione da parte della maggioranza. Chiede che tale proposta emendativa sia quantomeno accantonata.

Le Commissioni respingono l'emendamento Aprea 6.16.

Claudio BORGHI, *presidente*, avverte che gli identici emendamenti Marin 6.17, Lorenzin 6.18, De Filippo 6.19, Occhionero 6.20 e Rizzetto 6.21, l'emendamento 6.65 dei relatori, gli emendamenti Paolo Russo 6.22, Marin 6.23, Carnevali 6.24, De Filippo 6.25, 6.26, 6.27, 6.28, 6.29, 6.30, 6.31, 6.32 e 6.33, Carnevali 6.34 e 6.35, De Filippo 6.36, Carnevali 6.37, De Filippo 6.38, Carnevali 6.39, 6.40 e 6.41, De Filippo 6.42, Carnevali 6.43 e 6.44, De Filippo 6.45, Carnevali 6.46, De Filippo 6.47, Fragomeli 6.48, De Filippo 6.49, 6.50, 6.51, 6.52 e 6.53 sono accantonati.

Vittoria BALDINO (M5S), *relatrice per la I Commissione*, anche a nome del relatore per la V Commissione, esprime parere contrario sugli emendamenti Bucalo 6.54, Pezzopane 6.55, Ascani 6.56 e 6.57, Rotta 6.58 e Benamati 6.59. Raccomanda l'approvazione degli emendamenti 6.62, 6.63 e 6.64 dei relatori, esprimendo poi parere contrario sugli articoli aggiuntivi Rizzetto 6.01, 6.02, 6.03 e Madia 6.04.

Il sottosegretario Guido GUIDESI concorda con i pareri dei relatori ed esprime parere favorevole sugli emendamenti 6.62, 6.63 e 6.64 dei relatori.

Le Commissioni respingono l'emendamento Bucalo 6.54.

Stefania PEZZOPANE (PD) illustra il suo emendamento 6.55, facendo notare che esso mira a mettere gli enti locali nelle condizioni di svolgere le verifiche di vulnerabilità sismica sugli edifici scolastici. Non comprendendo il motivo per il quale la maggioranza abbia sinora manifestato contrarietà agli emendamenti presentati sulla materia, senza neanche indicarne i motivi, ricorda che il Governo nell'ambito dell'esame di altri provvedimenti ha assunto precisi impegni su tale tema, che risultano finora disattesi. Ricordando che è in atto in quei territori da tempo uno sciame sismico che desta preoccupazione, osserva che appare opportuno proporre un approccio globale alla tematica in con-

nessione con le misure previste dalla legge di bilancio.

Maria Elena BOSCHI (PD), associandosi alle considerazioni svolte dalla deputata Pezzopane, non comprende il motivo per il quale la maggioranza non accolga le proposte contenute negli emendamenti del gruppo del Partito Democratico. Ricorda che il Governo, sia in Commissione bilancio sia in Assemblea, già in occasione dell'esame di altri provvedimenti riguardanti il tema in discussione, si era impegnato ad affrontare tali questioni proprio nel decreto-legge mille proroghe nonché nell'ambito della prossima manovra finanziaria.

ENRICO BORGHI (PD) ricorda che il Governo, sul tema in discussione, ha assunto precisi impegni in Assemblea, in occasione dell'esame di altri provvedimenti.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Pezzopane 6.55, Ascani 6.56, 6.57, Rotta 6.58 e Benamati 6.59, e approvano gli emendamenti 6.62, 6.63 e 6.64 dei relatori (*vedi allegato 2*).

Giovanni DONZELLI (FdI) raccomanda l'approvazione dell'articolo aggiuntivo Rizzetto 6.01, del quale è cofirmatario, che proroga al 31 dicembre 2019 la validità della graduatoria del concorso per l'arruolamento di 1.552 Carabinieri effettivi, pubblicata nell'anno 2010.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Rizzetto 6.01.

Giovanni DONZELLI (FdI) segnala che l'articolo aggiuntivo Rizzetto 6.02 è volto a prorogare al 31 dicembre 2018 la validità della graduatoria del medesimo concorso per Carabinieri effettivi di cui all'articolo aggiuntivo 6.01.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Rizzetto 6.02.

Giovanni DONZELLI (FdI) evidenzia che l'articolo aggiuntivo Rizzetto 6.03 dispone una proroga fino al 31 dicembre 2019 di tutte le graduatorie dei concorsi effettuati dalle amministrazioni pubbliche soggette a limitazione delle assunzioni e quelle relative ai Corpi di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Ne raccomanda quindi l'approvazione.

Le Commissioni respingono gli identici articoli aggiuntivi Rizzetto 6.03 e Madia 6.04.

Claudio BORGHI, *presidente*, segnala che le Commissioni procedono ora all'esame degli emendamenti riferiti al comma 3-*octies* dell'articolo 6.

Il Sottosegretario Armando BARTOLAZZI, illustrando l'emendamento dei relatori 6.65, segnala che questo, come evidenziato dalla relatrice per la I Commissione, in linea con quanto già previsto dalla circolare del Ministero della salute del 6 luglio 2018, si limita a prorogare fino al 10 marzo 2019 quanto già disposto dal decreto-legge n. 73 del 2017, cosiddetto decreto Lorenzin, ovvero la possibilità per i genitori dei bambini da zero a sei anni di presentare alle scuole un'autocertificazione relativa all'effettuazione, da parte dei propri figli, delle prescritte vaccinazioni.

Ricorda che in proposito lo stesso decreto-legge n. 73 del 2017 aveva previsto l'autocertificazione come regime transitorio, in attesa della messa a regime dell'Anagrafe vaccinale, che peraltro non è ancora avvenuta. La mancata realizzazione dell'Anagrafe ha reso necessaria la presentazione dell'emendamento dei relatori 6.65, finalizzato a chiarire la normativa e a sollevare le famiglie dal carico burocratico gravante su di loro anche per inadempienze del precedente Governo.

Osserva quindi che il ritiro dell'emendamento soppressivo dei relatori 6.61 consente di intervenire su due fronti: da una parte permette di ripristinare una chiarezza normativa in seguito all'introduzione, da parte del Senato, del comma

3-*octies* dell'articolo 6 e dall'altra consente di dare ancora maggior forza a quanto previsto dalla citata circolare del 6 luglio 2018.

Ribadisce poi, a scanso di equivoci, che l'emendamento dei relatori 6.65 non incide minimamente sull'obbligo vaccinale, che permane e non è mai stato eliminato. Resta infatti in vigore il decreto-legge n. 73 del 2017 sino a che non verrà approvato uno specifico disegno di legge, già presentato al Senato e la cui discussione inizierà a breve.

Sottolinea che autocertificare non equivale a dichiarare il falso e che chi attesterà false vaccinazioni incorrerà in responsabilità e sanzioni penali, che comportano sino a due anni di reclusione. Comunica infine che il Ministero della salute ha rafforzato le relative verifiche e dai risultati dell'attività dei Nuclei antisofisticazione emerge che, su 2.800 controlli effettuati, soltanto quindici autocertificazioni – lo 0,53 per cento del totale – non corrispondono al vero.

Francesco Paolo SISTO (FI) osserva come non sia consentita l'autocertificazione in materia di condizioni di salute.

Il sottosegretario Armando BARTOLAZZI segnala che l'autocertificazione riguarda l'avvenuta vaccinazione, che non è da considerarsi uno stato di salute.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, suggerisce che sulle dichiarazioni del Sottosegretario Bartolazzi sia svolto un intervento per ciascun gruppo parlamentare.

Emanuele FIANO (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, ricorda che il Regolamento della Camera prevede, con specifico riferimento alle sedute dell'Assemblea, fermo restando che la norma si applica anche alle sedute delle Commissioni permanenti, che in seguito a dichiarazioni di rappresentanti del Governo il dibattito si intende riaperto.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, prendendo atto di quanto segnalato dall'ono-

revole Fiano, precisa che non intende stabilire limiti cogenti agli interventi dei commissari.

Andrea GIORGIS (PD), concordando sull'inopportunità di porre limiti al dibattito in corso, si dichiara favorevolmente impressionato dall'intervento del sottosegretario Bartolazzi, che ha chiaramente ribadito la vigenza dell'obbligo vaccinale, così come definito nel decreto-legge n. 73 del 2017. Sottolinea in proposito la necessità di evitare qualsiasi incertezza in merito e di dare un segnale inequivocabile ai genitori dei bambini da zero a sei anni.

Si chiede tuttavia se l'emendamento 6.65 dei relatori sia idoneo a chiarire, senza possibilità di fraintendimenti, che l'obbligo vaccinale è tuttora vigente, a tutela della salute dei bambini e dell'interesse della collettività.

Beatrice LORENZIN (Misto-CP-APS-A) esprime soddisfazione per le dichiarazioni favorevoli al mantenimento dell'obbligo vaccinale del sottosegretario Bartolazzi, che ringrazia per il suo intervento. Osserva come l'introduzione del comma 3-*octies* dell'articolo 6, effettuata nel corso dell'esame presso il Senato, abbia creato il caos e ingenerato timore nei genitori dei bambini di età inferiore a sei anni, i quali non comprendono quali adempimenti sono ora posti a loro a carico e quali eventuali rischi possa correre la salute dei propri figli.

Chiede quindi quali problematiche applicative siano alla base della proroga disposta dall'emendamento dei relatori 6.65. Ricorda infatti come inizialmente la possibilità di autocertificazione delle avvenute vaccinazioni fosse stata prevista in mancanza di operatività delle anagrafi vaccinali, che invece attualmente, almeno in alcune regioni, sono in grado di fornire i dati sulle vaccinazioni direttamente alle scuole. Osserva che i problemi peggiori probabilmente si sono verificati in concomitanza con l'avvio dello scorso anno scolastico, anche in considerazione dei ritardi nell'effettuazione dei vaccini da parte delle ASL, ma ora la situazione

dovrebbe essere migliorata. Ritiene pertanto che una proroga della possibilità di autocertificazione potrebbe avere effetti negativi sulla consapevolezza, da parte dei cittadini, dell'effettiva vigenza dell'obbligo di sottoporre i bambini ai vaccini previsti dal decreto-legge n. 73 del 2017.

Osserva poi che eventuali incertezze applicative potranno causare danni, anche gravi, a soggetti immunodepressi e domanda a chi sarà imputabile la responsabilità di tali danni.

Assicura infine che dedicherà la massima attenzione al disegno di legge presentato al Senato in materia, ritenendo comunque migliorabile quanto previsto dal decreto-legge n. 73 del 2017.

Roberto OCCHIUTO (FI), ringraziando il sottosegretario Bartolazzi per il suo intervento, sottolinea le incertezze dell'attuale maggioranza in materia di obbligo vaccinale. L'iniziale e decisa opposizione, manifestata in occasione dell'emanazione del decreto-legge n. 73 del 2017, si è attenuata in seguito alle critiche del mondo scientifico. L'introduzione, da parte del Senato, del comma 3-*octies* dell'articolo 6 ha aumentato la confusione e la proposta dei relatori di sopprimere il citato comma 3-*octies*, poi ritirata, non ha fatto altro che accrescere i dubbi sull'applicazione del citato decreto-legge n. 73.

Per quanto riguarda poi il contenuto dell'emendamento 6.65 dei relatori, non ritiene opportuno che persone prive di competenza medica siano obbligate a rilasciare autodichiarazioni in materia di vaccini.

Nel rilevare come il dibattito all'interno del Governo e della sua maggioranza parlamentare su tali argomenti risulti particolarmente confuso dal punto di vista non solo politico ma anche culturale e scientifico, ribadisce la propria contrarietà sull'emendamento 6.65 dei relatori e anticipa che il gruppo Forza Italia ha presentato alcuni subemendamenti volti, se non altro, a ridurre il danno della disciplina ivi prospettata, prevedendo in particolare l'anticipazione del termine entro cui pre-

sentare la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie.

Giuseppina OCCHIONERO (LeU), nel ringraziare il sottosegretario Bartolazzi per aver fornito elementi di informazione su questioni assai delicate quali quelle oggetto della discussione in atto, ritiene che l'emendamento 6.65 dei relatori non solo non va incontro alle esigenze di chiarezza normativa ma denota anche un preoccupante mutamento di posizione da parte del Governo e della sua maggioranza parlamentare, peraltro determinandosi una evidente discrasia tra gli obblighi vaccinali, che vengono sostanzialmente confermati, e il termine per la presentazione della documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie, fissato al 10 marzo 2019. A suo giudizio, nel complesso l'intervento prospettato pone comunque a repentaglio la salute dei bambini, particolarmente di quelli immunodepressi. Tanto premesso, dichiara la sua netta contrarietà sull'emendamento 6.65 dei relatori, preannunciando tuttavia che sulla questione degli obblighi vaccinali, considerato un punto fermo della tutela della salute, il suo gruppo è pronto a dare battaglia nelle competenti sedi del confronto pubblico e politico.

Ylenny LUCASELLI (FdI), pur ringraziando il sottosegretario Bartolazzi per la sua presenza, ritiene che le considerazioni dallo stesso rese nella odierna seduta non siano esaustive, a fronte di una tematica di assoluta rilevanza quale è quella degli obblighi vaccinali. Evidenzia inoltre la palese incongruenza consistente nel fatto che la prevista dichiarazione sostitutiva ha per oggetto vaccinazioni già effettuate e dunque non si comprendono le ragioni per cui la presentazione della documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni stesse venga fissato al 10 marzo 2019, termine che peraltro si colloca in una fase già ampiamente avanzata dell'anno scolastico. Anticipa pertanto che il gruppo di Fratelli d'Italia ha presentato un

subemendamento volto ad anticipare al 15 ottobre 2018 il predetto termine.

Vito DE FILIPPO (PD) ritiene che la situazione determinata dalle scelte del Governo e della sua maggioranza parlamentare nel campo della politica vaccinale sia molto grave e che la discussione sul tema sia decisamente sfuggita di mano. Nel ringraziare il sottosegretario Bartolazzi per la sua presenza, ricorda che già ieri nel corso della seduta presso la XII Commissione Affari sociali il suo intervento ha bene inquadrato la questione complessiva delle coperture vaccinali. Osserva tuttavia come nel corso degli ultimi giorni si sia registrata una crescente discrasia tra le affermazioni del Governo e della sua maggioranza parlamentare, da un lato, e le scelte sul tema prospettate o concretamente adottate, dall'altro, che ha finito con il disorientare profondamente l'opinione pubblica. Ritiene inoltre che la previsione riguardante la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva della documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie rappresenti comunque un aggravio a carico delle famiglie. A suo avviso, l'obbligatorietà vaccinale è un concetto che non può prestarsi peraltro ad interpretazioni discrezionali, ma deve necessariamente tradursi in un'azione concreta, diretta e costante. Rileva che l'emendamento 6.65 dei relatori è a suo giudizio volto solo ad assicurare adeguata veste giuridica e forza normativa alla circolare emanata il 5 di luglio dal Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Osserva infine che la facoltà di autocertificazione nel campo sanitario, già prevista in sede di prima applicazione dal decreto-legge cosiddetto « Lorenzin » del 7 giugno 2017, non può comunque costituire una regola di carattere permanente.

Felice Maurizio D'ETTORE (FI), nel ringraziare il sottosegretario Bartolazzi per la sua presenza, ritiene che l'emendamento 6.56 dei relatori rappresenti il risultato di una mediazione politica non

riuscita. Evidenzia peraltro come, nel caso di specie, più che di autocertificazione sarebbe corretto parlare di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, in ciò rappresentando la predetta proposta emendativa addirittura un passo indietro rispetto alla formulazione attuale dell'articolo 6, comma 3-*octies*, del decreto-legge in esame. Osserva inoltre che, se da un lato, come peraltro emerso nel corso delle audizioni, non risulta evidente la *ratio* scientifica sottesa alla attuale formulazione dell'articolo 6, comma 3-*octies*, del provvedimento, dall'altro, non risulta parimenti evidente la *ratio* normativa sottesa all'intervento prospettato dall'emendamento 6.65 dei relatori. Chiede infatti al rappresentante del Governo quale senso abbia consentire una dichiarazione sostitutiva che si configura come atto reso a pubblico ufficiale quale può essere il personale a ciò deputato presso le singole scuole e non produrre direttamente la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie, a meno che non si voglia – ed anche su tale punto chiede un chiarimento al rappresentante del Governo – indurre ad atteggiamenti elusivi rispetto ai richiamati obblighi vaccinali. In tale contesto, ritiene che un anticipo del termine per la presentazione della predetta documentazione, come peraltro potrebbe costituire un utile compromesso.

Giovanni DONZELLI (FdI) rileva che l'intervento normativo prospettato dall'emendamento 6.65 dei relatori rappresenta una soluzione approssimativa, ipocrita e pericolosa rispetto ad un tema di assoluta rilevanza. Per quanto personalmente convinto che la mediazione costituisca in politica uno strumento utile e a volte anche necessario, ritiene tuttavia che nel caso di specie le ragioni del rigore scientifico, da un lato, e quelle riconducibili al mondo dei cosiddetti *No Vax* siano del tutto inconciliabili. In tale quadro, ritiene che la scelta prospettata con la citata proposta emendativa dal Governo e dalla sua maggioranza parlamentare costituisca un cedimento alle posizioni *No Vax*, tanto più grave in quanto da un lato mette a

repentaglio la salute dei bambini, dall'altro espone una parte almeno dell'opinione pubblica ai rischi di una informazione non sempre guidata da fonti attendibili dal punto di vista scientifico. Evidenzia, infine, la palese contraddizione tra la conferma del rispetto degli obblighi vaccinali quale requisito di accesso ai servizi educativi per l'infanzia e alle scuole dell'infanzia, da un lato, e la possibilità di presentare la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie ad anno scolastico oramai ampiamente iniziato, dall'altro.

Elena CARNEVALI (PD), pur temendo di non poter incidere sulle scelte irragionevoli e pericolose che sta portando avanti il Governo in materia di vaccini, ricorda che gli autorevoli esponenti del mondo sanitario e del mondo scolastico auditi negli scorsi giorni dalle Commissioni hanno sottolineato come sia fondamentale non deviare dal percorso intrapreso con il decreto Lorenzin. Ricorda, inoltre, che la Commissione affari sociale, nel proprio parere sul provvedimento in esame, ha previsto una condizione volta a sostituire il comma 3-*octies* dell'articolo 6 con una norma volta a prorogare all'anno scolastico 2018/2019 la disposizione di cui all'articolo 5, comma 1, secondo periodo, prima parte, del decreto-legge n. 73 del 2017. Ritiene che, nonostante il sottosegretario Bartolazzi nel suo intervento abbia sottolineato la necessità di fare chiarezza sulla questione dell'obbligo vaccinale, fino all'adozione della circolare del 6 luglio i genitori sapevano che entro il 10 luglio avrebbero dovuto presentare la certificazione relativa ai vaccini.

Ricorda, inoltre, che si fatto ricorso all'obbligo vaccinale per far fronte ai richiami dell'OMS e che tale obbligo ha rappresentato una garanzia per la collettività e per i minori che non possono vaccinarsi. Mentre la scelta della Ministra della salute Grillo è stata irresponsabile nei confronti di tali soggetti.

Richiamando la sua esperienza professionale, ricorda che nella provincia di Bergamo ha visto due mamme perdere

due bambini perché non erano state vaccinate contro la pertosse. Pertanto, rivolge un appello sentito ed emotivo al Governo e alla maggioranza perché decidano quale diritto vogliono tutelare, che dovrebbe essere quello alla salute.

Andrea MANDELLI (FI) ritiene illogico pensare che i genitori vogliano procrastinare il deposito di un documento di cui sono in possesso, ossia la certificazione di vaccinazione. Inoltre, si chiede e chiede al rappresentante del Governo cosa potrà fare e quali poteri avrà il dirigente scolastico al termine dei sei mesi di proroga. In conclusione, ritiene che l'atteggiamento del Governo non fa che rendere fragile l'obbligatorietà, che è riconosciuta necessaria da parte della comunità scientifica.

Emanuele FIANO (PD), nel rilevare che nessun collega della maggioranza è intervenuto sull'argomento dei vaccini, come se si trattasse di una disputa tra minoranza e Governo, segnala che il sottosegretario Bartolazzi ha dichiarato che l'emendamento 6.65 dei relatori serve a fare la chiarezza richiesta. Osserva, tuttavia, che tale chiarezza non è stata richiesta né dal mondo sanitario né da quello scolastico. Ritiene, pertanto, si tratti di una questione meramente politica relativa alla incapacità del Governo di prendersi responsabilità univoche rispetto a questioni delicate, come quella in oggetto.

Gennaro MIGLIORE (PD) ritiene che sulla questione dei vaccini ci sia un problema interno alla maggioranza che rischia di aggravare la vita di tutti i cittadini, dato che un problema di salute pubblica è stato trasformato in una disputa all'interno della maggioranza. Rileva, inoltre, che sono scomparse le voci critiche all'interno della maggioranza, le quali erano allineate alla comunità scientifica. Sospetta che il *dietrofront* del Governo e dei relatori rispetto all'emendamento soppressivo presentato ieri, che ha effetti sulla pelle dei cittadini, sia conseguenza della lettura delle prime pagine dei giornali di questa mattina.

Stefano CECCANTI (PD) ricorda che l'impatto di una norma è sempre legato a un pretesto e a un contesto. In questo caso, ritiene che il pretesto sia rappresentato dai gruppi militanti minoritari che fanno propaganda e che il contesto sia quello di una maggioranza e un Governo divisi al loro interno. Sottolinea che si tratta di un meccanismo che crea una situazione di allarme e che le mediazioni all'interno della maggioranza non sono all'altezza dell'importanza e della delicatezza del problema.

Vittoria BALDINO (M5S), *relatrice per la I Commissione*, anche a nome del relatore per la V Commissione, Buompane, esprime parere contrario sugli identici emendamenti Marin 6.17, Lorenzin 6.18, De Filippo 6.19, Occhionero 6.20 e Rizzetto 6.21 e sui subemendamenti Marattin 0.6.65.1, Lucaselli 0.6.65.2, Marin 0.6.65.3, Magi 0.6.65.7, Marin 0.6.65.4 e Marin 0.6.65.5. Raccomanda l'approvazione dell'emendamento 6.65 dei relatori. Esprime altresì parere contrario sui restanti emendamenti riferiti al comma 3-*octies* dell'articolo 6, da 6.22 a 6.53, posto risulterebbero preclusi dall'approvazione dell'emendamento 6.65 dei relatori.

Il sottosegretario Armando BARTOLAZZI concorda con i pareri dei relatori ed esprime parere favorevole sull'emendamento 6.65 dei relatori.

Beatrice LORENZIN esprime stupore, a fronte del carattere, a suo avviso costruttivo, del dibattito svolto, e delle considerazioni ragionevoli formulate dal rappresentante del Governo, per l'atteggiamento di chiusura non soltanto sugli emendamenti soppressivi, ma anche sui subemendamenti volti semplicemente a limitare il danno intervenendo sul termine per la presentazione della documentazione. Ritiene tale atteggiamento contraddittorio rispetto alle affermazioni secondo le quali l'emendamento dei relatori si fonda su motivazioni di carattere essenzialmente burocratico. Richiama al riguardo le dichiarazioni rilasciate dai rappresentanti

dei dirigenti scolastici, che evidenziano i problemi organizzativi derivanti dalla fissazione di un termine per la presentazione della documentazione successivo al 31 dicembre. Dichiaro di non comprendere le motivazioni che sono alla base della scelta del termine del 10 marzo, se non la pedissequa trasposizione della norma relativa al precedente anno scolastico, che però aveva una sua *ratio* peculiare, inserendosi nella disciplina della fase transitoria. Auspica una pausa di riflessione da parte della maggioranza, rilevando come questi temi non si prestino allo scontro politico, e si debba invece tenere conto del contributo del mondo scientifico e della necessità, in vista della quale si è reso necessario il ripristino dell'obbligo, di riportare il nostro Paese a un adeguato livello di cultura scientifica vaccinale.

Il sottosegretario Armando BARTOLAZZI osserva come i temi posti potranno essere affrontati in modo più approfondito e pacato in occasione dell'esame del disegno di legge predisposto dalla Ministra Grillo, volto a disciplinare in modo organico la questione, nel rispetto delle direttive dell'Organizzazione mondiale della sanità, e a ricondurre il dibattito nell'ambito scientifico.

Elena CARNEVALI (PD) rileva come gli identici emendamenti Marin 6.17, Lorenzin 6.18, De Filippo 6.19, Occhionero 6.20 e Rizzetto 6.21 sono volti a sopprimere il comma 3-*octies* dell'articolo 6, introdotto al Senato, con una votazione notturna, su iniziativa delle senatrici Taverna e Fregolent, allo scopo di attribuire natura legislativa alle previsioni contenute in una circolare. Quanto al disegno di legge citato dal sottosegretario Bartolazzi, rileva come non si abbia contezza del suo contenuto, poiché il testo non è disponibile. Ritiene che l'autocertificazione non sia uno strumento tale da offrire idonee garanzie circa l'effettivo assolvimento dell'obbligo vaccinale e come tale previsione non sollevi i presidi dalla responsabilità di procedere al controllo delle autocertificazioni; al riguardo, giudica pilatesca l'affermazione

del sottosegretario secondo la quale, nel caso di dichiarazioni false, la responsabilità è dei genitori, in quanto la responsabilità è comunque in capo ai dirigenti scolastici, come rilevato dalle organizzazioni rappresentative della categoria. Stigmatizza la mancata partecipazione al dibattito dei deputati della maggioranza, esprime netta contrarietà rispetto a qualsiasi ipotesi di flessibilità articolata a livello regionale, in quanto in contrasto con l'obiettivo, raccomandato anche dalle istituzioni dell'Unione europea, di raggiungere un adeguato livello di copertura su tutto il territorio nazionale, e osserva conclusivamente come la *ratio* della proposta della maggioranza sia quella di compiacere i cosiddetti movimenti « *no vax* ».

Maria Elena BOSCHI rivolge alla maggioranza l'invito a una pausa di riflessione, al fine di lasciare al momento invariata la disciplina legislativa vigente, quella prevista dal cosiddetto « decreto Lorenzin », e di rinviare una discussione più approfondita all'esame del disegno di legge in materia preannunciato dal Governo, ricordando come la stessa maggioranza avesse inizialmente presentato un emendamento soppressivo identico a quelli delle opposizioni. Contesta l'affermazione del sottosegretario Bartolazzi secondo la quale la proposta del Governo è motivata da un'esigenza di chiarezza, in quanto l'esigenza di chiarezza, a suo avviso, non sussisteva, ed è stata determinata proprio dalla circolare adottata dal Governo. Ricorda come le forze politiche attualmente di maggioranza si fossero opposte duramente nella precedente legislatura al « decreto Lorenzin » e come il tema sia stato oggetto, da parte di tali forze, della campagna elettorale. Ritiene che la circolare, che ha provocato nel Paese una situazione caotica, sia stata ispirata proprio dall'esigenza di dare seguito agli impegni assunti nei confronti del cosiddetto movimento « *no vax* ». Ritiene lo strumento dell'autocertificazione inidoneo a garantire la tutela della salute e a impedire il rischio di contagio, in quanto i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni saranno successivi all'inizio dell'anno

scolastico. Ribadisce l'invito alla maggioranza a una pausa di riflessione al fine di addivenire a una posizione politica che vada incontro alle aspettative della larga maggioranza del Paese.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Marin 6.17, Lorenzin 6.18, De Filippo 6.19, Occhionero 6.20 e Rizzetto 6.21.

Gennaro MIGLIORE (PD) preannuncia l'intenzione di tutti i deputati del suo gruppo di intervenire sulle successive proposte emendative.

Andrea MANDELLI (FI) illustra brevemente le finalità dei subemendamenti riferiti all'emendamento 6.65 dei relatori, che rispondono all'esigenza di limitare il danno, prevedendo modifiche a scalare del termine per la presentazione della documentazione, e invita la maggioranza alla riflessione, data l'estrema rilevanza della questione.

Barbara POLLASTRINI (PD) chiede al Governo i motivi di una scelta che definisce incomprensibile, facendo notare che in poche ore la maggioranza ha cambiato idea, passando da una decisione che sembrava saggia ad una che appare irragionevole. Ritiene che la direzione intrapresa determini una frattura tra il Governo, la comunità scientifica e il settore della scuola, alimentando dubbi e interrogativi tra le famiglie. Fa notare che tale scelta sembra essere volta esclusivamente a compattare la maggioranza, essendo sorretta esclusivamente dunque da motivazioni politiche che si ricollegano all'esigenza di mantenere il sostegno di pseudo movimenti, portatori di idee di stampo oscurantista. Auspica che su tale tema il Governo possa cambiare idea, accogliendo le istanze provenienti dalla comunità scientifica, peraltro emerse nell'ambito del ciclo di audizioni svolto, o quantomeno recepisca le proposte di modifica presentate, volte a ridurre il danno provocato. Dichiarata sin da ora che riterrebbe gravissima la posizione di fiducia da parte del Go-

verno su una materia tanto delicata che, riguardando argomenti che hanno a che fare con la scienza e la coscienza degli individui, richiederebbe la massima attenzione. Giudica opportuno che la politica dunque, di fronte a simili tematiche, assuma come propria bussola la comunità scientifica, al fine di prendere decisioni razionali, evitando di gettare nel caos e nell'inquietudine i cittadini. Auspica pertanto una seria riflessione sull'argomento, rinviando ad un'altra fase la decisione definitiva.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, sospende la seduta per consentire una breve pausa tecnica.

La seduta, sospesa alle 20.40, è ripresa alle 21.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, considerato l'andamento dei lavori e l'elevato numero di emendamenti presentati dai gruppi di opposizione che le Commissioni sono chiamate ad esaminare, fa presente che le presidenze ritengono opportuno sottolineare l'esigenza di procedere con modalità di esame più spedite, che consentano alle Commissioni stesse di svolgere l'esame in sede referente del provvedimento entro la tempistica stabilita dalla Conferenza dei presidenti di gruppo. A tale proposito, ricorda che le presidenze delle Commissioni hanno il dovere di far rispettare tale tempistica.

In tale contesto fa infatti presente che, sebbene le norme previste per la discussione in Assemblea non possano essere meccanicamente riferite all'esame in sede referente, la Presidenza della Camera ha più volte ribadito le previsioni, esplicitate dall'articolo 79, comma 1, secondo cui le Commissioni in sede referente organizzano i propri lavori secondo il principio di economia procedurale, e secondo cui il Presidente della Commissione determina i modi della sua organizzazione in modo tale che il procedimento si concluda almeno 48 ore prima della data prevista nel calendario dei lavori dell'Assemblea.

In tale quadro, più specificamente, ricorda che, da ultimo, la lettera della Presidente della Camera del 9 agosto 2013, ha chiarito che « per la fase di votazione degli emendamenti, in luogo dell'articolo 50, sarà applicato l'articolo 85, comma 7, che prevede una dichiarazione di voto per gruppo per cinque minuti e gli eventuali interventi a titolo personale, in numero comunque inferiore alla metà dei componenti di un gruppo, nella misura che la prassi dell'Assemblea individua, di regola, in un minuto ». Sulla scorta di tale chiara pronuncia presidenziale, invita i gruppi a contenere i propri interventi in una sola dichiarazione di voto per ciascun emendamento.

Gennaro MIGLIORE (PD) non condiziona la decisione delle presidenze – peraltro assunta senza un confronto tra i gruppi nell'ambito dell'ufficio di presidenza – di « strozzare » il dibattito, comprimendo i diritti delle opposizioni. Fa notare, peraltro, che le minoranze sinora hanno partecipato alla discussione arricchendola con proposte nel merito, senza alcuna deriva ostruzionistica. Ritiene che tale forzatura procedurale non agevolerà il prosieguo dell'esame su un provvedimento così delicato, che richiama l'interesse generale dei cittadini. Sarebbe stato opportuno, a suo avviso, un accantonamento della questione in esame, in vista di un suo serio approfondimento.

Giovanni DONZELLI (FdI) ritiene che la decisione assunta dalle presidenze sia sbagliata, atteso che comprime gravemente i diritti delle opposizioni. Osserva che il suo gruppo ha partecipato alla discussione senza atteggiamenti ostruzionistici, con spirito collaborativo, dichiarandosi sorpreso che la maggioranza ponga in essere oggi comportamenti per i quali in passato biasimava altri schieramenti. Auspica, dunque, che la maggioranza cambi idea e accetti il confronto, al fine di agevolare un *iter* di esame più costruttivo. Ritiene che tale accelerazione procedurale sia una forzatura, soprattutto alla luce delle tante proposte emendative rimaste da esami-

nare, sulle quali occorre ancora conoscere l'orientamento della maggioranza.

Roberto OCCHIUTO (FI) ritiene che le modalità di prosecuzione dell'iter testé delineate – peraltro definite al di fuori dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi – configurino una lesione dei diritti delle opposizioni, facendo notare che alle presidenze spetta un ruolo di garanzia che in tale situazione sembra essere venuto meno. Evidenzia come l'esame del provvedimento nella giornata odierna, nonostante l'assenza di comportamenti ostruzionistici da parte delle opposizioni, si sia svolto con modalità poco rispettose delle minoranze, che, a suo avviso, non rappresentano un buon auspicio per la prosecuzione dei lavori nelle rispettive Commissioni, chiamate nel prossimo futuro ad esaminare provvedimenti ben più complessi.

Emanuele FIANO (PD) fa notare che la maggioranza – che nella scorsa legislatura ha spesso sbandierato il tema difesa dei diritti delle minoranze, ponendo in essere comportamenti aggressivi e battaglieri che l'hanno portata persino ad occupare le aule parlamentari in occasione della presunta lesione di certe prerogative – decide oggi di comprimere i tempi di discussione su un tema di rilevante delicatezza, attraverso una decisione unilaterale assunta al di fuori dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Evidenzia come la maggioranza su tale argomento abbia già cambiato idea più volte, sottraendosi ad un confronto serio sul merito, atteso che i suoi componenti neanche intervengono a difesa delle loro posizioni. Paventa il rischio che il Governo ponga la questione di fiducia su tale provvedimento, nel tentativo di serrare le file della maggioranza e rimediare alle diverse contraddizioni che la contraddistinguono. Fa presente che il suo gruppo non rimarrà passivo di fronte al restringimento delle prerogative della opposizioni e intende reagire dinanzi a tale offesa alla democrazia, posta in essere

proprio da quel Governo che si era dichiarato favorevole ad un cambiamento del Paese.

Elena CARNEVALI (PD) sottolinea che proprio quei gruppi maggioranza, che in passato hanno rivendicato spesso il loro ruolo di paladini dei diritti delle minoranze, oggi, pur in assenza di comportamenti ostruzionistici delle minoranze, comprimono i tempi di discussione con una decisione unilaterale, assunta fuori dall'Ufficio di presidenza al solo fine di porre rimedio alle contraddizioni al proprio interno e sottrarsi volontariamente al confronto.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, segnala come l'invito delle presidenze ai gruppi a contenere i propri interventi in una sola dichiarazione di voto per ciascun emendamento, fosse solo una proposta, sottoposta all'attenzione dei componenti le Commissioni, per evitare interventi con finalità ostruzionistiche.

In considerazione delle rimostranze espresse da alcuni deputati, propone di sospendere la seduta e di riunire l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Felice Maurizio D'ETTORE (FI), non rilevando finalità ostruzionistiche negli interventi dell'opposizione, ritiene ingiustificata, ai sensi del Regolamento, la limitazione degli interventi proposta dalle presidenze.

Cita al riguardo l'articolo 79, comma 1, del Regolamento, il quale prevede che, in assenza di indicazioni dell'ufficio di presidenza, il presidente organizzi i lavori della Commissione in modo tale da assicurare che il procedimento si concluda almeno quarantotto ore prima della data stabilita nel calendario dei lavori per l'iscrizione del progetto di legge all'ordine del giorno dell'Assemblea. In proposito ricorda che il provvedimento è iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea per il prossimo 11 settembre.

Ricorda inoltre che, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento, tutti

i deputati hanno facoltà di parlare, prima di ciascuna votazione, per non più di dieci minuti.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 21.25, è ripresa alle 21.35.

Beatrice LORENZIN (Misto-CP-A-PS-A), in relazione al subemendamento Marattin 0.6.65.1, del quale è cofirmataria, osserva come la proposta abbia la finalità di superare le criticità sorte in seguito all'emanazione della circolare del Ministro della salute del 6 luglio 2018.

Maria Elena BOSCHI (PD) evidenzia che il subemendamento Marattin 0.6.65.1, del quale è cofirmataria, ha in particolare la finalità di chiarire la posizione dei dirigenti scolastici, per evitare il sorgere di responsabilità a loro carico. L'intervento risponde a esigenze manifestate nel corso delle audizioni informali svolte lo scorso 4 settembre.

Elena CARNEVALI (PD) segnala le preoccupazioni espresse dai dirigenti scolastici, nel corso delle audizioni informali svolte il 4 settembre 2018, in merito all'esonero dall'obbligo di presentare documentazione attestante l'assolvimento dell'obbligo vaccinale e alle possibili conseguenze, in termini di responsabilità, ricadenti sulla categoria. Sottolinea inoltre la delicatezza del momento – l'inizio dell'anno scolastico – in cui interviene la modifica in discussione.

Le Commissioni respingono il subemendamento Marattin 0.6.65.1.

Ylenia LUCASELLI (FdI) illustra il subemendamento 0.6.65.2 a sua prima firma, il quale propone che la scadenza della validità delle autocertificazioni sia anticipata al 15 ottobre 2018 per evitare che bambini privi di vaccinazione debbano essere esclusi dalla scuola in un momento troppo inoltrato dell'anno scolastico, come

il 10 marzo 2019, secondo quanto previsto dall'emendamento 6.65 dei relatori.

Solleva inoltre il problema della eventuale responsabilità dello Stato per possibili danni provocati a soggetti immunodepressi.

Vito DE FILIPPO (PD) invita la maggioranza a rivedere il parere contrario espresso sul subemendamento Lucaselli 0.6.65.2, in considerazione del fatto che l'anticipo della scadenza della validità delle autocertificazioni potrebbe avere effetti positivi sull'effettivo rispetto dell'obbligo introdotto dal decreto-legge n. 73 del 2017. L'accoglimento del subemendamento dimostrerebbe la reale volontà dell'attuale maggioranza nei confronti della vaccinazione obbligatoria.

Beatrice LORENZIN (Misto-CP-A-PS-A) segnala che il subemendamento Lucaselli 0.6.65.02, anticipando, come i successivi quattro, la scadenza della validità delle autocertificazioni, consente al Governo di superare il contrasto sorto tra Ministero della salute e Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in merito all'entrata a regime delle previsioni del decreto-legge n. 73 del 2017.

Le Commissioni respingono il subemendamento Lucaselli 0.6.65.2.

Maria Elena BOSCHI (PD), intervenendo sul subemendamento Marin 0.6.65.3, ritiene che tale proposta emendativa, al pari dei successivi subemendamenti volti, a vario titolo, ad anticipare il termine del 10 marzo 2019 previsto per la presentazione della documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie, possa rappresentare un utile miglioramento rispetto al testo dell'emendamento 6.65 dei relatori, tenuto peraltro conto che il predetto anticipo verrebbe incontro anche alle esigenze manifestate in particolare dai dirigenti scolastici.

Giuseppina OCCHIONERO (LeU) si associa alle considerazioni da ultimo formulate dalle onorevoli Lorenzin e Boschi in

merito alla opportunità di anticipare il termine previsto per la presentazione della documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie.

Giovanni DONZELLI (FdI), nel convenire con quanto espresso dalle colleghe testé intervenute, chiede delucidazioni al rappresentante del Governo circa le eventuali ragioni ostative all'anticipazione del termine di cui si sta dibattendo.

Elena CARNEVALI (PD) osserva che la data del 10 marzo 2019 recata dall'emendamento 6.65 dei relatori, oltre ad essere incongrua, pone altresì problemi di ordine pratico, dal momento che interviene in una fase estremamente avanzata dell'anno scolastico.

Stefano CECCANTI (PD) chiede se la data del 10 marzo 2019 non nasconda in realtà la volontà del Governo e della sua maggioranza parlamentare di disporre un'ulteriore proroga di tale termine mediante l'adozione, all'approssimarsi della data medesima, di un apposito provvedimento d'urgenza.

Stefania PEZZOPANE (PD), nel segnalare l'atteggiamento costruttivo assunto dal gruppo del Partito Democratico nella odierna discussione, anche in relazione a proposte emendative presentate da altre forze politiche, ritiene che il subemendamento Marin 0.6.65.3 consente al Governo e alla sua maggioranza parlamentare di pervenire ad un utile compromesso rispetto alla data del 10 marzo, recata dall'emendamento 6.65 dei relatori, che appare invece troppo subordinata alle posizioni dei cosiddetti *No Vax*.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, invita i deputati del gruppo Partito Democratico ad attenersi, nel numero e nella tempistica degli interventi, alle modalità convenute nell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni, svoltosi alle 21.25 della giornata odierna.

Felice Maurizio D'ETTORE (FI), evidenziando come l'individuazione della data per la presentazione della documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie attiene ad una scelta discrezionale di carattere politico, chiede al rappresentante del Governo i motivi ostativi alla definizione di punto di mediazione ragionevole.

Le Commissioni respingono il subemendamento Marin 0.6.65.3.

Beatrice LORENZIN (Misto-CP-A-PS-A), intervenendo sul subemendamento Magi 0.6.65.7, che sottoscrive, invita i relatori e il rappresentante del Governo a riconsiderare il parere contrario in precedenza espresso, non comprendendo la preclusione a qualsivoglia modifica della data del 10 marzo 2019, in linea peraltro con le sollecitazioni in tal senso provenienti dal mondo della scuola.

Elena CARNEVALI (PD), nel rilevare come sembra esservi un accordo all'interno della maggioranza per non cambiare la data del 10 marzo, ricorda che nella giornata di domani verranno presentate 300.000 firme contro il provvedimento in esame raccolte dalle famiglie dei bambini che non possono essere vaccinati.

Le Commissioni respingono il subemendamento Magi 0.6.65.7.

Maria Elena BOSCHI (PD), intervenendo per dichiarazione di voto sul subemendamento Marin 0.6.65.4, osserva che gli interventi dei colleghi del suo gruppo servono anche a supplire il silenzio della maggioranza su un tema tanto delicato. Teme, tuttavia, che il tentativo di giungere a un compromesso sia inutile, vista la totale mancanza di risposte da parte del Governo. Ritiene che la previsione del termine del 10 marzo 2019, che si colloca a pochi mesi dalla fine dell'anno scolastico, sia un modo surrettizio per rendere meno cogente l'obbligo vaccinale. In conclusione, ritiene che occorra vaccinare i

bambini oggi per evitare che tra vent'anni le generazioni future siano a rischio.

Massimo UNGARO (PD) ritiene che l'estensione del termine per l'autocertificazione veicoli un messaggio sbagliato, soprattutto in quanto mette a rischio le categorie più deboli, ossia i bambini immunodepressi.

Giovanni DONZELLI (FdI) annuncia il voto contrario del suo gruppo al subemendamento Marin 0.6.65.4, in quanto ritiene che la data del 30 novembre 2018 rappresenti un termine troppo ampio.

Le Commissioni respingono il subemendamento Marin 0.6.65.4.

Elena CARNEVALI (PD), intervenendo per dichiarazione di voto sul subemendamento Marin 0.6.65.5, si chiede se il sottosegretario Bartolazzi sia in grado di garantire che per l'anno scolastico che sta per iniziare nelle scuole materne e negli asili nido non siano presenti bambini non vaccinati. Ritiene, infatti, prioritaria la tutela dei minori e ricorda che nella memoria depositata dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri si richiede che non sia consentita l'iscrizione agli asili dei bambini non vaccinati.

Stefano CECCANTI (PD) annuncia il voto contrario del suo gruppo sul subemendamento Marin 0.6.65.5, in quanto la data del 31 dicembre 2018 potrebbe essere compatibile con la presentazione di un nuovo provvedimento recante proroga di termini, che posponga ulteriormente il termine del 10 marzo 2019.

Le Commissioni respingono il subemendamento Marin 0.6.65.5.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, ricorda che il subemendamento Paolo Russo 0.6.65.6 è inammissibile.

Vito DE FILIPPO (PD), intervenendo per dichiarazione di voto sull'emenda-

mento 6.65 dei relatori, ritiene che il silenzio del Governo non faccia pensare che nel futuro ci saranno sviluppi positivi sul tema dei vaccini. Ribadisce che l'emendamento 6.65 dei relatori è nocivo e colpisce la copertura vaccinale del nostro Paese.

Elena CARNEVALI (PD), considerando che l'emendamento 6.65 dei relatori smentisce l'emendamento 6.61 presentato e poi ritirato dagli stessi relatori, ritiene che sarebbe stato opportuno che il Governo e la maggioranza si fossero attenuti al parere sul provvedimento approvato dalla Commissione affari sociali. Crede che il danno recato dall'atteggiamento schizofrenico della maggioranza, il cui vero obiettivo è quello di ledere l'obbligatorietà vaccinale, non sarà facilmente sanabile.

Giuseppina OCCHIONERO (LeU), intervenendo sull'emendamento 6.65 dei relatori, esprime la propria delusione per la condotta del Governo, che, a suo avviso, mortifica le opposizioni, che pure hanno assunto un atteggiamento costruttivo, e rileva come questioni di carattere scientifico non dovrebbero costituire oggetto di battaglie propagandistiche.

Beatrice LORENZIN (Misto) ringrazia preliminarmente la Presidenza per aver garantito lo svolgimento di un dibattito ampio sulla questione in esame, pur rimarcando la propria delusione per le conclusioni del dibattito stesso. Rileva come, per effetto dell'emendamento 6.65 dei relatori, nessun soggetto – né i dirigenti scolastici, né gli insegnanti, né i genitori – sarà in grado di garantire una sicura composizione delle classi sotto il profilo della tutela della salute dei bambini. Sottolinea come la maggioranza con la propria condotta, a partire dall'emendamento approvato nel corso dell'esame del provvedimento da parte del Senato, contraddica la sua stessa affermazione di non voler mettere in discussione il principio dell'obbligatorietà dei vaccini e rileva la particolare gravità di tale atteggiamento, trattandosi di un tema che riguarda la

salute pubblica. Stigmatizza il fatto che, a fronte di una condotta costruttiva e non ostruzionistica da parte delle opposizioni, non vi sia stata alcuna apertura da parte della maggioranza, neppure sui subemendamenti che si limitano ad intervenire sul termine per la presentazione della documentazione, e ritiene che la Ministra della salute si sarebbe dovuta assumere direttamente la responsabilità politica della posizione assunta dal Governo. Osserva conclusivamente come la maggioranza stessa abbia perduto un'occasione, cedendo, nel giro di poche ore, alle pressioni di un'esigua minoranza.

Giovanni DONZELLI (FdI) esprime, a nome del proprio gruppo, una posizione di netta contrarietà rispetto alle posizioni del Governo sul tema dei vaccini, ritenendo la scelta compiuta ipocrita, in quanto da un lato mantiene l'obbligo della vaccinazione ma dall'altro posticipa il termine entro il quale documentare il suo adempimento, e pericolosa, in quanto scarica la relativa responsabilità sulle famiglie, e veicola il messaggio per cui le norme di legge, una volta introdotte, possono poi essere facilmente eluse.

Felice Maurizio D'ETTORE (FI) dichiara il voto contrario del proprio gruppo sull'emendamento 6.65 e ritiene incomprensibile l'atteggiamento della maggioranza su un tema che non dovrebbe essere divisivo. Ritiene che l'emendamento in esame sia regressivo e che potrebbe produrre conseguenze che non sono state adeguatamente valutate.

Le Commissioni approvano l'emendamento 6.65 dei relatori (*vedi allegato 2*).

Claudio BORGHI, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 6.65 dei relatori, gli emendamenti Paolo Russo 6.22, Marin 6.23, Carnevali 6.24, De Filippo 6.25, 6.26, 6.27, 6.28, 6.29, 6.30, 6.31, 6.32 e 6.33, Carnevali 6.34 e 6.35, De Filippo 6.36, Carnevali 6.37, De Filippo 6.38, Carnevali 6.39 e 6.40, Carnevali 6.41, De Filippo 6.42, Car-

nevali 6.43 e 6.44, De Filippo 6.45, Carnevali 6.46, De Filippo 6.47, Fragomeli 6.48, De Filippo 6.49, 6.50, 6.51, 6.52 e 6.53 sono preclusi.

Igor Giancarlo IEZZI (Lega) chiede la convocazione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, per valutare l'organizzazione del prosieguo dei lavori, ritenendo che si debba proseguire ad oltranza nell'esame degli emendamenti.

Anna MACINA (M5S) si associa alla richiesta del deputato Iezzi.

Claudio BORGHI, *presidente*, avverte che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, è immediatamente convocato e sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle 23.20, è ripresa alle 23.35.

Vittoria BALDINO (M5S), *relatrice per la I Commissione*, anche a nome del relatore per la V Commissione, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative riferite all'articolo 1-*bis*, fatta eccezione per l'articolo aggiuntivo Montaruli 1-*bis*.019, sul quale formula una proposta di accantonamento.

Il sottosegretario Guido GUIDESI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Claudio BORGHI, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo Montaruli 1-*bis*.019 è accantonato.

Le Commissioni respingono l'emendamento Emanuela Rossini 1-*bis*.1.

Giovanni DONZELLI (FdI) illustra l'articolo aggiuntivo Luca De Carlo 1-*bis*.02, di cui è cofirmatario, raccomandandone l'approvazione.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Luca De Carlo 1-*bis*.1.02.

Luca DE CARLO (PD) illustra l'articolo aggiuntivo Ciaburro 1-*bis*.06.

Beatrice LORENZIN (Misto-CP-A-PS-A) esprime il suo orientamento favorevole sull'articolo aggiuntivo Ciaburro 1-*bis*.06, non comprendendo il motivo del parere contrario dei relatori e del Governo. Auspica che il Governo chiarisca il suo progetto riformatore sui piccoli comuni.

Giovanni DONZELLI (FdI) fa notare che sarebbe opportuno accantonare l'emendamento in esame che presenta un contenuto analogo a proposte emendative già accantonate.

Vittoria BALDINO (M5S), *relatrice per la I Commissione*, non condivide la richiesta di accantonamento dell'articolo aggiuntivo Ciaburro 1-*bis*.06.

Maria Elena BOSCHI (PD) non comprende il parere contrario di Governo e relatori sull'articolo aggiuntivo Ciaburro 1-*bis*.06, facendo notare che sul tema delle unioni e convenzioni obbligatorie per i piccoli comuni, che appare rilevante, la maggioranza assume posizioni contraddittorie rispetto al passato.

Elena CARNEVALI (PD), nel ritenere importante sostenere l'associazionismo tra i piccoli comuni, in vista dell'erogazione di fondamentali servizi, soprattutto nell'ambito delle zone più disagiate, prende atto che sul tema delle funzioni associate dei piccoli comuni la maggioranza si contraddice, sostenendo tali enti territoriali solo a parole.

Stefano CECCANTI (PD) fa notare che sarebbe stato opportuno accantonare le proposte emendative riferite all'articolo 1-*bis*, tenuto conto dell'accantonamento delle proposte emendative relative al tema delle province, che appare strettamente correlato.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Ciaburro 1-*bis*.06.

Elena CARNEVALI (PD) illustra l'articolo aggiuntivo Pizzetti 1-*bis*.017, raccomandandone l'approvazione, tenuti conto che ha l'obiettivo di sostenere taluni comuni in difficoltà.

Luca DE CARLO (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sull'articolo aggiuntivo Pizzetti 1-*bis*.017, ritenendo opportuno non privarsi di una presenza importante dello Stato centrale.

Beatrice LORENZIN (Misto-CP-A-PS-A) si chiede per quale ragione non si intenda accogliere una proposta emendativa volta a salvaguardare le funzioni delle prefetture, considerate una presenza fondamentale dello Stato centrale.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Pizzetti 1-*bis*.017.

Ylenja LUCASELLI (FdI) illustra l'articolo aggiuntivo Montaruli 1-*bis*.018, del quale è cofirmataria, con il quale si propone la proroga della scadenza delle rate dei versamenti relativi alla rottamazione delle cartelle esattoriali, disposta dall'articolo 6 del decreto-legge n. 193 del 2016. Osserva come la misura proposta, che risponde a esigenze dei cittadini colpiti dalla crisi economica, appaia conforme alle intenzioni manifestate dall'attuale Governo.

Giovanni DONZELLI (FdI) interviene per segnalare le affinità tra l'articolo aggiuntivo Montaruli 1-*bis*.018 e l'articolo aggiuntivo 1-*bis*.019 dello stesso firmatario, per il quale è stato disposto l'accantonamento. Entrambi, per dare maggiore respiro ai soggetti in difficoltà, propongono il posticipo della scadenza delle rate dei versamenti relativi alla rottamazione delle cartelle esattoriali. Precisa poi che l'articolo aggiuntivo Montaruli 1-*bis*.019 si applica alle sole cartelle di importo non superiore ai centomila euro.

Maria Elena BOSCHI (PD), sottolineando la distanza tra le affermazioni propagandistiche dell'attuale Governo e il suo

agire concreto, chiede il motivo per il quale i relatori e il rappresentante del Governo abbiano espresso parere contrario su una proposta emendativa, l'articolo aggiuntivo Montaruli 1-*bis*.018, volta a rendere più agevoli gli adempimenti dei contribuenti in difficoltà.

Osserva che la proposta emendativa in esame consentirebbe di migliorare una misura agevolativa rivolta a tali contribuenti, la rottamazione delle cartelle esattoriali, introdotta dai precedenti Governi Renzi e Gentiloni.

Massimo UNGARO (PD), raccomandando l'approvazione dell'articolo aggiuntivo Montaruli 1-*bis*.018, ricorda come autorevoli rappresentanti dell'Agenzia delle entrate abbiano sottolineato la difficoltà, da parte di molti contribuenti, nell'adempimento degli obblighi fiscali, pur in presenza della volontà di assolvere ai propri doveri.

Emanuele FIANO (PD) chiede al rappresentante del Governo se la differenza di parere espresso sugli articoli aggiuntivi Montaruli 1-*bis*.018 e 1-*bis*.019 sia dovuta alla volontà di favorire i piccoli contribuenti in difficoltà rispetto ai debitori di maggiori dimensioni. Qualora la motivazione della differenza di trattamento delle due proposte emendative non fosse questa, chiede che anche l'articolo aggiuntivo Montaruli 1-*bis*.018 sia accantonato.

Stefania PEZZOPANE (PD), ricordando come nella precedente legislatura l'attuale maggioranza giudicasse deboli le agevolazioni fiscali del Governo, chiede il motivo per cui i relatori e l'attuale Governo abbiano espresso parere contrario sull'articolo aggiuntivo Montaruli 1-*bis*.018.

Beatrice LORENZIN (Misto-CP-A-PS-A), a proposito della «pace fiscale» preannunciata dall'Esecutivo, evidenzia l'opportunità che le misure fiscali di definizione agevolata siano poste in essere senza essere precedute da eccessiva pubblicità, per evitare che i contribuenti, in attesa di

tali misure, riducano l'adempimento spontaneo dei propri obblighi fiscali.

Elena CARNEVALI (PD), ricordando gli interventi dei Governi Renzi e Gentiloni in favore dei contribuenti in difficoltà, chiede l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Montaruli 1-*bis*.018.

Emanuele FIANO (PD), rilevando i possibili effetti finanziari onerosi dell'articolo aggiuntivo accantonato Montaruli 1-*bis*.019, chiede se una sua eventuale approvazione debba essere condizionata alla previsione di un'idonea copertura finanziaria.

Claudio BORGHI, *presidente*, osserva che in tal caso la proposta emendativa dovrebbe essere opportunamente riformulata.

Stefano CECCANTI (PD) osserva come il parere contrario espresso dai relatori e dal rappresentante del Governo sull'articolo aggiuntivo Montaruli 1-*bis*.018 esprima perfettamente le contraddizioni dell'Esecutivo in carica.

Vito DE FILIPPO (PD) chiede il motivo per il quale i relatori e il rappresentante del Governo abbiano espresso parere contrario sull'articolo aggiuntivo Montaruli 1-*bis*.018 e richiesto l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo 1-*bis*.019 dello stesso presentatore.

Claudio BORGHI, *presidente*, intervenendo sull'ordine dei lavori, tiene a precisare che la decisione assunta dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni, svoltosi alle ore 23.20, di proseguire ad oltranza i lavori delle Commissioni medesime è disposta anche dal fatto che, essendo stato esaurito l'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 6, con particolare riguardo a quelle attinenti alla materia dei vaccini, si è ritenuto che i lavori medesimi avrebbero potuto procedere in maniera produttiva e secondo una tempistica ragionevole. Qualora non fosse stato questo

l'intento reale della richiesta avanzata dai gruppi della maggioranza in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni, che ha portato all'assunzione della predetta decisione, è pronto a prendere atto del proprio errore di interpretazione.

Gennaro MIGLIORE (PD, in replica all'intervento del presidente Borghi, ritiene che nelle Aule parlamentari il rispetto della parola data assuma un rilievo particolare. A tale proposito, reputa pertanto che la violazione dell'impegno in precedenza assunto a terminare i lavori entro la mezzanotte, una volta esaurito l'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 6, costituisca un mancato rispetto della parola data e renda di fatto difficile, per il prosieguo dei lavori medesimi, ipotizzare decisioni concordate in merito all'andamento degli stessi.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Montaruli 1-*bis*.018.

Giuseppe BUOMPANE (M5S), *relatore per la V Commissione*, prima di passare all'espressione del parere sulle proposte emendative riferite all'articolo 2, deposita, anche a nome della relatrice per la I Commissione, l'emendamento 13.131 (*vedi allegato 1*), soppressivo del comma 1-*ter* dell'articolo 13 del presente provvedimento. A tale riguardo, segnala che il comma 1-*ter* dell'articolo 13, introdotto nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, presenta un contenuto sostanzialmente identico a quello dell'articolo 1-*bis*, anch'esso introdotto nel corso dell'esame presso il Senato. Osserva che entrambe le disposizioni sono infatti volte a consentire anche nell'anno 2018, le intese «verticali» finalizzate alla concessione di spazi finanziari, da parte delle regioni e delle province autonome, agli enti locali ricadenti in ciascun territorio, per investimenti finanziati da avanzo di amministrazione e ricorso al debito. Tanto premesso, reputa pertanto necessaria la soppressione del comma 1-*ter* dell'articolo 13.

Emanuele FIANO (PD) chiede chiarimenti in merito alla necessità di presentare l'emendamento 13.131 dei relatori, domandando se non sarebbe stato possibile intervenire su tale punto specifico mediante una mera correzione da apportare in sede formale.

Il sottosegretario Guido GUIDESI precisa che l'emendamento 13.131 dei relatori ha carattere meramente formale e non già modificativo o aggiuntivo rispetto al testo del provvedimento licenziato dal Senato ed è dettato semplicemente dalla necessità di espungere dal testo medesimo una norma, quella appunto di cui all'articolo 13, comma 1-*ter*, che risulta di contenuto sostanzialmente identico a quanto già previsto dall'articolo 1-*bis* del provvedimento in esame.

Claudio BORGHI, *presidente*, avverte che gli emendamenti Lucaselli 2.3, 2.4, 2.5 e 2.6 sono stati ritirati dai presentatori.

Giuseppe BUOMPANE (M5S), *relatore per la V Commissione*, esprime parere contrario sul complesso delle proposte emendative riferite all'articolo 2.

Il sottosegretario Guido GUIDESI esprime parere conforme a quello del relatore.

Emanuele FIANO (PD) interviene sull'emendamento Orlando 2.1, soppressivo del comma 1 dell'articolo 2, disposizione quest'ultima che proroga al 1° aprile 2019 l'efficacia della riforma della disciplina delle intercettazioni introdotta dal decreto legislativo n. 216 del 2017, ad eccezione degli articoli 1 e 6 del citato decreto legislativo, le cui disposizioni sono entrate in vigore il 26 gennaio 2018. A suo avviso, la scelta compiuta dal Governo di prorogare l'efficacia della suddetta riforma delle intercettazioni è del tutto inaccettabile, in quanto assunta a prescindere da una valutazione del merito delle norme stesse e senza provvedere alla contestuale presentazione di un disegno di legge organico da parte del Governo in carica.

Gennaro MIGLIORE (PD) ritiene che la materia di cui il comma 1 dell'articolo 2 del presente provvedimento dispone la proroga avrebbe meritato ben altro spazio di discussione presso le Commissioni. Al riguardo, richiama l'attenzione viceversa sulla rilevante mole di dichiarazioni pubbliche rilasciate dall'attuale Ministro della giustizia, che a pochi giorni dall'entrata in vigore della riforma della intercettazioni ha forse ritenuto necessario rinviare l'efficacia di talune delle sue disposizioni non sapendo evidentemente come gestire l'attuazione di una delega tanto complessa e rilevante. Segnala che, secondo quanto affermato dal Governo nella relazione illustrativa del provvedimento in esame, la suddetta proroga è stata dettata dalla necessità del « completamento delle complesse misure organizzative in atto, anche relativamente alla predisposizione di apparati elettronici e digitali ». A tale proposito, avendo ricoperto nella passata legislatura l'incarico di sottosegretario di Stato al Ministero della giustizia, tiene a precisare che le procure hanno già provveduto ad attrezzare adeguatamente le sale d'ascolto.

Venendo al merito delle questioni, fa quindi presente che in relazione ai profili oggetto della proroga, la riforma prevista dal decreto legislativo n. 216 del 2017, in estrema sintesi, a tutela della riservatezza delle comunicazioni dei difensori nei colloqui con l'assistito, ne vieta la trascrizione, anche sommaria, tema quest'ultimo sensibile e molto avvertito anche dagli organi rappresentativi degli avvocati, pena la lesione del diritto costituzionale della difesa.

Segnala altresì che la citata riforma prevede – con riguardo alla garanzia di riservatezza delle comunicazioni non penalmente rilevanti o contenenti dati sensibili – che quando l'ufficiale di polizia giudiziaria ascolta una comunicazione di questa natura non la trascriva, neanche sommariamente, fermo restando per l'ufficiale un obbligo di annotazione, anche sommaria, dei contenuti di quelle comunicazioni affinché il pubblico ministero possa, eventualmente, compiere valuta-

zioni diverse, chiedendo la trascrizione anche di quelle comunicazioni quando le ritenga utili alle indagini. Fa presente in proposito che tale previsione normativa rappresenta uno dei punti centrali del decreto legislativo n. 216 del 2017 nonché del dibattito pubblico svoltosi negli ultimi anni sui temi della giustizia, limitandosi ad osservare che il fatto che, viceversa, l'attuale Ministro della giustizia abbia considerato tale previsione normativa come un limite all'esercizio di un sindacato attivo da parte dei cittadini costituisce l'indice di un aberrante abbassamento della cultura garantista del nostro Paese.

Ribadisce che il dispositivo della legge in vigore è a tutela dei cittadini. Ricorda che la custodia delle intercettazioni è affidata alla procura e che esse sono a disposizione delle parti.

Claudio BORGHI, *presidente*, invita l'onorevole Migliore a concludere il suo intervento.

Gennaro MIGLIORE (PD) insiste affinché la presidenza gli conceda un tempo ulteriore per il suo intervento.

Claudio BORGHI, *presidente*, avverte che il tempo a disposizione dell'onorevole Migliore per il suo intervento è esaurito e pone quindi in votazione l'emendamento Orlando 2.1.

Le Commissioni respingono l'emendamento Orlando 2.1.

Gennaro MIGLIORE (PD) esprime la sua vibrata protesta per il fatto che la presidenza gli ha illegittimamente tolto la parola nel corso della sua dichiarazione di voto. Chiede quindi che la votazione sia revocata e che gli venga consentito di concludere il suo intervento. Lamenta inoltre come la presidenza abbia posto in votazione nonostante vi fossero altre richieste di intervento di deputati del suo gruppo.

Claudio BORGHI, *presidente*, sospende la seduta per cinque minuti.

La seduta, sospesa all'1.05 del 7 settembre, è ripresa all'1.10 del 7 settembre.

Claudio BORGHI, *presidente*, comunica che si è deciso di procedere all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 2 e quindi di rinviare il prosieguo dell'esame alla seduta che sarà prevista per domani.

Roberto PELLA (FI) dichiara la propria contrarietà alla decisione testé comunicata dal presidente.

Claudio BORGHI, *presidente*, rileva come le presidenze abbiano ritenuto di assumere tale decisione per garantire l'ordinato andamento dei lavori.

Andrea MANDELLI (FI), intervenendo in dichiarazione di voto sull'emendamento Sisto 2.2, ricorda che esso prevede la proroga dell'entrata in vigore della riforma sulle intercettazioni al fine di dare al Governo il tempo sufficiente per intervenire su questo tema.

Beatrice LORENZIN (Misto-CP-A-PS-A), nel sottolineare che il tema delle intercettazioni è probabilmente il più discusso degli ultimi venticinque anni, ritiene vi sia la necessità di bilanciare due esigenze opposte: da una parte, quella di fornire agli inquirenti gli strumenti adeguati per perseguire i reati e, dall'altra, quella di preservare il diritto alla *privacy* dei cittadini. Ritenendo che non vi sia un accordo nella maggioranza su questo tema, crede vi sia il rischio che le norme che verranno adottate in tema di intercettazioni da questo Governo saranno meno garantiste di quelle attuali.

Le Commissioni respingono l'emendamento Sisto 2.2.

Claudio BORGHI, *presidente*, ricorda che gli emendamenti Lucaselli 2.3, 2.4, 2.5 e 2.6 sono stati ritirati.

Emanuele FIANO (PD), intervenendo in dichiarazione di voto sull'emendamento Orlando 2.7, osserva che nel decreto-legge

proroga termini sono contenute numerose sospensioni dell'efficacia di disposizioni già approvate. Ritiene che tale questione sia da porre all'attenzione delle presidenze delle Commissioni e anche della Presidenza della Camera, in quanto si rischia di non avere certezza in merito all'applicazione delle leggi. Ricorda che con il provvedimento in esame il Governo propone di sospendere fino al 15 febbraio 2019 l'efficacia delle disposizioni della legge n. 103 del 2017, in merito alla disciplina della partecipazione al procedimento penale mediante videoconferenza.

Gennaro MIGLIORE (PD) illustra l'emendamento Orlando 2.7, relativo all'esame degli imputati in videoconferenza, rilevando come tale forma di esame sia già prevista per gli imputati sottoposti al regime di cui all'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario e come appaia pertanto singolare la motivazione, addotta dal Governo a sostegno della norma di esame, relativa all'esigenza di incrementare i livelli di sicurezza informatica.

Le Commissioni respingono l'emendamento Orlando 2.7.

Felice Maurizio D'ETTORE (FI) illustra l'emendamento Sisto 2.12, relativo alla proroga dell'entrata in vigore della nuova disciplina dell'esame di Stato per l'accesso alla professione forense.

Le Commissioni respingono l'emendamento Sisto 2.12.

Ylenja LUCASELLI (FdI) illustra l'emendamento Varchi 2.15, con il quale si propone la proroga del termine per l'iscrizione all'albo degli avvocati cassazionisti in favore di coloro che hanno maturato i requisiti sulla base della disciplina previgente.

Le Commissioni respingono l'emendamento Varchi 2.15.

Ylenja LUCASELLI (FdI) illustra l'emendamento Crosetto 2.19 concernente

l'assunzione del personale amministrativo per assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari.

Le Commissioni respingono l'emendamento Crosetto 2.19.

Andrea MANDELLI (FI) illustra gli identici emendamenti Nevi 2.21, Gadda 2.22 e Schullian 2.23, che riguardano la presentazione della certificazione antimafia nel caso di vendita di terreni per uso agricolo o zootecnico, e ne chiede l'accantonamento.

Gennaro MIGLIORE si associa alla richiesta del deputato Mandelli, al fine di valutare la possibilità di superare le difficoltà a carico degli imprenditori agricoli derivati dall'attuale fase di transizione.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Nevi 2.21, Gadda 2.22 e Schullian 2.23.

Felice Maurizio D'ETTORE (FI) illustra l'emendamento Sisto 2.25 in materia di motivi di inammissibilità dell'appello penale, la cui *ratio* è di porre rimedio a una possibile violazione del diritto di difesa.

Le Commissioni respingono l'emendamento Sisto 2.25.

Giuseppe BRESCIA (M5S), *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad una seduta da convocare alle ore 11 del 7 settembre.

La seduta termina all'1.50 del 7 settembre.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 21.25 alle 21.35 e dalle 23.20 alle 23.35.

ALLEGATO 1

**DL 91/2018: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative
(C. 1117 Governo, approvato dal Senato).****EMENDAMENTO 6.65 DEI RELATORI E RELATIVI SUBEMENDAMENTI ED EMENDAMENTO 13.131 DEI RELATORI**SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 6.65
DEI RELATORI

All'emendamento 6.65 dei relatori sostituire le parole da: disposizione di cui fino alla fine del comma con le seguenti: circolare n. 0020546 del 6 luglio 2018 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non comporta alcuna responsabilità per i dirigenti scolastici.

0. 6. 65. 1. Marattin, Lorenzin, Carnevali, Migliore, Boschi, Ceccanti.

All'emendamento 6.65 dei relatori sostituire le parole: 10 marzo 2019 con le seguenti: 15 ottobre 2018.

0. 6. 65. 2. Lucaselli, Prisco, Lollobrigida, Donzelli, Crosetto, Rampelli.

All'emendamento 6.65 dei relatori sostituire le parole: 10 marzo 2019 con le seguenti: 31 ottobre 2018.

0. 6. 65. 3. Marin, Gelmini, Aprea, Casciello, Marrocco, Palmieri, Saccani Jotti.

All'emendamento 6.65 dei relatori sostituire le parole: 10 marzo 2019 con le seguenti: 10 novembre 2018.

0. 6. 65. 7. Magi.

All'emendamento 6.65 dei relatori sostituire le parole: 10 marzo 2019 con le seguenti: 30 novembre 2018.

0. 6. 65. 4. Marin, Gelmini, Aprea, Casciello, Marrocco, Palmieri, Saccani Jotti.

All'emendamento 6.65 dei relatori sostituire le parole: 10 marzo 2019 con le seguenti: 31 dicembre 2018.

0. 6. 65. 5. Marin, Gelmini, Aprea, Casciello, Marrocco, Palmieri, Saccani, Jotti.

All'emendamento 6.65 dei relatori aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-octies-bis. L'articolo 3, comma 3-bis del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, è sostituito dai seguenti:

« 3-bis. Entro il 31 dicembre 2018, al fine di assicurare la tutela della salute pubblica ed il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di profilassi e di copertura vaccinale, le vaccinazioni di cui all'articolo 1, sono rese obbligatorie per tutto il personale che opera a qualsiasi titolo nei servizi educativi per l'infanzia, nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione, nei centri di formazione professionale regionale e nelle scuole private non paritarie nonché per gli operatori sanitari e socio-sanitari.

3-ter. Nel caso di avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, comprovata dalla notifica effettuata dal medico curante, ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro della sanità 15 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 1991, ovvero dagli esiti dell'analisi sierologica, detto personale è esonerato dall'obbligo della relativa vaccinazione. Conseguentemente il soggetto immunizzato adempie all'obbligo vaccinale di cui al presente articolo, di norma e comunque nei limiti delle disponibilità del Servizio sanitario nazionale, con vaccini in formulazione monocomponente o combinata in cui sia assente l'antigene per la malattia infettiva per la quale sussiste immunizzazione.

3-quater. Le vaccinazioni di cui all'articolo 1 possono essere omesse o differite in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale ».

0. 6. 65. 6. Paolo Russo.

(Inammissibile)

Sostituire il comma 3-octies con il seguente:

3-octies. L'applicazione della disposizione di cui all'articolo 5, comma 1, secondo periodo del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, è prorogata all'anno scolastico 2018/2019 e al calendario dei servizi educativi per l'infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale regionale 2018/2019; in caso di presentazione della dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie deve essere presentata entro il 10 marzo 2019.

6. 65. I Relatori.

Sopprimere il comma 1-ter.

13. 131. I Relatori.

ALLEGATO 2

**DL 91/2018: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative
(C. 1117 Governo, approvato dal Senato).****PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE**

Sostituire i commi 2-bis e 2-ter con i seguenti:

2-bis. Nelle more della complessiva riforma delle procedure di risanamento contemplate dal titolo VIII del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, qualora sia stato presentato o approvato, alla data del 30 novembre 2018, un piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del medesimo decreto legislativo, rimodulato o riformulato ai sensi dell'articolo 1, comma 888, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dell'articolo 1, comma 714, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la verifica di cui al comma 7 dell'articolo 243-quater del predetto decreto legislativo sul raggiungimento degli obiettivi intermedi è effettuata all'esito dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2018 e comunque non oltre il termine di cui all'articolo 227, comma 2, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000. Ai soli fini istruttori, rimane fermo l'obbligo dell'organo di revisione di provvedere alla trasmissione della relazione di cui al comma 6 del citato articolo 243-quater nei termini e con le modalità ivi previste. Il mancato adeguamento dei tempi di pagamento dei debiti commerciali di cui alla normativa vigente non costituisce motivo per il diniego delle riformulazioni o rimodulazioni di cui al citato articolo 243-bis, fermo restando il rispetto dei termini di pagamento oggetto di accordo con i creditori di cui al piano riformulato o rimodulato.

2-ter. Non si applicano le norme vigenti in contrasto con quanto disposto al comma 2-bis.

1. 105. I Relatori.

Sopprimere i commi 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies.

6. 60. I Relatori.

Sostituire il comma 3-octies con il seguente:

3-octies. L'applicazione della disposizione di cui all'articolo 5, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, è prorogata all'anno scolastico 2018/2019 e al calendario dei servizi educativi per l'infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale regionale 2018/2019; in caso di presentazione della dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie deve essere presentata entro il 10 marzo 2019.

6. 65. I Relatori.

Dopo il comma 3-novies, aggiungere il seguente:

3-decies. Il termine dell'entrata in vigore dell'articolo 13, comma 2, lettera b), e dell'articolo 14, comma 3, sesto periodo,

limitatamente al sostenimento della prova a carattere nazionale predisposta dall'INVALSI, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, è differito dal 1° settembre 2018 al 1° settembre 2019.

6. 62. I Relatori.

Dopo il comma 3-novies, aggiungere il seguente:

3-decies. Le risorse stanziare per la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, istituita dall'articolo 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107, relative

all'anno scolastico 2016/2017, possono essere utilizzate entro il 31 dicembre 2018.

6. 63. I Relatori.

Dopo il comma 3-novies, aggiungere il seguente:

3-decies. Nelle more della revisione della disciplina dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, il termine di entrata in vigore dell'articolo 13, comma 2, lettera c), nonché dell'articolo 14, comma 3, sesto periodo, limitatamente alle attività assimilabili all'alternanza scuola-lavoro, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, è differito dal 1° settembre 2018 al 1° settembre 2019.

6. 64. I Relatori.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (III, IV Camera e 3^a-4^a Senato)

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Enzo Moavero Milanese, e della Ministra della difesa, Elisabetta Trenta, sui recenti sviluppi della situazione in Libia (<i>Svolgimento e rinvio</i>)	3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---

COMMISSIONI RIUNITE (IV Camera e 4^a Senato)

AUDIZIONI:

Audizione del Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica, Gen. S.A. Enzo Vecciarelli (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---

COMMISSIONI RIUNITE (I e IV)

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, concernente disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia (Atto n. 35).	
Audizione informale dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali della Polizia di Stato	5

COMMISSIONI RIUNITE (I e V)

SEDE REFERENTE:

DL 91/2018: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 1117 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	75
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

<i>ALLEGATO 1 (Emendamento 6.65 dei Relatori e relativi subemendamenti ed emendamento 13.131 dei Relatori)</i>	112
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

SEDE REFERENTE:

DL 91/2018: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 1117 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	77
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

<i>ALLEGATO 2 (Proposte emendative approvate)</i>	114
---------------------------------------------------------	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	111
---------------------------------------------------------------------	-----

COMMISSIONI RIUNITE (IV e X)

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Sulla pubblicità dei lavori	6
-----------------------------------	---

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per la difesa COM(2018)476 final/2 e Annex (<i>Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Approvazione del documento finale Doc. XVIII, n. 3</i>)	6
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---

<i>ALLEGATO (Documento finale approvato)</i>	8
----------------------------------------------------	---

II Giustizia

SEDE CONSULTIVA:

DL 91/2018: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 1117 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e V) (<i>Esame e rinvio</i>)	12
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni. Atto n. 20 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio</i>)	18
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di giustizia riparativa e mediazione reo-vittima. Atto n. 29 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio</i>)	19
ALLEGATO (<i>Proposta di parere</i>)	20
Sull'ordine dei lavori	19

III Affari esteri e comunitari

SEDE CONSULTIVA:

DL 91/2018: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative C. 1117 Governo, approvato dal Senato. (Parere alle Commissioni I e V) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione</i>)	24
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	29

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla politica estera dell'Italia per la pace e la stabilità nel Mediterraneo (<i>Deliberazione</i>)	27
ALLEGATO 2 (<i>Programma dell'indagine conoscitiva</i>)	30
Indagine conoscitiva sull'azione internazionale dell'Italia per l'attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile: l'efficacia del quadro normativo nazionale e del sistema italiano di cooperazione (<i>Deliberazione</i>)	27
ALLEGATO 3 (<i>Programma dell'indagine conoscitiva</i>)	32
Indagine conoscitiva sull'impegno dell'Italia nella Comunità internazionale per la promozione e tutela dei diritti umani e contro le discriminazioni (<i>Deliberazione</i>)	27
ALLEGATO 4 (<i>Programma dell'indagine conoscitiva</i>)	33
Indagine conoscitiva sulle dinamiche del commercio internazionale e l'interesse nazionale (<i>Deliberazione</i>)	27
ALLEGATO 5 (<i>Programma dell'indagine conoscitiva</i>)	35

IV Difesa

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	37
---------------------------------------------------------------------	----

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-00380 Muroni: Rischi per la salute dei cittadini e per l'ambiente conseguenti al conferimento di rifiuti nell'impianto di trattamento meccanico biologico del quartiere Salario a Roma	38
ALLEGATO 1 (<i>Testo dell'interrogazione</i>)	41
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	42
5-00381 D'Ippolito: Adozione di iniziative legislative in materia di trattamento dei rifiuti.	
5-00382 Trancassini: Adozione di iniziative legislative in materia di trattamento dei rifiuti	39
ALLEGATO 3 (<i>Testo dell'interrogazione</i>)	43

ALLEGATO 4 (Testo dell'interrogazione)	44
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	45
5-00383 Labriola: Contenuti della relazione sull'Ilva e sul piano ambientale presentata da ArcelorMittal	40
ALLEGATO 6 (Testo dell'interrogazione)	46
ALLEGATO 7 (Testo della risposta)	47
5-00384 Braga: Iniziative intraprese a seguito della piena del torrente Raganello nel Parco Nazionale del Pollino ed eventuali misure per rafforzare i controlli nell'Ente Parco ...	40
ALLEGATO 8 (Testo dell'interrogazione)	48
ALLEGATO 9 (Testo della risposta)	49

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE CONSULTIVA:

DL 91/2018: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 1117 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e V) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	50
ALLEGATO (Parere approvato)	60

SEDE REFERENTE:

Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in materia di disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali. C. 1 Iniziativa popolare, C. 457 Saltamartini, C. 470 Benamati, C. 526 Crippa, C. 587 Consiglio Regionale delle Marche (<i>Esame e rinvio</i>)	51
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	59

XII Affari sociali

SEDE CONSULTIVA:

DL 91/2018: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 1117 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e V) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione</i>)	61
ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)	66
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	65

XIII Agricoltura

SEDE CONSULTIVA:

DL 91/2018: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 1117 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni I e V) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	68
ALLEGATO (Proposta di parere del Relatore approvata dalla Commissione)	73

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sull'emergenza legata alla diffusione della <i>Xylella fastidiosa</i> nella regione Puglia.	
Audizione di rappresentanti delle organizzazioni agricole Agrinsieme (Confagricoltura, CIA, Copagri e Alleanza delle cooperative italiane – agroalimentare) e Coldiretti (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	71
Audizione di rappresentanti del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	71
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	72

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*



18SMC0027300